



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
**COMITATO REGIONALE
CAMPANIA**

via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 – 80142 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470 – 282234

Sito Internet: www.figc-campania.sgs.it
e-mail: info@figc-campania.it



Stagione Sportiva 2011/2012

Comunicato Ufficiale n. 113 del 24 maggio 2012

CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE **TRASFERIMENTI DI SEDE** **FUSIONI E SCISSIONI TRA DUE O PIÙ SOCIETÀ**

Le istanze, di cui all'epigrafe, con la documentazione in unico originale ed integrale fotocopia, corredate dal rispettivo **modello in carta autocopiante (disponibile da giovedì 31 maggio p.v. presso il C.R. Campania e presso le Delegazioni Provinciali che ne fanno parte)**, debitamente compilato, timbrato e sottoscritto, dovranno **pervenire al C.R. Campania entro e non oltre le ore 18.00 di giovedì 21 giugno p.v.**, per la trasmissione d'ufficio, nei termini fissati, al Presidente Federale. Esse saranno depositate a mano al C.R. Campania e non rimesse direttamente alla L.N.D. e / o alla F.I.G.C., essendo prescritto il preventivo parere del Comitato di appartenenza. Sul Comunicato Ufficiale di giovedì 31 maggio p.v. sarà pubblicata la normativa completa per le istanze di cui all'epigrafe.

* * * * *

CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2011/2012

GARE DI SPAREGGIO-PROMOZIONE

Di seguito si pubblica il calendario delle due gare di *spareggio-promozione* del *Campionato Regionale di Promozione 2011/2012*.

domenica 27 maggio p.v. – ore 16.30

abbinamento 1

----- REAL TRENTINARA S. VITO POSITANO “Principe Filomarino” – Roccadaspide

abbinamento 2

----- REAL CERVINO ATLETICO CASALNUOVO “Pinto” – Caserta

Per ognuna delle due gare innanzi indicate, in caso di parità al termine della gara, **SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI DI QUINDICI MINUTI CIASCUNO, MA NON DEI TIRI DI RIGORE.**

Al termine dei tempi regolamentari e degli eventuali supplementari delle gare di cui innanzi, in caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*) a conclusione della stagione regolare.

Le due società vincenti le gare, di cui agli abbinamenti 1 e 2, o considerate vincenti, come dalla normativa, **acquisiranno il titolo sportivo per l'ammissione al Campionato Regionale Campano d'Eccellenza 2012/2013.**

CORSO PER L'ABILITAZIONE A COLLABORATORE DELLA GESTIONE SPORTIVA – NAPOLI (O PROVINCIA), 11 GIUGNO / 22 GIUGNO 2012

SCADENZA DOMANDE: GIOVEDÌ 31 MAGGIO 2012

Allegate al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, sono pubblicate le norme e le modalità per il "CORSO PER L'ABILITAZIONE A COLLABORATORE DELLA GESTIONE SPORTIVA", organizzato dal C.R. Campania – L.N.D. con il supporto del Settore Tecnico e la collaborazione dell'A.DI.SE.

Le relative domande di ammissione dei candidati, sottoscritte dal Presidente della società segnalante, a pena di nullità, dovranno essere consegnate a mano o, comunque, pervenire al C.R. Campania entro le ore 18.00 di giovedì 31 maggio 2012, compilate sul modello pubblicato in allegato (o conformi allo schema, di cui al modello "Allegato A", con firma autenticata anche su quello indicato come Allegato B, o con firma apposta in presenza del funzionario del C.R. Campania che riceve la domanda) e corredate da tutta la documentazione prescritta dall'allegato Bando.

In via esplicita: le domande eventualmente spedite entro il termine innanzi indicato, anche con congruo anticipo, saranno nulle, nell'ipotesi di materiale recapito postale al C.R. Campania in data successiva al 31 maggio 2012.

La quota di partecipazione dei candidati che saranno ammessi è fissata in € 1500,00 (Euro millecinquecento).

Il Corso si terrà a Napoli (o provincia) dall'11 al 22 giugno 2012.

Tutti gli interessati potranno prendere visione e acquisire copia del "Bando di ammissione al Corso" (C.U. n. 129 Settore Tecnico) con la sua integrazione (C.U. n. 141 Settore Tecnico) mediante i siti internet di seguito indicati: www.figc-campania.it – www.settoretecnico.figc.it.

* * * * *

AUTORIZZAZIONI EX ART. 34 N.O.I.F.

Il Presidente del C.R. Campania, vista l'istanza prodotta, valutata la documentazione esibita, ha espresso parere favorevole e concesso la relativa autorizzazione ex art. 34, comma 3, N.O.I.F., con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale (ferma restando la responsabilità esclusiva delle rispettive società, come di seguito indicate, in ordine alla titolarità effettiva del tesseramento), per i seguenti calciatori:

Società	Cognome	Nome	Data di Nascita	Scadenza Aut .ne
VIRTUS OTTAVIANO	PALMA	ANGELO	14.09.1996	14.05.2013
VIRTUS OTTAVIANO	SIANO	GIANLUCA	14.10.1996	14.05.2013
VIRTUS OTTAVIANO	SPERINDEO	PASQUALE	03.06.1996	14.05.2013

* * * * *

AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE

Il C.R. Campania ha autorizzato, in via provvisoria, per la giornata del 27 maggio p.v., la disputa delle gare sui campi sportivi di seguito indicati:

Cral Fincantieri Stabia	"Scarfoglio" – Agnano;
Morcone	Solopaca;
Antica Alfaterna	San Marzano sul Sarno;
Pietro Abbate	"P. Abbate – ex aura sport" – Torre del Greco;
Santarsenese	"G. Voria" – Cicerale;
Indomita	"F.lli Ciardiello" – Sant'Arsenio;
Futura	"Jacolina" – Celle di Bulgheria.

* * * * *

CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 2011/2012

GARE DI PLAY-OFF

Di seguito, si pubblica il programma delle gare del triangolare finale dei *play-off* del Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C2 2011/2012:

Gara 1 – sabato 26 maggio 2012 – ore 15.00

----- SAN MARCO 2006 FUTSAL GRAGNANO Sporting le club – Afragola

Gara 2 – sabato 2 giugno 2012 – ore 15.00

----- MALEVENTUM SAN MARCO 2006 “Palatedeschi” – Benevento

Gara 3 – sabato 9 maggio 2012 – ore 15.00

----- FUTSAL GRAGNANO MALEVENTUM Tendostrutta geodetica – Gragnano

Per ognuna delle gare innanzi indicate, in caso di parità al termine della gara, **SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI DI CINQUE MINUTI CIASCUNO, MA NON DEI TIRI DI RIGORE.**

Al termine dei tempi regolamentari e degli eventuali supplementari delle gare di cui innanzi, in caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*) a conclusione della stagione regolare.

Le gare del triangolare finale, disposte come dagli abbinamenti di cui al C.U. n. 31 del 7 ottobre 2011, saranno disputate: gara 1 – sabato 26 maggio 2012; gara 2 – sabato 2 giugno 2012; gara 3 – sabato 9 giugno 2012.

* * * * *

NORME COMUNI ALLE GARE DEI PLAY-OFF E DEI PLAY-OUT

Come dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2011, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 57, comma 2, N.O.I.F., il C.R. Campania ha stabilito che, per ogni singola gara, l'incasso sia trattenuto dalla società che ospita ed organizza la gara e che il costo del titolo d'ingresso sarà determinato, a suo insindacabile giudizio, dal C.R. Campania, nel rispetto di quelli praticati nel corso della stagione sportiva corrente.

Per la disciplina sportiva relativa alle gare di *play-off* e di *play-out*, si rimanda agli artt. 17, 18, 19 e 46 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché al Comunicato Ufficiale n. 111/A del 6 febbraio u.s. della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 74 del 9 febbraio u.s. di questo C.R. In ogni caso, il richiamato Comunicato Ufficiale si ripubblica in allegato al presente Comunicato Ufficiale.

Nell'ipotesi di eventuali reclami con potenziale incidenza sulle gare di *play-off* o di *play-out*, sarà atteso l'esito dei reclami medesimi fino alla Commissione Disciplinare Territoriale, ma non, per evidenti motivi di tempestività, quello di eventuali Organi succedanei.

PLAY-OFF E PLAY-OUT DEI CAMPIONATI DI CALCIO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Si trascrive di seguito la normativa in ordine alle sanzioni a carico di tesserati valide per i *play-off* ed i *play-out* delle gare dei Campionati organizzati nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti:

ART. 19 C.G.S. ... omissis ...

ART. 19 C.G.S., COMMA 13.

Per le sole gare di *play-off* e di *play-out* della Lega Nazionale Dilettanti:

a) le ammonizioni irrogate nelle gare di Campionato non hanno efficacia per le gare di *play-off* e *play-out*,

b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Omissis ... Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto od in parte nelle gare di *play-off* e *play-out* devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lettera c), LND, quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6.

Con il nuovo Codice di Giustizia Sportiva (in vigore dal 1° luglio 2007) è stata, abrogata la lettera b) del precedente testo del comma 12 dell'art. 14 C.G.S. (attualmente, art. 19 C.G.S.).

Di conseguenza, anche le squalifiche per recidiva a seguito di ammonizione, riportate nell'ultima giornata di Campionato, devono essere scontate nei *play-off* o *play-out*.

CAMPIONATI DI PRIMA E SECONDA CATEGORIA 2011/2012 **EVENTUALI GARE SPAREGGIO E GARE DI PLAY-OFF E PLAY-OUT**

In ordine ai Campionati di Prima e Seconda Categoria 2011/2012, le gare di *play-off* e *play-out* nonché eventuali gare di spareggio (sia per la promozione alla categoria superiore, sia per la non retrocessione alla categoria inferiore) saranno disposte come segue:

PRIMA CATEGORIA:

- eventuali gare di spareggio: sabato 2 – domenica 3 giugno 2012;
- gare di Play-off e play-out:
 - primo turno: domenica 10 giugno 2012;
 - secondo turno: domenica 17 giugno 2012;
 - gare di spareggio-promozione: domenica 24 giugno 2012.

SECONDA CATEGORIA:

- eventuali gare di spareggio: sabato 26 – domenica 27 maggio 2012;
- gare di Play-off:
 - primo turno: domenica 3 giugno 2012;
 - secondo turno: domenica 10 giugno 2012;
 - gare di spareggio-promozione:
 - abbinamenti: domenica 24 giugno 2012;
 - triangolari: domenica 24 giugno 2012 – mercoledì 27 giugno 2012 – sabato 30 giugno 2012.

Nell'ipotesi di eventuali reclami con potenziale incidenza sulle gare di spareggio, sarà sospesa l'effettuazione delle gare medesime ed atteso l'esito dei reclami medesimi fino alla Commissione Disciplinare Territoriale, ma non, per evidenti motivi di tempestività, quello di eventuali Organi succedanei. In tal caso sarà anche aggiornato il calendario di svolgimento delle gare innanzi indicate.

* * * *

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA: GARA DI SPAREGGIO PER NON **RETROCESSIONE ALLA CATEGORIA INFERIORE**

In ordine al Campionato di Seconda Categoria 2011/2012, la gara di spareggio per la non retrocessione al Campionato di categoria inferiore tra le società terminate all'ultimo posto a parità di punteggio nel **girone H**, sarà disputata come segue:

GIRONE H – DOMENICA 27 MAGGIO 2012 – ORE 16.30

POLISPORTIVA CALITRI – SANT'ANDREA DI CONZA: stadio "Comunale" – **CONZA DELLA CAMPANIA (AV).**

Nell'ipotesi di perdurante parità, al termine della gara saranno effettuati due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno. Persistendo la parità anche al termine dei tempi supplementari, saranno effettuati i tiri di rigore come dalle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali".

Colori sociali:

POLISPORTIVA CALITRI	bianco – rosso;
SANT'ANDREA DI CONZA	azzurro – rosso.

Ognuna delle due società metterà a disposizione tre palloni regolamentari.

Ciascuna società rispetterà i propri colori sociali. Nell'ipotesi di colori uguali, o comunque confondibili, spetterà cambiare maglia alla società prima nominata.

Ingresso libero.

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2011/2012

GARE DI PLAY-OFF

In ragione del mancato inoltro, da parte del Comitato Regionale Arbitri della Campania, di alcuni referti arbitrali, non è stato possibile, alla data di pubblicazione di questo C.U, compilare la classifica finale dei gironi del Campionato di Seconda Categoria e conseguentemente disporre gli abbinamenti delle gare di *play-off* del Campionato medesimo. Di seguito si pubblica – al fine di fornire alle società interessate quantomeno un’indicazione orientativa utile – il calendario provvisorio delle gare di *play-off* del richiamato *Campionato Regionale di Seconda Categoria 2011/2012*. Nel confermare che *le fasi di play-out non saranno disputate*, atteso che per ogni girone è prevista la retrocessione, nel rispettivo Campionato Provinciale di Terza Categoria, di una sola società, si preannuncia che *il calendario definitivo dei play-off sarà pubblicato sul Comunicato Ufficiale di giovedì 31 maggio p.v.* Fatte salve eventuali decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva potenzialmente incidenti sulle gare medesime, le gare di *play-off* saranno disputate come segue:

PLAY OFF:

PRIMO TURNO: domenica 3 giugno p.v. – ore 16.30

Girone A

2 ^a contro 5 ^a	BAIA DOMIZIA CELLOLE	CASALE DI TEANO	Cellole
3 ^a contro 4 ^a	RINASCITA SANNICOLESE	REAL PIEDIMONTE CALCIO	“M. Ventrone” – San Prisco

Girone B

2 ^a contro 5 ^a	DON PEPPE DIANA	UOMO NUOVO NAPOLI	NON GIOCASI (*)
3 ^a contro 4 ^a	VIRTUS TALANICO	TURTLES CASAPESENNA	San Felice a Cancellò

(*) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la quinta classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificata al secondo turno dei play-off la società DON PEPPE DIANA.

Girone C

2 ^a contro 5 ^a	VIRTUS GOTI 97	SAMNIUM FAICCHIO	“F. Razzano” – Durazzano
3 ^a contro 4 ^a	CALCIO PUGLIANELLO	AMOROSI	“San Giacomo” – Puglianello

Girone D

2 ^a contro 5 ^a	JUVENTINA CIRCELLO	REAL BENEVENTO CALCIO	NON GIOCASI (°)
3 ^a contro 4 ^a	PADULI	CALCIO COLLE SANNITA	NON GIOCASI (°)

(°) le gare innanzi indicate non saranno disputate in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la terza classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificata agli spareggi come seconda classificata del girone D la società JUVENTINA CIRCELLO.

Girone E

2 ^a contro 5 ^a	NUOVA POL. FRATTESE	SOCCAVO CALCIO	NON GIOCASI (°)
3 ^a contro 4 ^a	MONTERUSCELLO	CHIAJA ROBORIS	NON GIOCASI (°)

(°) le gare innanzi indicate non saranno disputate in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la terza classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificata agli spareggi come seconda classificata del girone E la società NUOVA POL. FRATTESE.

Girone F

2 ^a contro 5 ^a	VISCIANO FIESTA	CASAMARCIANO	NON GIOCASI (*)
3 ^a contro 4 ^a	FIESOLE	ABELLIUM 2012	“Europa” – Poggiomarino

(*) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la quinta classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificata al secondo turno dei play-off la società VISCIANO FIESTA.

Girone G

2 ^a contro 5 ^a	GESUALDO	Frigento ASD / Claudio Oliva Passo E.	(***)
3 ^a contro 4 ^a	PRATA P.U. 2010	Frigento ASD / Claudio Oliva Passo E.	Bosco Giardino – Prata Princ. Ultra

(***) in attesa dell’esito della gara di recupero Claudio Oliva Passo Eclano / Prata P.U. 2012, in programma domenica 27 maggio 2012.

Girone H

2 ^a contro 5 ^a	CHIUSANO	CANDIDA	“Valleverde” – Atripalda
3 ^a contro 4 ^a	SORBO SERPICO	VINCENZO NIGRO BAGNOLI I.	Pratola Serra

Girone I

2 ^a contro 5 ^a	AUDAX CERVINARA .10	PARCO AQUILONE	NON GIOCASI (*)
3 ^a contro 4 ^a	DINAMO SOLOFRA	REAL SIRIGNANO	“A. Gallucci” – Solofra

(*) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la quinta classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificata al secondo turno dei play-off la società AUDAX CERVINARA .10.

Girone L

2 ^a contro 5 ^a	ERCOLANESE	MANZONI	“R. Solaro” – Ercolano
3 ^a contro 4 ^a	PROTOPISANI SOCCER	REAL ROVIGLIANO 2009	“Caduti di Brema” – Barra – NA

Girone M

2 ^a contro 5 ^a	CARPINETO	REAL PALAZZO	NON GIOCASI (*)
3 ^a contro 4 ^a	PIANETA SPORT SARNO	S. VINCENZO UNITIS	“A. Viscardi” – Lavorate – Sarno

(*) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la quinta classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificata al secondo turno dei play-off la società CARPINETO.

Girone N

2 ^a contro 5 ^a	POLISPORTIVA IRNO.IT	ARSENAL 2007	NON GIOCASI (9)
3 ^a contro 4 ^a	HONVEED COPERCHIA	ANTESSANO CALCIO	NON GIOCASI (9)

(9) le gare innanzi indicate non saranno disputate in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la terza classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificata agli spareggi come seconda classificata del girone N la società POLISPORTIVA IRNO.IT.

Girone O

2 ^a contro 5 ^a	AMALFI	FI.PE.	“San Martino” – Vecite – Maiori
3 ^a contro 4 ^a	NUOVA SALERNO	UNITAS MOLINA	“R. Settembrino” – Fratte – Salerno

Girone P

2 ^a contro 5 ^a	AVERSANA SAN DIEGO	A.I.C.S. POSEIDON	NON GIOCASI (*)
3 ^a contro 4 ^a	RINASCITA FUORNI	PREPEZZANESE	NON GIOCASI (*)

(*) le gare innanzi indicate non saranno disputate in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la quinta classificata e tra la terza e la quarta classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificate al secondo turno dei play-off le società AVERSANA SAN DIEGO e RINASCITA FUORNI.

Girone Q

2 ^a contro 5 ^a	CONTRONE	Antica Taurania / Calabritto	NON GIOCASI (*)
3 ^a contro 4 ^a	AU.DAN. BELVEDERE	Antica Taurania / Calabritto	NON GIOCASI (*)

(*) le gare innanzi indicate non saranno disputate in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la quinta classificata e tra la terza e la quarta classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificate al secondo turno dei play-off le società CONTRONE ed AU.DAN. BELVEDERE.

Girone R

2 ^a contro 5 ^a	SAN PIETRO	LAURINO	NON GIOCASI (*)
3 ^a contro 4 ^a	REAL PALOMONTE	ATLETICO COSILINUM	NON GIOCASI (*)

(*) le gare innanzi indicate non saranno disputate in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la quinta classificata e tra la terza e la quarta classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificate al secondo turno dei play-off le società SAN PIETRO e REAL PALOMONTE.

Girone S

2 ^a contro 5 ^a	CERASO	ATLETIK	“S. Antonio” – CERASO
3 ^a contro 4 ^a	VALLO SCALO	VIBOVILLA NEW STARS	VALLO SCALO – CASAL VELINO

Per ognuna delle gare innanzi indicate, in caso di parità al termine della gara, **SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI DI QUINDICI MINUTI CIASCUNO, MA NON DEI TIRI DI RIGORE.**

Al termine dei tempi regolamentari e degli eventuali supplementari delle gare di cui innanzi, in caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*) a conclusione della stagione regolare.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti documenti della L.N.D.:

- **Comunicato Ufficiale n. 193** del 17 maggio u.s., relativo ai **risultati e provvedimenti disciplinari della prima giornata di gare del primo turno della fase nazionale del Torneo Juniores 2011/2012, riservato alle squadre vincitrici la fase regionale, ed al programma delle gare del 19 e 23 maggio 2012;**
- **Comunicato Ufficiale n. 195** del 21 maggio u.s., relativo ai **risultati e provvedimenti disciplinari della seconda giornata di gare del primo turno della fase nazionale del Torneo Juniores 2011/2012, riservato alle squadre vincitrici la fase regionale, ed al programma delle gare del 23 maggio 2012;**
- **Comunicato Ufficiale n. 201** del 22 maggio u.s., relativo alle **determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo della L.N.D. in ordine ai rapporti con l'A.I.A.C. (determinazione del premio di tesseramento 2011/2012 e facoltà di tesseramento di Tecnici abilitati, per le società partecipanti ai Campionati di Prima e di Seconda Categoria e per le squadre partecipanti ai Campionati Regionali Juniores; a decorrere dalla stagione sportiva 2012-2013, i Tecnici tesserati con società partecipanti ai Campionati di 1ª Categoria, di 2ª Categoria, di 3ª Categoria e al Campionato Regionale Juniores dovranno possedere lo speciale titolo abilitativo per "Allenatore Dilettante", che sarà conseguito attraverso la partecipazione a Corsi specifici indetti dal Settore Tecnico e organizzati in via esclusiva dai Comitati Regionali della L.N.D. 2012);**
- **Circolare n. 46** del 17 maggio u.s., relativa alla **Circolare CONI del 15 maggio u.s., in ordine a provvedimenti statali interessanti l'organizzazione sportiva (cinque per mille, norme procedurali per l'effettuazione dei controlli antidoping, ecc.).**

* * * * *

TESSERAMENTO "CALCIATORI GIOVANI"

Le variazioni di tesseramento relative ai **calciatori "giovani dilettanti"** (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) possono essere inoltrate, in deroga all'art. 39.1 delle N.O.I.F., **fino al 31 maggio 2012;**

- calciatori "non professionisti"

La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

Non è più possibile invece tesserare (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) i calciatori "non professionisti". Tale tesseramento era consentito fino al 31 marzo 2012.

* * * * *

CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO FEMMINILE **GARE DI PLAY-OFF**

Come preannunciato sul Comunicato Ufficiale n. 49 del 25 novembre 2011, la società seconda classificata del Campionato Regionale Femminile 2011/2012 sarà determinata attraverso gare di *play-off* tra le società in seconda, terza, quarta e quinta posizione di classifica al termine della stagione regolare. Come dal medesimo C.U. n. 49, **le gare di *play-off* avranno inizio dal 17 giugno 2012.**

Le modalità di svolgimento e di formazione della classifica finale sono conformi a quelle determinate per ogni singolo girone del Campionato Regionale di Eccellenza e pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 21 dell'8 settembre 2011 di questo C.R.

La società seconda classificata, determinata attraverso le gare di *play-off*, potrà produrre domanda di ammissione al Campionato Nazionale di Calcio Femminile Serie "A2" 2012/2013, nell'ipotesi di posti disponibili, come dal Comunicato Ufficiale n. 57 del 14 febbraio 2012 della Divisione Nazionale Femminile (consultabile sul Sito Internet www.lnd.it).

* * * * *

COPPA CAMPANIA DI CALCIO FEMMINILE 2011/2012

Venerdì 25 maggio 2012, alle ore 15.30, presso la sede del C.R. Campania, alla presenza delle società interessate (Centro Ester, Domina Neapolis Acerrana, Real Arienzo e Sport Napoli) che con la presente comunicazione si intendono formalmente invitate, si terrà il **sorteggio per determinare i due abbinamenti delle gare di semifinale della Coppa Campania Femminile 2011/2012.**

Le gare di semifinale si disputeranno mercoledì 6 giugno 2012, in campo neutro, scelto ad insindacabile giudizio del C.R. Campania.

La gara di finale sarà disputata mercoledì 13 giugno 2012.

Di seguito si riepilogano i risultati della fase di qualificazione:

GIRONE A:

CENTRO ESTER - NAPOLI DREAM TEAM

1ª GIORNATA = RIPOSO

2ª GIORNATA = NAPOLI DREAM TEAM – CENTRO ESTER = 1–13

3ª GIORNATA = CENTRO ESTER – NAPOLI DREAM TEAM = 5–0

CENTRO ESTER = PUNTI 6; NAPOLI DREAM TEAM = PUNTI 0

QUALIFICATA = **CENTRO ESTER**

GIRONE B:

DOMINA NEAPOLIS ACERRANA – PRO CALCIO DONNE – VIRTUS PARTENOPE

1ª GIORNATA = DOMINA NEAPOLIS ACERRANA – VIRTUS PARTENOPE = 3–0

2ª GIORNATA = PRO CALCIO DONNE – DOMINA NEAPOLIS ACERRANA = 0–8

3ª GIORNATA = VIRTUS PARTENOPE – PRO CALCIO DONNE = 3–1

DOMINA NEAPOLIS ACERRANA = PUNTI 6; VIRTUS PARTENOPE = PUNTI 3; PRO CALCIO DONNE = PUNTI 0

QUALIFICATA = **DOMINA NEAPOLIS ACERRANA**

GIRONE C:

PRATER CLUB NAPOLI – REAL ARIENZO

1ª GIORNATA = RIPOSO

2ª GIORNATA = REAL ARIENZO – PRATER CLUB NAPOLI = 5–1

3ª GIORNATA = PRATER CLUB NAPOLI – REAL ARIENZO = 1–4

REAL ARIENZO = PUNTI 6; PRATER CLUB NAPOLI = PUNTI 0

QUALIFICATA = **REAL ARIENZO**

GIRONE D:

FEMMINILE PONTECAGNANO – OASI S. ANASTASIA – SPORT NAPOLI

1ª GIORNATA = SPORT NAPOLI – FEMMINILE PONTECAGNANO = 8–0

2ª GIORNATA = OASI S. ANASTASIA – SPORT NAPOLI = 0–14

3ª GIORNATA = FEMMINILE PONTECAGNANO – OASI S. ANASTASIA = 2–3

SPORT NAPOLI = PUNTI 6; OASI S. ANASTASIA = PUNTI 3; FEMMINILE PONTECAGNANO = PUNTI 0

QUALIFICATA = **SPORT NAPOLI**

* * * * *

RECLAMI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME QUATTRO GIORNATE DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Si richiama l'attenzione delle società sul testo del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 110/A del 6 febbraio u.s., relativo all'**abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali della Lega Nazionale Dilettanti**, pubblicato in allegato al C.U. n. 74 del 9 febbraio u.s., di questo C.R.

Al riguardo, anche ad evitare il ripetersi di erronee interpretazioni, si specifica che le relative giornate di gara, anche residuali, sono le seguenti per i rispettivi Campionati:

PRIMA CATEGORIA

■ **30ª giornata**, in calendario il **27 maggio 2012**.

CALCIO FEMMINILE

■ **21ª giornata**, in calendario il **27 maggio 2012**;

■ **22ª giornata**, in calendario il **3 giugno 2012**.

CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C2

■ **22ª giornata**, in calendario il **26 maggio 2012**.

SCUOLA PERMANENTE DI FORMAZIONE DEI DIRIGENTI SPORTIVI **CORSI PER DIRIGENTI SPORTIVI 2011/2012**

INIZIO DEI CORSI

CASERTA: MARTEDÌ 24 APRILE 2012 (PROSECUZIONE IL MERCOLEDÌ)

NAPOLI: GIOVEDÌ 26 APRILE 2012

BENEVENTO: VENERDÌ 27 APRILE 2012

SALERNO: IN VIA DI PREVISIONE LUNEDÌ 4 GIUGNO 2012

In allegato al Comunicato Ufficiale n. 100 del 19 aprile u.s. sono stati pubblicati il modello d'iscrizione per i **Dirigenti** e per gli **studenti uditori**, relativi ai **Corsi di Benevento, Caserta e Napoli**.

Il modello d'iscrizione per i **Dirigenti** e per gli **studenti uditori**, relativi al **Corso di Salerno** ed il **Regolamento 2011/2012** saranno pubblicati sul Comunicato Ufficiale di giovedì 31 maggio p.v.

Gli innanzi indicati documenti sono, altresì, consultabili anche sul sito Internet del C.R. Campania – Settore Giovanile e Scolastico e delle Delegazioni Provinciali della F.I.G.C.

Di seguito, si riepiloga il calendario delle **dieci giornate**:

CORSO di BENEVENTO

presso l'Aula Magna della Facoltà di Scienze Economiche ed Aziendali dell'Università degli Studi del Sannio, in Benevento, via delle Puglie, n. 82, con il seguente calendario: ore 16.00 / 19.00 di venerdì 27 aprile (apertura del Corso); venerdì 4 – 11 – 18 – 25 maggio; venerdì 1 – 8 – 15 – 22 giugno; venerdì 29 giugno 2012 (chiusura del Corso);

CORSO di CASERTA

presso la sala *Maggiò* del Comitato Provinciale C.O.N.I., in Caserta, via Colombo, n. 50, con il seguente calendario: ore 15.30 / 18.30 di martedì 24 aprile (apertura del Corso); mercoledì 2 maggio; giovedì 10 maggio; mercoledì 16 – 23 – 30 maggio; mercoledì 6 – 13 – 20 giugno; mercoledì 27 giugno 2012 (chiusura del Corso);

CORSO di NAPOLI

presso l'aula A4 della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università "Federico II", in Napoli, all'edificio di via Nuova Marina n. 33, con il seguente calendario: ore 15.30 / 18.30 di giovedì 26 aprile (apertura del Corso); giovedì 3 – 10 – 17 – 24 – 31 maggio; giovedì 7 giugno; mercoledì 13 giugno; giovedì 21 giugno; giovedì 28 giugno 2012 (chiusura del Corso);

CORSO di SALERNO

presso l'Università degli Studi di Salerno sita in Fisciano (Salerno), alla strada provinciale, Ponte don Melillo, **IN VIA DI PREVISIONE** con il seguente calendario: ore 16.00 / 19.00 di lunedì 4 giugno (apertura del Corso); lunedì 11 – venerdì 15 – lunedì 18 – venerdì 22 – lunedì 25 – venerdì 29 giugno; lunedì 2 e venerdì 6 luglio; lunedì 9 luglio 2012 (chiusura del Corso).

* * * * *

CONTEMPORANEITÀ DELLE ULTIME QUATTRO GIORNATE DI GARA

Come per le scorse stagioni sportive, il C.R. Campania ha deliberato, ai fini del massimo rispetto possibile della regolarità dei singoli Campionati, nonché per la finalità di prevenzione di potenziali incidenti, che le gare delle ultime quattro giornate si disputino in **contemporaneità di orario**.

In ragione della nota carenza di campi sportivi, tale disposizione sarà circoscritta alle gare che abbiano rilevanza in prospettiva della promozione alle categorie superiori o della non retrocessione a quelle inferiori (con esclusione, dunque, del Campionato Regionale Juniores, anche in considerazione della peculiarità dei giorni di gara per essi consentiti).

L'indicata contemporaneità è decorsa o decorrerà dalle gare delle giornate di seguito indicate:

- **6 maggio u.s.**, per il Campionato di Prima Categoria;
- **13 maggio u.s.** per il Campionato Regionale Femminile.

Sul Comunicato Ufficiale, di conseguenza, le singole variazioni (in ordine al giorno, all'orario od al campo di gioco), disposte **d'ufficio** rispetto all'ordinario programma gare, saranno evidenziate in **neretto** e richiamate con il segno grafico del doppio asterisco (**), da leggere: **variazione d'ufficio, in base all'art. 26 del Regolamento della L.N.D.**

Nell'ipotesi di concomitanza (o di orari incompatibili tra loro) di due o più gare di categoria diversa sullo stesso campo, determinata dalle variazioni consequenziali a questa delibera, la gara o le gare di categoria inferiore, nel rispetto del richiamato principio di contemporaneità, saranno disputate, con onere di disponibilità comunque a carico della società ospitante, con i seguenti criteri di priorità:

- sul campo sportivo di ordinario utilizzo, con variazione dell'orario, compatibile con l'orario della gara di categoria superiore;
- su altro campo.

Nell'ipotesi di concomitanza di gare della stessa categoria, è riservata al Comitato la facoltà insindacabile di disporre, d'ufficio, la gara o le gare da disputare in orario diverso, o compatibile, o su altro campo.

Come dal C.U. n. 1 del 1° luglio 2011, le retrocessioni dai Campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria sono stabilite, per ogni girone, in numero di TRE. La facoltà, riservata al C.R. Campania sulla scelta degli orari, finalizzata alla **contemporaneità di disputa delle gare** (in ordine alle singole giornate, con riferimento ad ogni singolo girone e con eventuale frazionamento tra le gare per la promozione alla categoria superiore e quelle per la non retrocessione alla categoria inferiore), sarà riferita, alla prima posizione per la promozione alla categoria superiore ed alle ultime tre per la non retrocessione (per la Seconda Categoria all'ultima posizione); la facoltà di cui innanzi, in ragione dei **play-off e dei play-out nei Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria**, come dal C.U. n. 1 del 1° luglio 2011, è estesa alla **prima, seconda, terza, quarta e quinta posizione** per la rispettiva promozione al Campionato di Serie D, di Eccellenza, di Promozione e di Prima Categoria ed alla **quintultima, quartultima, terzultima, penultima ed ultima posizione** per la non retrocessione al rispettivo Campionato di Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria. Resta confermato che, per la non retrocessione dal Campionato di Seconda Categoria, si farà riferimento esclusivamente all'ultima posizione.

La scelta di cui innanzi rispetterà il criterio della maggioranza, tra gli orari definitivi delle gare interne delle società ospitanti interessate alle variazioni d'ufficio, in relazione alla specifica giornata di gare (a parità di condizioni tra orari antimeridiani – dalle ore 08.30 alle ore 12.30, verrà considerato unico orario ore 11.00 – ed orario federale, prevale la scelta dell'orario federale e tra la giornata di sabato o domenica, prevale la domenica).

Per gli effetti di cui al precedente capoverso, saranno considerati orari definitivi, per i Campionati di Eccellenza e Promozione, quelli pubblicati fino al Comunicato Ufficiale n. 87 del 15 marzo u.s. e per i Campionati di Prima e Seconda categoria, quelli pubblicati fino al Comunicato Ufficiale n. 100 del 19 aprile u.s.

Sul presente Comunicato Ufficiale sono pubblicati il programma delle gare di **sabato 26, domenica 27 maggio p.v.**, con le **variazioni d'ufficio** relative ai Campionati Prima Categoria e di Calcio Femminile a Undici.

Sono ovviamente escluse dalle disposizioni sulla contemporaneità, di cui al presente paragrafo, le gare in ordine alle quali intervenga un'ordinanza prefettizia, art. 7 bis della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (articolo introdotto con la Legge di conversione n. 88 del 24 aprile 2003), che di seguito si riporta integralmente:

art. 7-bis: Differimento o divieto di manifestazioni sportive

“Per urgenti e gravi necessità pubbliche connesso allo svolgimento di manifestazioni sportive, il Prefetto, al fine di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, può disporre, sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, integrato per la circostanza da rappresentanti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del CONI, il differimento dello svolgimento di manifestazioni sportive ad altra data ritenuta idonea ovvero, in situazioni connotate dalla permanenza del pericolo di grave turbativa, il divieto dello svolgimento di manifestazioni sportive per periodi ciascuno di durata non superiore ai trenta giorni.”

SOCIETÀ INATTIVE

Preso atto che le sottoindicate società, non iscritte al Campionato di competenza per la stagione sportiva 2011/2012, non hanno formalizzato alcuna richiesta di partecipazione a categorie inferiori, **sono dichiarate INATTIVE**:

933796	A.S.D.	DE CILLIS	di	NAPOLI
922213	A.S.D.	DE LIGUORI	di	ACERRA
920490	A.S.D.	DEGNI	di	TORRE DEL GRECO
931447	A.S.D.	ESTASI CALCIO A 5	di	MELITO DI NAPOLI
932067	A.S.D.	F. GRANDI SORRENTO	di	SORRENTO
933794	A.S.D.	FILANGIERI CALCIO A 5	di	CAVA DEI TIRRENI
935410	A.S.D.	GERARDO CINELLI	di	SANT'AGATA DEI GOTI
922211	A.S.D.	GRAZIANI	di	TORRE ANNUNZIATA
933793	A.S.D.	I.P.S.A.R. PAGANI	di	PAGANI
920484	A.S.D.	I.S.I.S. PITAGORA	di	TORRE ANNUNZIATA
933795	A.S.D.	I.T.T. F. GIOIA	di	AMALFI
933784	A.S.D.	IPIA M. BOSCO	di	ALIFE
933783	A.S.D.	IPSSART TEANO	di	TEANO
922219	A.S.D.	ISS MARCONI CALCIO A 5	di	VAIRANO PATENORA
922212		ITC V. DE FRANCHIS	di	PIEDIMONTE MATESE
932086	A.S.D.	ITCG V. BACHELET	di	SANTA MARIA A VICO
932069	APD.S.	LICEO ALFANO I	di	SALERNO
932081	A.S.D.	LICEO GINNASIO T. TASSO	di	SALERNO
933765	A.S.D.	SANTA CATERINA CALCIO	di	SALERNO
921735	A.S.D.	SPORTING SANGIUSEPPESE	di	SAN GIUSEPPE VESUVIANO
620822	A.S.	TALEA CALCIO A 5	di	AVELLINO
933792	A.S.D.	TERRA DI LAVORO	di	CASERTA

Di conseguenza, i/le calciatori/trici tesserati/e a favore della citata società sono svincolati/e d'ufficio, ai sensi dell'art. 110 N.O.I.F.

Inoltre, la società **A.S.D. REAL TEANO CALCIO di TEANO (matricola 920365)** è dichiarata inattiva limitatamente all'attività di Calcio a Cinque Femminile.

* * * * *

SERVIZIO DI COLLEGAMENTO TELEFONICO

NEGLI ORARI DELLE GARE

SERVIZIO DI PREVENZIONE

DI ASSENZE E/O RITARDI ARBITRALI

Anche per la corrente stagione sportiva è attivo (da sabato 10 / domenica 11 settembre 2011), presso il C.R. Campania, il **servizio di collegamento telefonico negli orari delle gare**, per le società partecipanti ai Campionati Regionali organizzati nell'ambito del C.R. Campania.

Il servizio sarà attivo, sulle utenze telefoniche del C.R. Campania, ogni giorno (anche feriale ed infrasettimanale) nel quale si disputeranno gare ufficiali (con eccezione, dunque, delle settimane di interruzione dell'attività), dal primo orario d'inizio delle gare (di domenica, dalle ore 8.30), fino ad un'ora dopo l'inizio ufficiale delle gare in programma ad orario federale.

Per ogni eventuale evenienza, sarà attivo anche il servizio fax (in entrata ed in uscita), anche su informale richiesta telefonica.

Il servizio è relativo, in via specifica, a quanto di seguito indicato:

- alla prevenzione – anche in sostituzione del **SERVIZIO PRONTO A.I.A.**, attivo nelle precedenti stagioni sportive – mediante interventi immediati, di assenze o ritardi dei direttori di gara e/o degli assistenti dell'arbitro (per i Campionati di Eccellenza e Promozione) e/o del secondo arbitro (per il Campionati di Calcio a Cinque – Serie C1);
- agli aspetti organizzativi (a titolo esemplificativo: disposizione di gara a porte chiuse, comunicata dagli Organi dell'ordine pubblico nella serata di sabato, o nella mattinata della domenica).

Il servizio in argomento è finalizzato esclusivamente (senza, dunque, alcuna possibilità di altro scopo, od obiettivo) a consentire alle società di comunicare, in via diretta e con assoluta sollecitudine, con gli uffici del C.R. Campania, ad esempio per **evitare la mancata disputa di gare ufficiali**, anche in relazione a fatti, od eventi, imprevisi od imprevedibili, che – senza l'attivazione del servizio in argomento – comporterebbero inevitabilmente la predetta, mancata disputa.

Sarà indispensabile, in via assoluta, la collaborazione dei dirigenti – sia delle società ospitanti, sia di quelle ospitate –, al fine di un'efficace realizzazione del servizio di collegamento telefonico.

Esso si articolerà come segue:

- 1) i Campionati di riferimento sono quelli innanzi indicati;
- 2) potrà essere contattata una qualsiasi delle utenze telefoniche del Comitato, anche per la segnalazione dell'assenza, o del ritardo, del direttore di gara e/o degli assistenti dell'arbitro (per i Campionati di Eccellenza e Promozione) e/o del secondo arbitro (per il Campionati di Calcio a Cinque – Serie C1);
- 3) per le segnalazioni, di cui al precedente n. 2), il Comitato potrà essere contattato **venticinque minuti prima dell'orario ufficiale d'inizio della gara**;
- 4) **non è assolutamente consentito utilizzare il servizio di collegamento telefonico in argomento per motivi che non siano connessi all'utilità diretta ed immediata delle società, in riferimento alle gare in programma nello stesso giorno.**

Con il **servizio di collegamento telefonico domenicale**, il C.R. Campania è certo di aver corrisposto ad una rilevante esigenza ed aspettativa delle società.

* * * * *

Recuperi

Di seguito, si pubblicano le gare di recupero che il C.R. Campania, nel rispetto della prescrizione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2011, pag. 78, ha disposto, come segue, per **DOMENICA 27 MAGGIO 2012**, con inizio alle **ore 16.30 (salvo diversa indicazione)**:

CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA

GIRONE D

SANTOMENNA

CALABRITTO

SANTOMENNA

GIRONE G

CLAUDIO OLIVA PASSO ECLANO

PRATA P.U. 2010

TRATTURO – GROTTAMINARDA

* * * * *

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE DEL 27 MAGGIO 2012

Di seguito si pubblica il programma delle gare in calendario nella giornata di gare di cui all'epigrafe, con il prospetto aggiornato dei campi di giuoco, orari e giorni:

- *gare di spareggio-promozione* del Campionato di Promozione e *play-off* di Calcio a 5 – Serie C2 (pubblicate nell'apposito, rispettivo paragrafo);
- trentesima giornata del Campionato di Prima Categoria;
- venticinquesima giornata del Campionato di Calcio Femminile;
- ventiseiesima giornata del Campionato di Calcio a Cinque Femminile – Serie C2.

Tutte le gare elencate si disputeranno **domenica 27 maggio 2012**, ad eccezione di quelle, a margine delle quali è stata apposta l'indicazione **SAB**, da leggere **sabato 26 maggio 2012**.

Le gare che, rispetto ai calendari pubblicati sui Comunicati Ufficiali precedenti, hanno subito variazioni (di campo di giuoco e/o orario e/o giorno) sono state **evidenziate in neretto**.

L'elencazione, di seguito pubblicata, ha valore di **comunicazione ufficiale**.

Eventuali, ulteriori avvisi (ad esempio, a mezzo telegramma), che questo Comitato Regionale potrà indirizzare alle società interessate alle variazioni, sono assolutamente facoltativi.

CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA – 30ª GIORNATA – Gare del 27/05/2012

GIRONE A

B.G.S. SAN MARCO EVANG. COMPRESORIO QUALIANESE DUGENTA JUNIOR SAN CIPRIANO 2005 MONDRAGONE CALCIO REAL AIROLA SAN NICOLA CALCIO 2009 TEVEROLA 1997	FIERAMOSCA RINASCITA ARPAIA 2009 COMPRES. MARIGLIANESE FIORENTE SPARANISE REAL GRAZZANISE BOYS MELITO CALCIO EUROPA SOCIAL CLUB VIRTUS CAIAZZO 2008	SAN MARCO EVANGELISTA "SANTO STEFANO" – QUALIANO DUGENTA SAN CIPRIANO D'AVERSA "F. LLI FALCO" – CARANO DI SESSA AURUNCA AIROLA "A. CLEMENTE" – SAN NICOLA LA STRADA ZONA A.S.I. – TEVEROLA	FED. SAB. FED. SAB. FED. SAB. FED. SAB. FED. SAB. FED. SAB. FED. SAB. FED. SAB.
--	---	--	---

GIRONE B

CASAVATORE CRAL FINCANTIERI STABIA REAL NOLA 2005 RINASCITA U.S. VICO RIONE TERRA VIRTUS OTTAVIANO VIRTUS PORTICI Riposa:	CIMITILE SPORTING NOLA ORATORIO DON GUANELLA SAN PIETRO NAPOLI SCAMPIA BOYS PIANURESE NAPOLI CLUB AFRAGOLESE SUMMA RIONALE TRIESTE	CASAVATORE "SCARFOGLIO" – AGNANO "SPORTING CLUB" – NOLA "A. SALLUSTRO" – CARBONARA DI NOLA "D. CONTE" – ARCO FELICE – POZZUOLI OTTAVIANO (a porte chiuse) "SAN CIRO" – PORTICI	11.00 DOM. 11.00 DOM. 11.00 DOM. (**) FED. SAB. FED. SAB. 11.00 DOM. (**) 11.00 DOM.
--	---	--	--

GIRONE C

CASTELFRANCI COMPRESORIO MISCANO FOGLIANISE FOOTBALL CLUB PAOLISI 992 MORCONE REAL AIRANO IRPINO SAN GIORGIO SPORTING GUARDIA	S. GIORGIO DEL SANNIO PATERNOPOLI FONTANAROSA A. FORTUNATO TELESIA UNITED MONTESARCHIO CERVINARA VITULANO ACLI SAVIGNANO	CASTELFRANCI "L. CUCCHI" – MONTECALVO IRPINO FOGLIANISE PAOLISI SOLOPACA "S. RENZULLI" – ARIANO IRPINO SAN GIORGIO LA MOLARA "SAN FILIPPO NERI" – GUARDIA SANFRAMONDI	FED. SAB. FED. SAB. FED. SAB. FED. SAB. FED. SAB. FED. SAB. FED. SAB. FED. SAB. (**)
--	---	--	---

GIRONE D

BISACCESI FALCHI ROSSI G. CAROTENUTO GERARDO DE CESARE GIUSEPPE SICONOLFI SEDNA SIRIGNANO 1963 SPORTING ATRIPALDA	S. AGATA IRPINA E. RENZULLI S. MICHELE TEORA ATERRANA NUSCO 75 LACEDONIA SCAMPITELLA SAN TOMMASO CALCIO	"A. SCOTECE" – BISACCIA "A. ROCA" – SAN TOMMASO DI AVELLINO MUGNANO DEL CARDINALE PRATA DI PRINCIPATO ULTRA "E. CHIRICO" – TEORA "SAN FELICE" – MONTORO INFERIORE "S. ANDREA APOSTOLO" – SIRIGNANO "VALLEVERDE" – ATRIPALDA	FED. SAB. FED. SAB. FED. SAB. FED. SAB. (**) FED. SAB. FED. SAB. FED. SAB. FED. SAB.
--	--	--	---

GIRONE E

ANTICA ALFATERNA ATLETICO JUVENTUDE STABIA BOSCHESI JUVE AGEROLINA JUVE PRO POGGIOMARINO PIETRO ABBATE RISTOR LETTERE F.C. SANTA MARIA LA CARITÀ	SAN GIOVANNI BATTISTA VIRTUS SANT'ANTONIO ABATE TORIA REAL BOSCHESI JUVENTUS BOSCOREALE SANGENNARESE SAN GIUSEPPE REAL MASSA	SAN MARZANO SUL SARNO "R. MENTI" – CASTELLAMMARE DI STABIA "V. POZZO" – BOSCOREALE "S. MATTEO" – AGEROLA "EUROPA" – POGGIOMARINO "P. Abbate – ex aura sport" – TORRE DEL GRECO LETTERE LETTERE	FED. SAB. FED. DOM. FED. SAB. 10.30 DOM. FED. SAB. FED. SAB. FED. SAB. 10.30 DOM. (**)
---	---	---	---

GIRONE F

ALFATERNA PIEDIMONTE ATLETICO PER NIENTE ATLETICO TORRIONE AUDAX SALERNO BRACIGLIANO CESARE ALFANO CAMPIGLIANO DON BOSCO ISIDORIANA ROCCHESE	CENTRO STORICO SALERNO LANCUSI LUSTRA RUFOLI SALERNUM MIRANDA OLYMPIC SALERNO SAN CIPRIANO TEMERARIA 1957	PIEDIMONTE DI NOCERA INFERIORE "R. SETTEMBRINO" – FRATTE – SALERNO prepezzano – giffoni sei casali "R. SETTEMBRINO" – FRATTE – SALERNO "D. SESSA" – CASTEL SAN GIORGIO "Zoccola" – FILETTA – SAN CIPRIANO PICENTINO 24 maggio 1999 – salerno "RAVASCHIERI FIESCHI" – ROCCAPEMONTI	FED. SAB. 18.30 SAB. FED. SAB. FED. SAB. FED. SAB. (**) FED. SAB. (**) FED. SAB. FED. SAB.
--	--	--	--

GIRONE G

ALFANESE ATLETICO PUGLIANO AULETTESE CALCIO 2000 ACERNO I LEONI PERSANO INDOMITA REAL PONTECAGNANO FAIANO REAL SANTA MARIA A VICO	BELLIZZI CALCIO PICCIOLA PRO COLLIANO SASSANO CALCIO OLIVETO CITRA 1975 SOCIA CALCIO PRO MARCELLINO CALCIO GREGORIANA	TORRE ORSAIA "S. Antonio da Padova" – MONTECORVINO PUG. NO "R. TIRI" – AULETTA "VILLAGGIO DEL FANCIULLO" – ACERNO BORGO SAN LAZZARO – SERRE "F.LLI CARDIELLO" – SANT'ARSENIO "23 GIUGNO 1978" – PONTECAGNANO FAIANO "G. TROISI" – GIFFONI VALLE PIANA	FED. DOM. FED. SAB. FED. SAB. FED. SAB. (**) FED. SAB. (**) FED. SAB. (**) FED. SAB. FED. SAB.
--	---	---	--

GIRONE H

ASCEA CENTOLA FUTURA HERAJON REAL TAVERNA SALENTO SCUOLA CALCIO SPES VIGOR CASTELLABATE	SAN MICHELE OLEVANO REAL AGROPOLI VATOLLA EVOLI CARDILE SANTA TERESA CILENTO CALCIO SANTARSENESE	MARINA DI ASCEA "F. RINALDI" – SALINE – PALINURO – CENTOLA "JACOLINA" – CELLE DI BULGHERIA "S. APADULA" – GROMOLA – CAPACCIO "SANT'ANNA" – BATTIPAGLIA "S. PEDRO" – SALENTO "SANTA MARIA DELLA SPERANZA" – BATTIPAGLIA PERDIFUMO	FED. DOM. FED. DOM. FED. DOM. FED. DOM. FED. DOM. FED. DOM. FED. DOM. FED. DOM. (**)
---	--	---	--

CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO FEMMINILE – 25ª Giornata – Gare del 27/05/2012

GIRONE A

CENTRO ESTER BARRA	SPORT NAPOLI	“CENTRO ESTER” – BARRA – NAPOLI	16.30	DOM.
DOMINA NEAPOLIS ACERRANA	VALDIANO CALCIO FEMM.	“D. IORIO” – CASALNUOVO DI NAPOLI	16.30	DOM.
NAPOLI CALCIO FEMM. E ALTRO	NAPOLI DREAM TEAM	“T. CHIOVATO” – BAIA – BACOLI	18.00	SAB.
PRATER CLUB NAPOLI	VIRTUS PARTENOPE	“PARTENOPE” – VIA SAN ROMUALDO – NAPOLI	10.30	DOM.
PRO CALCIO DONNE	OASI SANT’ANASTASIA	“O. BARASSI” – SECONDIGLIANO – NAPOLI	11.00	DOM.
REAL ARIENZO	FEMMINILE PONTECAGNANO	ARIENZO	16.30	DOM.
Riposa:	MERIDIANA			

CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C2 – 26ª Giornata – Gare del 27/05/2012

GIRONE A

ASCEA RED DEVILS	PRIMAVERA CAVESE	IES – VIA PORTA ROSA – ASCEA MARINA	18.00	DOM.
CENTRO ESTER	POLISPORTIVA TUFARA UNITA	CENTRO ESTER –VIA G.B.VELA – BARRA –NAPOLI	17.00	SAB.
DONNA SALERNITANA	PROGETTO NOLA 2008	C.S.Madonna del Rosario – MARICONDA – SALERNO	18.00	SAB.**
PARROCCHIA S.MARIA A MARE	OFFSIDESPORT GIRLS	DONNA GIULIA BOROLI – CASTELLABATE	18.00	SAB.**
SPORTING TEANO	ROYAL TEVEROLA	FEOLA – COLLINA S.ANTONIO - TEANO	18.00	SAB.**
Riposano:	ROBERTO GRIMALDI e	SESEIDUE AVERSA		

CAMPIONATO FEMMINILE JUNIORES – CALCIO A CINQUE – 5ª Giornata - Gare del 27/5/2012

GIRONE A

PRIMAVERA CAVESE	HIRPINIA ACADEMY	PALESTRA – S.LUCIA DI CAVA DE TIRRENI	18.00	LUN.
Riposa:	CERRETO SANNITA			

GIRONE B

FUTSAL NUCERIA FEMMINILE	PROGETTO NOLA 2008	ROSET BALL – VIA SANTACROCE – NOCERA INF.	17.00	SAB.
Riposa:	S.MAGNA GRAECIA			

UFFICIO CAMPI SPORTIVI

MODELLI PER LA RICHIESTA DI OMOLOGAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI UTILIZZATI

In allegato al presente Comunicato Ufficiale del quale costituiscono parte integrante sono pubblicati il modello per la richiesta di omologazione dell'impianto sportivo (sia di Calcio a Undici, sia di Calcio a Cinque), richiesta da effettuare nell'ipotesi che la vecchia omologazione sia di data antecedente i due anni.

CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA 2011/2012

CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA 2011/2012

CLASSIFICHE AGGIORNATE AL PRESENTE COMUNICATO UFFICIALE

Nella serata odierna, sul Sito Internet di questo C.R. (www.figc-campania.it), saranno pubblicate le classifiche dei Campionati Regionali 2011/2012 di cui all'epigrafe, aggiornate ai dati pubblicati sui Comunicati Ufficiali, compreso il presente.

RISULTATI GARE DEL 20 MAGGIO 2012

ECCELLENZA

GARE DEL 20 MAGGIO 2012

GIRONE A – PLAY-OFF			GIRONE B – PLAY-OFF		
GLADIATOR 1924	- VIRTUS CARANO A.S.D.	0 – 0	MONTECORVINO ROVELLA	- CITTÀ DEL LA CAVA 1932	2 – 3

PROMOZIONE

GARE DEL 20 MAGGIO 2012

GIRONE A – PLAY-OFF			GIRONE B – PLAY-OFF		
MIANO	- ATLETICO CASALNUOVO	1 – 2	MARILIUS VESUVIO	- S. VITO POSITANO	1 – 3

PRIMA CATEGORIA

GIRONE A - 14 Giornata - R			GIRONE B - 14 Giornata - R		
BOYS MELITO	- B.G.S. SAN MARCO EVANG.	5 – 1	BOYS PIANURESE	- VIRTUS PORTICI	2 – 1
CALCIO EUROPA SOCIAL CLUB	- REAL AIROLA	3 – 1	CIMITILE	- VIRTUS OTTAVIANO	3 – 1
COMPENSORIO MARIGLIANESE	- COMPENSORIO QUALIANESE	2 – 0	JUVE TERTULLIANO	- CASAVATORE	0 – 3
FIERAMOSCA	- DUGENTA	5 – 4	NAPOLI CLUB AFRAGOLESE	- RIONE TERRA	0 – 4
FIORANTE SPARANISE	- SAN NICOLA CALCIO 2009	2 – 1	ORATORIO DON GUANELLA	- SUMMA RIONALE TRIESTE	1 – 1
REAL GRAZZANISE	- TEVEROLA 1997	1 – 3	SAN PIETRO NAPOLI	- CRAL FINCANTIERI STABIA	9 – 2
RINASCITA ARPAIA 2009	- MONDRAGONE CALCIO	0 – 3	SCAMPIA	- RINASCITA U.S. VICO	1 – 2
VIRTUS CAIAZZO 2008	- JUNIOR SAN CIPRIANO 2005	1 – 0	SPORTING NOLA	- REAL NOLA 2005	3 – 1

GIRONE C - 14 Giornata – R			GIRONE D - 14 Giornata – R		
ACLI SAVIGNANO	- COMPENSORIO MISCANO	1 – 2	ATERRANA	- SIRIGNANO 1963	4 – 0
CERVINARA	- FOGLIANISE	4 – 0	E. RENZULLI S. MICHELE	- G. CAROTENUTO	0 – 2
FONTANAROSA A. FORTUNATO	- SAN GIORGIO	6 – 1	LACEDONIA	- S.S. GIUSEPPE SICONOLFI	4 – 1
MONTESARCHIO	- SPORTING GUARDIA	4 – 0	NUSCO 75	- SPORTING ATRIPALDA	1 – 1
PATERNOPOLI	- FOOTBALL CLUB PAOLISI 992	1 – 2	S. AGATA IRPINA	- SEDNA	3 – 0
S. GIORGIO DEL SANNIO	- MORCONE	1 – 3	SAN TOMMASO CALCIO	- FALCHI ROSSI	7 – 2
TELESIA UNITED	- REAL ARIANO IRPINO	0 – 1	SCAMPITELLA	- BISACCESE	3 – 2
VITULANO	- CASTELFRANCI	4 – 2	TEORA	- GERARDO DE CESARE	RINV

GIRONE E - 14 Giornata – R			GIRONE F - 14 Giornata – R		
JUVENTUS BOSCOREALE	- ATLETICO JUVENTUDE STABIA	3 – 1	CENTRO STORICO SALERNO	- ATLETICO PER NIENTE	1 – 1
REAL BOSCHESE	- ANTICA ALFATERNA	1 – 1	LANCUSI	- BRACIGLIANO	3 – 0
REAL MASSA	- RISTOR LETTERE F.C.	3 – 2	LUSTRA	- CESARE ALFANO CAMPIGLIANO	2 – 3
S. GIOVANNI BATTISTA	- PIETRO ABBATE	2 – 2	MIRANDA	- ROCCHESI	0 – 1
S. GIUSEPPE	- JUVE PRO POGGIOMARINO	2 – 6	OLYMPIC SALERNO	- ATLETICO TORRIONE	2 – 0
SANGENNARESE	- BOSCHESE	2 – 2	RUFOLI	- DON BOSCO ISIDORIANA	3 – 1
TORIA	- SANTA MARIA LA CARITA	2 – 1	S. CIPRIANO TEMERARIA 1957	- ALFATERNA PIEDIMONTE	2 – 1
VIRTUS S. ANTONIO ABATE	- JUVE AGEROLINA	2 – 2	SALERNUM	- AUDAX SALERNO	3 – 3

GIRONE G - 14 Giornata – R			GIRONE H - 14 Giornata – R		
BELLIZZI CALCIO	- I LEONI PERSANO	1 – 0	CARDILE	- ASCEA	1 – 4
GREGORIANA	- INDOMITA	2 – 5	CILENTO CALCIO	- SALENTO	3 – 0
OLIVETO CITRA 1975	- REAL PONTECAGNANO FAIANO	0 – 4	EVOLI	- SCUOLA CALCIO SPES	0 – 1
PICCIOLA	- ALFANESE	3 – 0	REAL AGROPOLI	- REAL TAVERNA	3 – 1
PRO COLLIANO	- ATLETICO PUGLIANO	3 – 0	SAN MICHELE OLEVANO	- HERAJON	2 – 3
PRO MARCELLINO CALCIO	- REAL SANTA MARIA A VICO	3 – 0	SANTA TERESA	- VIGOR CASTELLABATE	0 – 3
SASSANO CALCIO	- AULETTESE	9 – 1	SANTARSENENSE	- FUTURA	1 – 0
SOCIA CALCIO	- CALCIO 2000 ACERNO	3 – 0	VATOLLA	- CENTOLA	5 – 2

Ritardo recuperi del 25 aprile 2012			Ritardo del 6 maggio 2012		
JUVE AGEROLINA	- ATLETICO JUVENTUDE STABIA	6 – 1	BISACCESE	- S.S. GIUSEPPE SICONOLFI	3 – 1

Ritardi del 13 maggio 2012		
REAL ARIANO IRPINO	- PATERNOPOLI	3 – 0
ALFATERNA PIEDIMONTE	- MIRANDA	2 – 2
ATLETICO TORRIONE	- RUFOLI	0 – 1

Recupero del 16 maggio 2012		
INDOMITA	- BELLIZZI CALCIO	2 – 1

COPPA CAMPANIA DI SECONDA CATEGORIA

GARA DI FINALE REGIONALE DEL 17/5/2012

FORZA E CORAGGIO BN	- REAL PALOMONTE	1 - 0
---------------------	------------------	-------

SECONDA CATEGORIA

GIRONE A - 13 Giornata - R

BAYERN CAMIGLIANO	- SPORTING MADDALONI	7 - 4
CARINOLA	- JUVE MONDRAGONE	4 - 2
CASALE DI TEANO	- REAL TEANO CALCIO	2 - 1
PIETRAMELARA	- FULGOR TIMENDA PIGNATARO	4 - 0
REAL FORMICOLA	- RINASCITA SANNICOLESE	0 - 1
REAL PIEDIMONTE CALCIO	- CASTEL DI SASSO	2 - 1

GIRONE B - 13 Giornata - R

AZZURRA NAPOLI	- UOMO NUOVO NAPOLI	0 - 3	D
BOYS FONTANELLE	- REAL CANCELLO ARNONE	3 - 0	D
DON PEPPE DIANA	- TURTLES CASAPESENNA	1 - 0	
SANTA MARIA A VICO	- VIRTUS TALANICO	2 - 5	
SPORTING VITULAZIO	- RISCATTO FRATTESE	2 - 0	

GIRONE C - 13 Giornata - R

AIROLA	- SAMNIUM FAICCHIO	2 - 2
ALVIGNANELLESE	- REAL CAMPOLI	3 - 1
CALVI	- AMOROSI	5 - 1
CLUB AMICI DI LUZZANO	- MELIZZANO CALCIO	1 - 1
FAICCHIO	- CALCIO PUGLIANELLO	1 - 4
SAN SALVATORE TELESINO	- REAL FRASSO	3 - 4
VIRTUS GOTI 97	- POL. MOIANO 2004	5 - 0

GIRONE D - 13 Giornata - R

APOLLOSA	- REAL BENEVENTO CALCIO	2 - 3
CALCIO COLLE SANNITA	- PESCO SANNITA	3 - 1
CLUB PONTE 98	- SPORTING PIETRELCINA	1 - 2
FARNETUM	- MOLINARA	3 - 0
FOIANO	- FORZA E CORAGGIO	1 - 2
JUVENTINA CIRCELLO	- S. GIOVANNI DI S. GIORGIO	5 - 2
PADULI	- REAL APICE	3 - 0

GIRONE E - 13 Giornata - R

AGNANO	- RINASCITA BARRESE	4 - 1
CERCOLA CALCIO	- RINASCITA SANGIOVANNESE	NP
CIRGOMME SPORTING CLUB	- PIEDIGROTTA	4 - 5
MAS QUE UN CLUB	- VIRTUS SANT ANASTASIA	2 - 0
MONTERUSCELLO	- CHIAJA ROBORIS	4 - 1
NUOVA POL. FRATTESE	- BRUSCIANESE CLUB AZZURRO	3 - 1
SOCCAVO CALCIO	- CHIAIANO	4 - 1

GIRONE F - 13 Giornata - R

ABELLIUM 2010	- SPERONE	7 - 1
BOYS PIAZZOLLA	- VISCIANO FIESTA	1 - 3
CASAMARCIANO	- JUVENES SCISCIANO	1 - 2
FIESOLE	- DOMICELLA	4 - 0
MIRACOLI CALCIO	- IL MANDAMENTO	5 - 2
SPORTING GRIFO CAMPANIA	- REALITY PIAZZOLLA	4 - 2

GIRONE G - 13 Giornata - R

GRAVIT WALTER LANDI	- BONITO	4 - 0
PRATA P.U. 2010	- LIBERATORE BULZARIELLO	0 - 0
REAL STURNO	- CLAUDIO OLIVA PASSOECLANO	0 - 2
VALLATESE	- FRIGENTO A.S.D.	1 - 3
VALLESACCARDA	- REAL CASALBORE 08	3 - 1
VILLANOVA 2006	- GESUALDO	2 - 3

GIRONE H - 13 Giornata - R

ATLETICO SAN POTITO ULTRA	- CAPOSELE	NP	R
CHIUSANO	- SALZA IRPINA	1 - 1	
POLISPORTIVA CALITRI	- SORBO SERPICO	2 - 2	
VINCENZO NIGRO BAGNOLIIRP	- SANT ANDREA DI CONZA	1 - 1	
VIRTUS CONZA	- MONTEMARANO	6 - 4	
VOLTURARA TERMINIO	- DINAMO MONTEVERDE	4 - 1	

GIRONE I - 13 Giornata - R

AMERICO CANONICO	- IL PAESE BELLIZZI IRPINO	3 - 1
CASTELLANA CALCIO	- DINAMO SOLOFRA	2 - 3
GALLUCCESE CALCIO	- ANIELLO SGAMBATI	3 - 2
MONTEFORTE	- DE APOTHEKER	1 - 1
PARCO AQUILONE	- AUDAX CERVINARA .10	5 - 5
REAL PIETRASTORNINA	- KARMA	3 - 0

GIRONE L - 13 Giornata - R

ATLETIC S. MARIA LA CARITA	- LETTERE	0 - 2
ATLETICO PORTICI 2009	- MILLENIUM BELLAVISTA S.C.	6 - 0
C. DI Q. LEOPARDI CALCIO	- CAPRESE	3 - 0
ERCOLANESE	- MANZONI	5 - 1
PROTOPISANI SOCCER	- STABIA FRIENDS	5 - 1
REAL ROVIGLIANO 2009	- PIANO PIZZERIA LUCIA	9 - 0

GIRONE M - 13 Giornata - R

CARPINETO	- REAL SOCCER	4 - 0
EPISCOPIO 2008	- S. VINCENZO UNITIS	1 - 1
FERROVIA CALCIO SCAFATI	- PIANETA SPORT SARNO	4 - 3
FUTURANSA NOCERA 2006	- CASATORI CALCIO	5 - 3
PIANESI CALCIO	- SCAFATESE CALCIO SRL	0 - 6
REAL PALAZZO	- REAL S. EGIDIO	2 - 1

GIRONE N - 13 Giornata - R

ALBA CAVESE	- POLISPORTIVA IRNO.IT	0 - 2
CAPRIGLIA SA	- ARSENAL 2007	6 - 7
PANDOLA 2010	- FISCIANO	6 - 1
VALLE 2005	- ANTESSANO CALCIO	3 - 3
VILLA	- CAVA 2000	3 - 0
VIS MONTORESE 1978	- HONVEED COPERCHIA	1 - 3

GIRONE O - 13 Giornata - R

AMALFI	- NUOVA SALERNO	3 - 0
CLUB MANLIO DI MASI	- LA MENNOLA	1 - 2
PAOLO MASULLO F.C.	- FI. PE	0 - 2
SANTA MARGHERITA	- DRAGONEA CALCIO	1 - 2
UNITAS MOLINA	- SPORTING BARONISSI	5 - 2
VIA MERCANTI SALERNO ASD	- CLUB GIOVENTU TRAMONTI 85	0 - 5

GIRONE P - 13 Giornata - R

CAFASSO	- A.I.C.S. POSEIDON	5 - 2
FOOTBALL CLUB CHIEVE	- OLIMPIA BATTIPAGLIA	0 - 0
GIUNGANO	- RINASCITA FUORNI	2 - 8
PONTECAGNANO A.S.D.	- OLEVANESE ARIANO	1 - 2
S. ANNA	- AVERSANA SAN DIEGO	0 - 4
VIRTUS FORTITUDO	- S. TECLA TERME	0 - 3

GIRONE Q - 13 Giornata - R

ANTICA TAURANIA CALCIO A5	- VALSELE	3 - 0
AU.DAN. BELVEDERE	- M.C. REAL COLLIANO 2009	8 - 2
CAGGIANESE	- CONTRONE	2 - 3
E.F. PORTOFINO CLUB	- CORYLETUM	3 - 0
MACCHIA	- FELITTO	3 - 0
REAL STELLA BATTIPAGLIA	- SANTOMENNA	4 - 3

GIRONE R - 13 Giornata - R

ARCI POSTIGLIONE	- BUONABITACOLO SOCCER	3 - 6
ATLETICO COSILINUM	- VILLA S. NICOLA	10 - 0
CONTURSI TERME 1929	- MAGORNO	6 - 0
GAETANO ROMANELLI	- REAL PALOMONTE	3 - 0
MONTESANO 2006	- REAL CONTURSI TERME	6 - 0
PRO TEGGIANO	- PRO ATENA CALCIO	3 - 1
SAN PIETRO	- LAURINO	2 - 0

GIRONE S - 13 Giornata – R			
CERASO	- VIBOVILLA NEW STARS 2008	0 – 0	R
DOPOLAVORO FERROVIARIO	- POL. S. MARIA	NP	
LICUSATI ITALO CAMMARANO	- PIXOUS 2002	2 – 1	
PRIMULA	- CASTELNUOVO CILENTO	2 – 3	
REAL PERDIFUMO 2008	- STIO CILENTO	2 – 2	
VALLO SCALO	- NOVI VELIA	2 – 1	

Ritardi del 22 aprile 2012			
SPORTING GRIFO CAMPANIA	- FIESOLE	NP	R

GIRONE A – Recuperi del 25 aprile 2012			
FULGOR TIMENDA PIGNATARO	- BAIA DOMIZIA CELLOLE	3 – 3	
PIETRAMELARA	- CASALE DI TEANO	3 – 0	

GIRONE C – Recuperi del 25 aprile 2012			
CALVI	- SAN SALVATORE TELESINO	2 – 0	

GIRONE D – Recuperi del 25 aprile 2012			
REAL APICE	- CLUB PONTE 98	1 – 1	
FOIANO	- SPORTING PIETRELCINA	1 – 0	

Ritardi del 29 aprile 2012			
CALVI	- POL. MOIANO 2004	3 – 1	
REAL FRASSO	- VIRTUS GOTI 97	0 – 3	
VISCIANO FIESTA	- ABELLIUM 2010	2 – 1	

Ritardi del 29 aprile 2012			
AUDAX CERVINARA .10	- IL PAESE BELLIZZI IRPINO	NP	R
DRAGONEA CALCIO	- AMALFI	0 – 1	

Ritardo Recuperi del 2 maggio 2012			
REAL TEANO CALCIO	- SPORTING MADDALONI	0 – 3	

Ritardo Recuperi del 2 maggio 2012			
DRAGONEA CALCIO	- NUOVA SALERNO	0 – 3	

Ritardi del 6 maggio 2012			
FOIANO	- S. GIOVANNI DI S. GIORGIO	NP	R
SOCCAVO CALCIO	- CHIAJA ROBORIS	0 – 1	
VALLATESE	- REAL CASALBORE 08	2 – 0	

Ritardi del 6 maggio 2012			
VALLESACCARDA	- LIBERATORE BULZARIELLO	NP	R
ATLETICO PORTICI 2009	- ATLETIC S. MARIA LA CARITA	8 – 0	
PROTOPISANI SOCCER	- LETTERE	2 – 0	

Ritardi del 13 maggio 2012			
MOLINARA	- CALCIO COLLE SANNITA	1 – 2	
GESUALDO	- VALLATESE	7 – 0	
LIBERATORE BULZARIELLO	- REAL STURNO	3 – 0	
DINAMO MONTEVERDE	- VINCENZO NIGRO BAGNOLIIRP	1 – 0	

Ritardi del 13 maggio 2012			
DE APOTHEKER	- PARCO AQUILONE	3 – 1	
IL PAESE BELLIZZI IRPINO	- REAL SIRIGNANO	3 – 2	
SANTOMENNA	- CALABRITTO	RINV	
PRO ATENA CALCIO	- ATLETICO COSILINUM	1 – 0	

Recuperi del 16 maggio 2012			
CASTEL DI SASSO	- CASALE DI TEANO	2 – 3	
FULGOR TIMENDA PIGNATARO	- REAL PIEDIMONTE CALCIO	3 – 4	
FUTURANSA NOCERA 2006	- REAL S. EGIDIO	2 – 0	

COPPA CAMPANIA FEMMINILE

Ritardo gare del 9 maggio 2012			
FEMMINILE PONTECAGNANO	- OASI S. ANASTASIA	NP	R

REGIONALE FEMMINILE

GIRONE A - 11 Giornata – R			
MERIDIANA	- NAPOLICALCIO FEMM. E ALTRO	0 – 13	
NAPOLI DREAM TEAM	- PRO CALCIO DONNE	2 – 1	
OASI S. ANASTASIA	- PRATER CLUB NAPOLI	1 – 1	
SPORT NAPOLI	- FEMMINILE PONTECAGNANO	5 – 0	
VALDIANO CALCIO FEMMINILE	- CENTRO ESTER	0 – 11	
VIRTUS PARTENOPE	- DOMINA NEAPOLIS ACERRANA	2 – 6	

CALCIO a 5 SERIE C2

GARE DEL 19 MAGGIO 2012

GIRONE A – PLAY-OFF			
MALEVENTUM	- ATLETICO MARCIANISE	6 – 5	

GIRONE B – PLAY-OFF			
SAN MARCO 2006	- FUTSAL POMIGLIANO	7 – 3	

CALCIO A CINQUE SERIE D

GIRONE A - 11 Giornata – R

BORGIO FIVE SOCCER	- TUORO ADISS	6 – 1	
FOLGORE SAN VINCENZO	- VIRTUS MONDRAGONE	9 – 5	
FUTSAL CAPODRISE	- REAL CASERTASU	13 – 1	
PEZZOTTESE FUTSAL 2004	- VOLTURNO FUTSAL	2 – 4	
SAN MARTINO BREZZA	- TAB CASAGIOVE CALCIO	4 – 2	

GIRONE B - 11 Giornata – R

AZTECA DRAGONI	- PIETRAROJA FIVE SOCCER	12 – 6	
CLUB GIALLOROSSI SPATOLA	- SCARPASCIOT	7 – 9	
CUSANO CALCIO	- FUTSAL CASALDUNESE	10 – 7	
LIBERTAS CERRETO	- LIMATOLA	4 – 4	
REAL FRASSO	- FUTSAL PIETRAMELARA	10 – 6	
VIRTUS TELESE CALCIO A 5	- SPORTING SOLOPACA CALCIO5	2 – 4	

GIRONE C - 11 Giornata – R

ALFREDO IBELLI G.I.	- DYNAMO CILLO	6 – 0	D
EPITAFFIO CALCIO A 5	- STREGONI FIVE SOCCER	2 – 6	
L ARCA FUTSAL	- LAUSDOMINI 2010	10 – 1	
MC5	- CAMPANA FUTSAL CLUB	7 – 5	
SAN NAZZARO	- LE DUE TORRI MADDALONI C5	5 – 5	
VIRTUS CICCIANO	- SAN FELICE A CANCELLO C5	12 – 5	

GIRONE D - 11 Giornata – R

BACOLI	- REAL CAIVANESE FUTSAL	2 – 15	
FOOTBALL CLUB PROCIDA	- FARISEI	6 – 0	D
JUNIOR DOMITIA	- REAL AMICIZIA	6 – 3	
MUMBAR POZZUOLI A.S.D.	- COPS SOCCER CLUB	2 – 0	
VIRTUS ISCHIA CALCIO A 5	- SOCCER VOMERO VIP CLUB	1 – 0	

GIRONE E - 11 Giornata – R

CASORIA C5 AUREA CASH	- ATLETICO POMIGLIANO	6 – 4	
CERCO LA MILLENNIO	- PARCO CITTA	7 – 4	
CLUB PARADISO ACERRA	- OLIMPIA CAPRI C. PECORARO	6 – 0	
FUTSAL OPLONTI	- FOX SAN GIORGIO C5	7 – 4	
LIONS FOOTBALL CERCOLA	- MARIANO KELLER	11 – 10	

GIRONE F - 11 Giornata – R

AGOSTINO LETTIERI	- SANT ANDREA FUTSAL	6 – 0	
ANTONIO SPIRITO	- VALLE C5 ORAZIO MONTORO	6 – 11	
CITTA DI ARIANO	- AGRIVESUVIO FONTENOVELLA	6 – 0	
DAMBROSIO G. PONTEROMITO	- ORATORIO SAN DOMENICO	1 – 5	
GIOVENTU CALCIO ARIANO	- GRUP. AMATORIALE PALAZZISI	5 – 10	

GIRONE G - 11 Giornata – R

DALMATIA FUTSAL CENTER	- ATLETICO SAN MARZANO C5	3 – 2	
FUTSAL ROTA	- LABS 360 SAN PIETRO	6 – 4	
REGHINNA MINOR	- SPORTING CLUB SAN MATTEO	7 – 2	
SAMMARITANA CALCIO A 5	- REAL SANGIUSEPPE	3 – 4	
SPORTING NOCERA C5	- REAL BIVIO PRATOLE	4 – 5	
SPORTING SCAFATI C5	- GOLDEN TEAM	10 – 3	

GIRONE H - 11 Giornata – R

ATLETICO EOL C5 EBOLI	- REAL SALA C5	5 – 9	
REAL BELVEDEREBATTIPAGLIA	- FOOTBALL MAGICA PROMOTION	2 – 3	
REAL CAMPAGNA CALCIO A5	- SPORT ZONE	5 – 7	
SAN GREGORIO	- TORTORELLA CALCIO A 5	6 – 2	

Ritardo del 6 maggio 2012

REAL CAMPAGNA CALCIO A5	- REAL CASELLE 97	6 – 0	
-------------------------	-------------------	-------	--

Ritardi del 13 maggio 2012

FUTSAL CASALDUNESE	- CLUB GIALLOROSSI SPATOLA	6 – 9	
FUTSAL PIETRAMELARA	- LIBERTAS CERRETO	3 – 8	

Ritardi del 13 maggio 2012

STREGONI FIVE SOCCER	- ALFREDO IBELLI G.I.	5 – 4	
FOX SAN GIORGIO C5	- FCS FUTSAL CASALNUOVO	3 – 5	

Recupero del 16 maggio 2012

FARISEI	- COPS SOCCER CLUB	0 – 6	
---------	--------------------	-------	--

COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 JUNIORES

Gare del 20 maggio 2012

FUTSAL AFRAGOLA 2004	- TRILEM NAPOLI WONDER LINE	6 – 0	D
SAN GREGORIO	- NAPOLI CALCIO A 5	20.5.12	
UNITED COLOURS OF FUTSAL	- REAL S. ERASMO C5	16 – 3	

Ritardo del 13 maggio 2012

REAL S. ERASMO C5	- SAN GREGORIO	3 – 7	
-------------------	----------------	-------	--

CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C2

GIRONE A - 12 Giornata – R

OFFSIDESPOT GIRL	- CENTRO ESTER	3 – 2	
POLISPORTIVA TUFARA UNITA	- ASCEA RED DEVILS	6 – 0	
PRIMAVERA CAVESE	- ROBERTO GRIMALDI	7 – 4	
PROGETTO NOLA 2008	- SEISEIDUE AVERSAFEMMINILE	5 – 1	
ROYAL TEVEROLA	- PARROCCHIA S.MARIA A MARE	4 – 10	

Gara del 13 maggio 2012

DONNA SALERNITANA	- PRIMAVERA CAVESE	23.5.12	
-------------------	--------------------	---------	--

CALCIO A 5 FEMMINILE JUNIORES

Gare del 20 maggio 2012

CERRETO SANNITA	- PRIMAVERA CAVESE	1 – 5	
PROGETTO NOLA 2008	- S. MAGNA GRAECIA	2 – 6	

Ritardo del 13 maggio 2012

HIRPINIA ACADEMY	- CERRETO SANNITA	13 – 1	
------------------	-------------------	--------	--

COMUNICAZIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

In ordine a reclami pendenti presso questo Ufficio, domani, venerdì 25 maggio 2012, su apposito Comunicato Ufficiale saranno pubblicate le delibere del Giudice Sportivo Territoriale.

GIUSTIZIA SPORTIVA

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Gaetano Annella, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Gianfranco Costa, nella seduta del 22/5/2012, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA

GARE DI PLAY-OFF DEL 20 – 21/ 5/2012

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MANZI CIRO	(CITTA DE LA CAVA 1394)	TRANFA CLAUDIO	(CITTA DE LA CAVA 1394)
RODIO GIANMARCO	(MONTECORVINO ROVELLA)		

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II INFR

DE ROSA ROSARIO	(CITTA DE LA CAVA 1394)	LORDI SABATINO	(CITTA DE LA CAVA 1394)
VITAGLIANO GIUSEPPE SALV	(CITTA DE LA CAVA 1394)	CORREALE CRISTOFORO	(VIRTUS CARANO A.S.D.)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

BALZAMO CARLO	(CITTA DE LA CAVA 1394)	MOCCIA GIANNI	(CITTA DE LA CAVA 1394)
ARIETANO SALVATORE	(GLADIATOR 1924)	RUSSO GIULIO	(GLADIATOR 1924)
FIORILLO ANTONIO	(MONTECORVINO ROVELLA)	RUOCCO VINCENZO	(MONTECORVINO ROVELLA)
BIANCOLINO FELICE	(VIRTUS CARANO A.S.D.)	FERRAIOLI ALFONSO	(VIRTUS CARANO A.S.D.)

GARE DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE

GARE DI PLAY-OFF DEL 20/ 5/2012

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 120,00 MIANO

al 20° del II tempo, proprio sostenitore colpiva con una piccola pietra un calciatore della squadra ospite alla schiena; inoltre, propri sostenitori, al 42° del secondo tempo venivano a contatto con la tifoseria della squadra ospite, provocando la momentanea sospensione dell'incontro (Rapporti A. e C.C.).

Euro 60,00 ATLETICO CASALNUOVO

propri sostenitori, al 42° del II tempo, venivano a contatto con la tifoseria locale, provocando la momentanea sospensione della gara.

Euro 60,00 MARILIUS VESUVIO

propri sostenitori, in due diverse occasioni, lanciavano all'indirizzo dell'Arbitro, senza però colpirlo, due bottigliette d'acqua (Rapporti A. e C.C.).

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 3/ 6/2012

PEDONE PIETRO (MIANO)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE

ACCONCIO OSVALDO (MIANO)

tentava di scavalcare la rete di recinzione per portarsi nel settore occupato dai sostenitori della squadra ospite; dopo l'espulsione, pervicacemente, da altro accesso, raggiungeva nuovamente il predetto settore, ma veniva fermato dalle FF.OO.; a fine gara, reiterava ancora una volta tale condotta (Rapporti A. e C.C.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PANICO SERGIO (MARILIUS VESUVIO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE

ATTORE LUIGI (MIANO)

al termine della prima frazione di giuoco, non visto dall'Arbitro, colpiva con una testata un calciatore avversario (Rapporto C.C.).

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II INFR

ESPOSITO FELICE (MARILIUS VESUVIO)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

ALIPRANDI DOMENICO (ATLETICO CASALNUOVO)

MARINO VALERIO (MARILIUS VESUVIO)

VITALE ERNESTO (MARILIUS VESUVIO)

D ANDREA SALVATORE (MIANO)

GRANATA RAFFAELE (MIANO)

D ALESIO MARCO (S. VITO POSITANO)

DE SIMONE DARIO (S. VITO POSITANO)

CACCAVALE LUIGI (ATLETICO CASALNUOVO)

PICCOLO LUIGI (MARILIUS VESUVIO)

ATTORE LUIGI (MIANO)

FIORENZANO GENNARO (MIANO)

MASTURZO VINCENZO (MIANO)

D AURIA SALVATORE CIRO (S. VITO POSITANO)

GIORDANO ALFONSO (S. VITO POSITANO)

GARE DI PLAY-OUT DEL 13/ 5/2012

(Provvedimenti disciplinari non pubblicati sul Comunicato Ufficiale di giovedì 17 maggio u.s.)

A CARICO DI ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

GIORDANO GERARDO (VALENTINO MAZZOLA)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

COPPOLA ANDREA (VALENTINO MAZZOLA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RISI GIOVANNI (VALENTINO MAZZOLA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

FALCONE ALESSANDRO (VALENTINO MAZZOLA)

RISI GIOVANNI

(VALENTINO MAZZOLA)

GARE DEL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

RECLAMO EVOLI – GARA CENTOLA / EVOLI DEL 11/3/2012

Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 87 del 15.3.12, pag. 2103, letto il reclamo ritualmente proposto e preannunciato, visto il referto arbitrale nonché l'allegato allo stesso ed acquisiti ulteriori informazioni presso l'Ufficio Tesseramento, rileva i motivi di doglianza sollevati dalla reclamante, sono infondati e pertanto meritevoli di rigetto. La reclamante si duole che l'arbitro, nonostante avesse allontanato l'assistente di parte, non avesse poi provveduto alla rituale sostituzione, incorrendo nel cosiddetto "errore tecnico"; con un secondo punto di doglianza lamenta altresì l'irregolarità della posizione di alcuni calciatori e dell'assistente di parte, e precisamente i calciatori: Rispoli Niki nato il 29.05.86, Iannuzzi Vittorio nato il 15.11.85, Esposito Pierantonio nato il 07.05.80, Strocchi Gianluca nato il 08.07.85, Rizza Michele nato il 27.11.1983, Caputo Roberto nato il 07.11.91, Del Duca Danilo nato il 13.1.1992, D'Angelo Francesco nato il 27.2.1982, Mautone Aureliano nato il 28.12.78 ed Esposito Giovanni nato il 18.2.1992, e l'assistente di parte: Marrazzo Vittorio, tutti appartenenti alla società Centola. Inoltre, esponeva la ricorrente che i fatti violenti che avrebbero causato la sospensione della gara fossero da attribuirsi alla società Centola perché scaturiti dalla aggressione ai danni di un proprio tesserato da parte di un calciatore avversario. Analizzando i vari punti di doglianza si rileva preliminarmente che la gara è stata sospesa per rissa al 15' del secondo tempo, allorché un calciatore della società Evoli richiamava l'attenzione dell'arbitro per fargli notare che un proprio compagno di squadra era a terra in una zona non a distanza di gioco; avvicinandosi al calciatore, l'arbitro, nel contempo, notava che gli occupanti di entrambe le panchine ed i tesserati sul terreno di gioco, originavano, una rissa generale che coinvolgeva gran parte dei tesserati di entrambe le società. Pertanto il direttore di gara ravvisando che non sussistessero più le condizioni per poter riprendere la gara, stante anche l'assenza della Forza Pubblica, decideva di sospendere definitivamente la gara anche al fine di tutelare la propria incolumità e quella dei calciatori in campo. Passando poi all'esame del secondo punto di doglianza effettivamente il solo calciatore Esposito Giovanni, nato il 18.2.1992, risultava tesserato dal 17.9.2011 con società diversa dal Centola, risultando quindi in posizione irregolare; tale motivo di doglianza, però, viene assorbito dalla decisione relativa alla sospensione della gara per rissa, così come pure l'eventuale "errore tecnico" che avrebbe commesso il direttore di gara ove mai non avesse sostituito il dirigente che svolgeva funzioni di assistente dell'arbitro dal 7' del secondo tempo, a seguito del suo allontanamento, che avrebbe comportato la ripetizione della gara. Pertanto, visti i fatti così come accaduti, considerato che la decisione adottata da direttore di gara di sospensione definitiva della gara per rissa sia da addebitare ad entrambe le società, per tutto quanto innanzi, in applicazione dell'art. 17 del C.G.S.;

DELIBERA

di infliggere ad entrambe le società, Centola ed Evoli, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; dispone l'invio degli atti alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti a carico della società Centola e del calciatore Esposito Giovanni. In ordine ai provvedimenti a carico dei singoli si rimanda alla camicia di gara.

RECLAMO SALENTO – GARA SALENTO / FUTURA DEL 21/4/2012

Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 104 del 27.4.12 pag. 2494, visto il reclamo, la ritualità e la tempestività dello stesso, esaminate altresì le dichiarazioni dell'arbitro sentito a chiarimento ed esperiti gli opportuni accertamenti, analizzata la documentazione depositata innanzi a codesto Giudice da parte della società reclamante, rileva che lo stesso nel merito è fondato e pertanto meritevole di accoglimento. La reclamante si duole che la società Futura abbia fatto partecipare alla gara in epigrafe, persona diversa rispetto al calciatore Esposito Fabio nato il 24/9/1980, indicato in distinta al n. 11 ed identificato come tale. Orbene, dall'esame degli atti ufficiali di gara, esperiti gli opportuni accertamenti, opportunamente convocato il calciatore Esposito Fabio, su generalizzato, per effettuare il riconoscimento avanti a questo giudice, lo stesso si è ingiustificatamente sottratto all'identificazione. Analizzando il punto di doglianza, comunque è emerso che, alla gara in epigrafe il calciatore indicato a nome di Esposito Fabio nato il 24/9/1980, indicato al n. 11 della società Futura, è stato identificato dall'arbitro prima della gara, a mezzo carta

d'identità. Il calciatore su indicato, durante l'intervallo, veniva convocato dall'arbitro per essere di nuovo identificato ma inavvertitamente andava via impedendo all'arbitro l'ulteriore identificazione prima dell'inizio del secondo tempo. Questo G.S.T., considerato che l'assenza ingiustificata del calciatore alla convocazione, per ben due volte, sia da ritenere un'ingiustificata sottrazione all'esame dell'identità presso questo Giudice, desume come veritiera l'avvenuta sostituzione di persona tra il calciatore che ha effettivamente partecipato alla gara e quello che avrebbe formalmente dovuto parteciparvi. Ritenuto che tale motivo è di per se sufficiente per l'accoglimento del reclamo, e che tale comportamento configura le ipotesi di cui all'art. 17 del C.G.S. Per tali motivi, in accoglimento del reclamo, ai sensi dell'art. 17 del C.G.S.

DELIBERA

di infliggere alla società Futura la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone per la tassa non versata.

GARA PRO COLLIANO – ATLETICO PUGLIANO DEL 20/5/2012

Il G.S.T., letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza, non giustificata, della società Atletico Pugliano. In applicazione dell'art. 53, comma 2 delle N.O.I.F.

DELIBERA

di infliggere alla società Atletico Pugliano la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di € 500.00, relativa alla prima rinuncia (sanzione raddoppiata in ragione di rinuncia verificatasi nelle ultime tre giornate di gara). Fa obbligo alla società Atletico Pugliano di versare alla società Pro Colliano, quale indennizzo per il mancato incasso, la somma di € 150.00.

GARA PRO MARCELLINO CALCIO – REAL SANTA MARIA A VICO DEL 20/5/2012

Il G.S.T., letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza della società Real Santa Maria a Vico. In applicazione dell'art. 53, comma 2 delle N.O.I.F.

DELIBERA

di infliggere alla società Real Santa Maria a Vico la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di € 500.00, relativa alla prima rinuncia (sanzione raddoppiata in ragione di rinuncia verificatasi nelle ultime tre giornate di gara). Fa obbligo alla società Real Santa Maria a Vico di versare alla società Pro Marcellino Calcio, quale indennizzo per il mancato incasso, la somma di € 150.00.

GARA RINASCITA ARPAIA 2009 – MONDRAGONE CALCIO DEL 19/5/2012

Il G.S.T., letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza, non giustificata, della società Rinascita Arpaia 2009. In applicazione dell'art. 53, comma 2 delle N.O.I.F.

DELIBERA

di infliggere alla società Rinascita Arpaia 2009 la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di € 500.00, relativa alla prima rinuncia (sanzione raddoppiata in ragione di rinuncia verificatasi nelle ultime tre giornate di gara).

GARA S. AGATA IRPINA – SEDNA DEL 19/5/2012

Il G.S.T., letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza, non giustificata, della società Sedna. In applicazione dell'art. 53, comma 2 delle N.O.I.F.

DELIBERA

di infliggere alla società Sedna la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di € 500.00, relativa alla prima rinuncia (sanzione raddoppiata in ragione di rinuncia verificatasi nelle ultime tre giornate di gara). Fa obbligo alla società Sedna di versare alla società S. Agata Irpina, quale indennizzo per il mancato incasso, la somma di € 150.00.

GARE DEL 25/ 4/2012

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE XI INFR

TREMANTE RAFFAELE (ATLETICO JUVENTUDE STABIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

FORESTA GIUSEPPE (ATLETICO JUVENTUDE STABIA)

AMMONIZIONE (II INFR)

INSERRA MICHELE (JUVE AGEROLINA)

GARE DEL 6/ 5/2012

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CAMERLINGO CHRISTOPHR (S.S. GIUSEPPE SICONOLFI)
espulso per ingiurie all'Arbitro, alla notifica del provvedimento reiterava tale atteggiamento.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII INFR

BRACCIA ANDREA (S.S. GIUSEPPE SICONOLFI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

NOVIELLO ALBERTO (BISACCESE)

AMMONIZIONE (V INFR)

DEL VECCHIO CIRIACO (S.S. GIUSEPPE SICONOLFI) VISCARDI FABIO (S.S. GIUSEPPE SICONOLFI)

AMMONIZIONE (II INFR)

FRATIANNI FABIO (BISACCESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

FORMIGLIO EUGENIO (BISACCESE)

GARE DEL 13/ 5/2012

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ARMONICO GIUSEPPE (REAL ARIANO IRPINO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BOFFARDI GERARDO (ALFATERNA PIEDIMONTE) CRESTA MASSIMO (PATERNOPOLI)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII INFR

MELCHIONNO MAURO (PATERNOPOLI)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

AMODIO GIUSEPPE (ALFATERNA PIEDIMONTE) D AMATO VINCENZO (ALFATERNA PIEDIMONTE)
LONGOBARDI SABATO (ALFATERNA PIEDIMONTE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)

IMBIMBO VIRGILIO (REAL ARIANO IRPINO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

LOPETRONE LUCA (ALFATERNA PIEDIMONTE) SALSANO VINCENZO (ALFATERNA PIEDIMONTE)
CIASULLO GIANLUCA (PATERNOPOLI)

AMMONIZIONE (IX INFR)

SENATORE PIETRO (ALFATERNA PIEDIMONTE)

AMMONIZIONE (V INFR)

BASSO ALBERTO (MIRANDA)

AMMONIZIONE (II INFR)

CAPPUCCIO DAVIDE (ALFATERNA PIEDIMONTE) GARAFFA MARCO (MIRANDA)
COLUCCIA SIMONE (PATERNOPOLI)

GARE DEL 16/ 5/2012

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)

CHIOLA GENNARO (BELLIZZI CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

LAUDATO ROCCO (BELLIZZI CALCIO) RAO PASQUALE (INDOMITA)
ROMANO FORTUNATO (INDOMITA)

AMMONIZIONE (IX INFR)

DOTI ANTONIO (BELLIZZI CALCIO) CAFARO ROBERTO (INDOMITA)

AMMONIZIONE (V INFR)

LETTIERI ALESSIO (BELLIZZI CALCIO)

GARE DEL 20/ 5/2012

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 210,00 SANGENNARESE

partecipazione a rissa di propri tesserati; inoltre, a fine gara, persona estranea entrava nello spazio antistante gli spogliatoi e colpiva con un pugno un calciatore della squadra ospite (Rapporto C.C.).

Euro 60,00 BOSCHESE

partecipazione a rissa di propri tesserati.

Euro 30,00 BOYS PIANURESE

assenza F.P.

Euro 30,00 LACEDONIA

assenza F.P.

Euro 30,00 TELESIA UNITED

assenza F.P.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 19/ 6/2012

VAINO GIUSEPPE (COMPRESORIO MARIGLIANESE) VITOLO GIOVANNI (REAL AGROPOLI)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 18/ 6/2012

CAROTENUTO FERDINANDO (BOSCHESE)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 5/ 6/2012

PRAGLIOLA GAETANO (FIERAMOSCA)

A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA FINO AL 19/ 6/2012

COSTANTINO MASSIMILIANO (ALFANESE)

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 18/ 6/2012

ROMANO CARMINE (LUSTRA)

SQUALIFICA FINO AL 5/ 6/2012

DE ROSA SALVATORE (FIERAMOSCA)

A CARICO ASSISTENTI ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 19/ 6/2012

FIORENZA VITO ANTONIO (OLIVETO CITRA 1975)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CORRADO ANGELO (TORIA)

colpiva con una testata un avversario.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DEL SORBO PASQUALE (BOSCHESE)
ESPOSITO DOMENICO (NAPOLI CLUB AFRAGOLESE)
LAMA ARMANDO (PIETRO ABBATE)
CIULLO VINCENZO (S. GIORGIO DEL SANNIO)
BRACCIA ANDREA (S.S. GIUSEPPE SICONOLFI)
NAPPI VINCENZO (SANGENNARESE)

CONTE ANGELO (CALCIO EUROPA SOCIAL CLUB)
CREDENTINO PASQUALE (ORATORIO DON GUANELLA)
LUCIANO DARIO (REAL AIROLA)
CACCIOPPOLI GIANFRANCO (S. GIOVANNI BATTISTA)
POSILLIPO PASQUALE (SAN NICOLA CALCIO 2009)
MARTIGNETTI DOMENICO (TELESIA UNITED)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CETRANGOLO FRANCESCO (ALFANESE)
SEVERINO VITTORIO (BOSCHESE)
DI BENEDETTO PIERDONATO (I LEONI PERSANO)
FERRENTINO MARIO (LUSTRA)
CRESTA DAVIDE (PATERNOPOLI)
PARENTE ANGELO (REAL GRAZZANISE)
CAPOBIANCO CLAUDIO (S.S. GIUSEPPE SICONOLFI)
COLETTA MAURO (TELESIA UNITED)

IANNONE ENNIO (ATLETICO PER NIENTE)
DI LUCA DANILO (FUTURA)
LEONE FRANCESCO (LACEDONIA)
GROSSO DANIELE (NUSCO 75)
GAROFANO ANTONIO (PATERNOPOLI)
RICCIARDI VINCENZO (S. GIOVANNI BATTISTA)
IANNIELLO LUCIANO (SANGENNARESE)
CESARANO GERARDO (VIRTUS S. ANTONIO ABATE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE XI INFR

BRACALE GAETANO (SANGENNARESE) CAPASSO MARCO (VIRTUS OTTAVIANO)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII INFR

CIFALDI VITTORIO (ACLI SAVIGNANO)
ZAMPETTI GIACOMO (CERVINARA)
CRISTALLO FABIO (COMPENSORIO MISCANO)
FIUMARELLA DOMENICO LUCA (FUTURA)
GALANTE GERARDO MARCO (GREGORIANA)
FORTINO FRANCESCO (MIRANDA)
VILLANOVA BENIAMINO (MONTESARCHIO)
GELSOMINO GIANNI (NUSCO 75)
NORCIA NICOLA LUIGI (REAL ARIANO IRPINO)
VILLANI DOMENICO (S. CIPRIANO TEMERARIA 1957)
NATELLI ARTURO (SALENTO)
CIOTOLA MARCO (SCAMPIA)
CERCHIA CARMINE (VIRTUS S. ANTONIO ABATE)
CHIOLA GENNARO (BELLIZZI CALCIO)
GERMANO RAFFAELE (COMPENSORIO MARIGLIANESE)
SENA ANTONIO (FONTANAROSA A. FORTUNATO)
NAPOLANO MARIO (G. CAROTENUTO)
ANGRISANI GERARDO (LUSTRA)
RUSSO WALTER (MONTESARCHIO)
CASTALDO ALESSANDRO (NAPOLI CLUB AFRAGOLESE)
DI PAULI ALESSANDRO (ORATORIO DON GUANELLA)
MAURO GENNARO (REAL BOSCHESE)
D APOLITO GIANCARLO (SALENTO)
MONTEFORTE VINCENZO (SAN GIORGIO)
LETTIERI CLAUDIO (TORIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

PADELLA SALVATORE (ASCEA)
CANDITONE DAVIDE (COMPENSORIO MARIGLIANESE)
VINCIGUERRA ROBERTO (FIERAMOSCA)
AGRESTA ANTONIO (MIRANDA)
MOSCATO ILARIO (OLIVETO CITRA 1975)
MORRA CELESTE (REAL ARIANO IRPINO)
RUO GIUSEPPE (S. GIORGIO DEL SANNIO)
SCHIAVONE MARIO (SANGENNARESE)
MARINO VINCENZO (SCUOLA CALCIO SPES)
COLLARILE VINCENZO (VITULANO)
CANNAVIELLO MARCO (ATERRANA)
CONTE GIUSEPPE (COMPENSORIO QUALIANESE)
PANNULLO ANIELLO (LUSTRA)
FALATO GIANLUCA (MORCONE)
VITALE LUCA (OLYMPIC SALERNO)
VITTOLO COSIMO (REAL TAVERNA)
PAGANO ALESSANDRO (SAN MICHELE OLEVANO)
SANTOSUOSSO FRANCESCO (SANTARSENESE)
CAPALBO CARMINE (VATOLLA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XII INFR)

SACCOMANNO FERNANDO (FOGLIANISE)

SALZANO VINCENZO (REAL TAVERNA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (X INFR)

CEFALO MICHELE (ATERRANA)
POLVERINO VINCENZO (CENTRO STORICO SALERNO)
REALE FRANCESCO (REAL AIROLA)
DE SIO CRISTIAN (ROCCHESI)
GUIDA GIANPAOLO (S. GIOVANNI BATTISTA)
SCARPELLINI ALESSANDRO (SCAMPIA)
MARTIGNETTI DOMENICO (TELESIA UNITED)

MALANGONE PASQUALE (CENTRO STORICO SALERNO)
DI VATTIMO FRANCESCO (REAL AGROPOLI)
OSSERVANZA VITTORIO (REAL BOSCHESI)
DI PALMA GIANPAOLO (S. GIOVANNI BATTISTA)
AMITA VINCENZO (SANTA MARIA LA CARITA)
ESPOSITO PIERANGELO (SOCIA CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)

DI MARTINO MAURIZIO (ACLI SAVIGNANO)
CANGIANO RAFFAELE (CALCIO EUROPA SOCIAL CLUB)
TROCCOLI GIANLUCA (GENTOLA)
MEROLA FRANCESCO (HERAJON)
ESPOSITO SEBASTIANO (JUVE AGEROLINA)
FALZARANO RAFFAELE (REAL AIROLA)
RUGGIERO ENRICO (REAL NOLA 2005)
CAMPIONE ALESSANDRO (SAN MICHELE OLEVANO)
PANARIELLO GIUSEPPE (SANTA MARIA LA CARITA)
PALUMBO GIOVANNI (SPORTING ATRIPALDA)
IMPAROLATO MICHELE (VIRTUS CAIAZZO 2008)

SICURIELLO LUIGI (ACLI SAVIGNANO)
COSTANZO SALVATORE (CALCIO EUROPA SOCIAL CLUB)
DELLA PERUTA PAOLO (DUGENTA)
CREMIATO MASSIMILIANO (JUNIOR SAN CIPRIANO 2005)
GRANATO DANIELE (PIETRO ABBATE)
LANNI ROBERTO (REAL AIROLA)
SANTAMARIA GENNARO (REAL PONTECAGNANO FAIANO)
PALUMBO ALESSANDRO (SAN NICOLA CALCIO 2009)
MOSCARIELLO RAFFAELE (SOCIA CALCIO)
CORRADO ANGELO (TORIA)
COCOZZA EMANUELE (VIRTUS OTTAVIANO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

BASELICE MICHELE (ALFATERNA PIEDIMONTE)
MANSI FEDERICO (ALFATERNA PIEDIMONTE)
AMATO STEFANO (ATLETICO PER NIENTE)
ROTUNDO SALVATORE (ATLETICO TORRIONE)
MERENDA DOMENICO (CALCIO EUROPA SOCIAL CLUB)
FARALLO VINCENZO (CIMITILE)
PETRILLO SERGIO (DUGENTA)
CAPUANO NICOLA (FIORENTE SPARANISE)
TORELLA PASQUALE (G. CAROTENUTO)
RAO ANTONIO (INDOMITA)
GUADAGNO CHRISTIAN (LANCUSI)
CELORO PASQUALE (REAL NOLA 2005)
SPERO FRANCESCO (S. CIPRIANO TEMERARIA 1957)
MAZZARIELLO LUCIANO (S. GIUSEPPE)
RIVITTI ANTONIO (SANGENNARESE)
DE LUCA GIUSEPPE (VIRTUS OTTAVIANO)

CAPPUCCIO DAVIDE (ALFATERNA PIEDIMONTE)
FEOLA LELLO DOMENICO (ASCEA)
MARI ANTONIO (ATLETICO TORRIONE)
SERVILLO FELICE (BOSCHESI)
POPPITI RAFFAELE (CALCIO 2000 ACERNO)
LANDOLFI MARIANO (COMPRESORIO QUALIANESE)
SASSO MORENO (FIERAMOSCA)
COSENTINO ALFONSO (FUTURA)
FORLANO CRISTIANO (I LEONI PERSANO)
LEONE MAURO GERARDO (LACEDONIA)
GARAFFA MARCO (MIRANDA)
MANZI FULVIO (S. CIPRIANO TEMERARIA 1957)
REPOLA ALBERTO (S. GIORGIO DEL SANNIO)
FIORILLO GIOVANNI (S.S. GIUSEPPE SICONOLFI)
SANTANGELO ANTONIO (SANGENNARESE)

AMMONIZIONE (IX INFR)

VIETRI CARMINE (ATERRANA)
VISCIDO LUIGI (CALCIO 2000 ACERNO)
PIGNATELLI DANIELE (COMPRESORIO MARIGLIANESE)
CATALDO ORAZIO (E. RENZULLI S. MICHELE)
RICCI LORENZO (FOOTBALL CLUB PAOLISI 992)
IZZO VINCENZO (LUSTRA)
DE MARTINO DANIELE (REAL PONTECAGNANO FAIANO)

PAGANO DIEGO (BOSCHESI)
CILENTO EMILIO (CARDILE)
DELL'INFANTE ANTONIO (COMPRESORIO MISCANO)
BUCCIAGLIA VITTORIO (FIORENTE SPARANISE)
PALMA ANGELO (GREGORIANA)
LIGUORI FRANCESCO (PICCIOLA)
CAPORASO SALVATORE (SUMMA RIONALE TRIESTE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

DI MARTINO IVANO (ACLI SAVIGNANO)
BOCCAZZI DAVIDE (ATLETICO PER NIENTE)
SERVILLO LUIGI (BOSCHESI)
MAIURI EMIL (CARDILE)
D'INNOCENZIO FRANCESCO PAOLO (COMPRESORIO MISCANO)
GAETA VINCENZO (EVOLI)
MIGLIOZZI GIOVANNI (FIORENTE SPARANISE)
DI ROSARIO MARIANO (I LEONI PERSANO)
BARBIERI LUIGI (PATERNOPOLI)
RUSSO MICHELE (PATERNOPOLI)

MACCHIONE PAOLO (ACLI SAVIGNANO)
LETTIERI ALESSIO (BELLIZZI CALCIO)
GIANNATTASIO GERARDO (CALCIO 2000 ACERNO)
MAZZEO MARCO (CILENTO CALCIO)
FIORIELLO ANTONIO (COMPRESORIO MISCANO)
CASTAGNA FEDERICO (FIORENTE SPARANISE)
NICOLETTI GIUSEPPE (HERAJON)
BASSO ALBERTO (MIRANDA)
DI CHIARA CRESCENZO (PATERNOPOLI)
MUSTO VINCENZO (REAL ARIANO IRPINO)

IACOLETTI ANTONIO (ROCCHESI)
CAMERLINGO DAJKORO (S.S. GIUSEPPE SICONOLFI)
ODDONE SALVATORE (SANTA MARIA LA CARITA)
MAZZONE MARCO (SPORTING NOLA)

ABATE ALFONSO (S. CIPRIANO TEMERARIA 1957)
ALTAMURA ALBERICO (SAN MICHELE OLEVANO)
GONIPPO VINCENZO (SPORTING NOLA)
QUINTIGLIANO MARIO (VIRTUS CAIAZZO 2008)

AMMONIZIONE (V INFR)

MAGNISIO MICHELE (ACLI SAVIGNANO)
NEVOLA ANTON PIETRO (ATERRANA)
MELE BIAGIO (AULETTESE)
FRAGELLA CLAUDIO (BELLIZZI CALCIO)
SPERANZA SIMONE (CENTOLA)
ROSSI DANILO (COMPRESORIO QUALIANESE)
ROSOLINO FABIO (FIERAMOSCA)
MILANO VITTORIO (JUVE AGEROLINA)
MATTEO CARMINE (NUSCO 75)
BARONE ALBERTO (REAL AGROPOLI)
CERRATO GUIDO (ROCCHESI)
REGA ANDREA (S. CIPRIANO TEMERARIA 1957)
PARISIO ALFREDO (S. GIORGIO DEL SANNIO)
NAPPI VINCENZO (SANGENNARESE)

AMODIO GIUSEPPE (ALFATERNA PIEDIMONTE)
AMATI GIOVANNI (ATLETICO PER NIENTE)
DECICCO GIUSEPPE (B.G.S. SAN MARCO EVANG.)
RUSSO VINCENZO (BOSCHESI)
MELE LUIGI (CIMITILE)
CANTIELLO GIANLUCA (FIERAMOSCA)
ACAMPORA SALVATORE (JUVE AGEROLINA)
ANSALONE GIUSEPPE (MIRANDA)
GAUDINO DIEGO (PIETRO ABBATE)
NOVELLO GIANFRANCO (REAL TAVERNA)
SENATORE ARCANGELO (ROCCHESI)
GENITO IVAN (S. GIORGIO DEL SANNIO)
BUONAIUTO FAUSTO (SANGENNARESE)
D AMORE GIACINTO (SPORTING ATRIPALDA)

AMMONIZIONE (II INFR)

BENEVENTO DOMENICO (ALFATERNA PIEDIMONTE)
INFANTE GASPARE (BOSCHESI)
GRAVINA LAZZARO (CENTOLA)
LA CAVA GIOSUE (COMPRESORIO MARIGLIANESE)
GRIECO GIOVANNI (NAPOLI CLUB AFRAGOLESE)
FORLENZA CARMINE ALBERTO (OLIVETO CITRA 1975)
BOVE ANTONIO (ROCCHESI)
BATTAGLIA BENITO (SAN PIETRO NAPOLI)
APERUTA FRANCESCO (SIRIGNANO 1963)
CACCAVALE RAFFAELE (SPORTING NOLA)

DE BELLIS SALVATORE (ANTICA ALFATERNA)
MASIELLO RAFFAELE (CALCIO EUROPA SOCIAL CLUB)
MALANGONE DANIELE (CESARE ALFANO CAMPIGLIANO)
SORBO GENNARO (HERAJON)
IULIANO GIUSEPPE (NUSCO 75)
CIRILLO CIRO (PIETRO ABBATE)
MAIETTA NATALE (SAN NICOLA CALCIO 2009)
ODIERNA FRANCESCO (SCUOLA CALCIO SPES)
MASULLO ROSARIO (SPORTING ATRIPALDA)
IERVOLINO SAVERIO (VIRTUS OTTAVIANO)

AMMONIZIONE (I INFR)

D ORIANO FRANCESCO (ATLETICO JUVENTUDE STABIA)
NOTAROBERTO OSVALDO (ATLETICO TORRIONE)
PALMIERO FRANCESCO (B.G.S. SAN MARCO EVANG.)
CURCIO CIRO (ORATORIO DON GUANELLA)
DI CRISTO GIUSEPPE (PIETRO ABBATE)
DE MARTINO STEFANO (REAL NOLA 2005)
DI NAPOLI PIERPAOLO (S. CIPRIANO TEMERARIA 1957)
RIZZO NICOLA (SALENTO)
SESSA BONAVENTURA (SANTA MARIA LA CARITA)
IURABOYEV BOBIRBEK (SCUOLA CALCIO SPES)

FATTICCIO LUIGI (ATLETICO PER NIENTE)
BARBERIO GERARDO AURELIO (AULETTESE)
CANETTI VINCENZO (BOYS MELITO)
ESPOSITO MAURO (ORATORIO DON GUANELLA)
DE STEFANO FRANCESCO PAOLO (REAL ARIANO IRPINO)
PALUMBO GIUSEPPE (ROCCHESI)
RAIOLA FRANCESCO (S. GIUSEPPE)
ESPOSITO VINCENZO (SANGENNARESE)
RANIERI ANTONIO (SASSANO CALCIO)
MARINO DINO (SPORTING ATRIPALDA)

COPPA CAMPANIA DI SECONDA CATEGORIA

GARA DI FINALE REGIONALE DEL 17/ 5/2012

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

PASCENTE DONATO (REAL PALOMONTE)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II INFR

MANDATO GIANLUCA (FORZA E CORAGGIO BN)

AMMONIZIONE V INFR DIFFIDA

ORLACCHIO ALMERICO (FORZA E CORAGGIO BN)

GARE DEL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

ISTANZA DELLA SOCIETÀ ANTESSANO CALCIO

Il G.S.T., letta l'istanza della società Antessano Calcio intesa ad ottenere la revoca dell'ammenda a suo tempo inflitta alla stessa per la mancanza della F.P., visti gli atti ufficiali di gara che, per cosante giurisprudenza costituiscono prova assoluta e privilegiata; svolti altresì opportuni accertamenti, osserva che la suddetta società ha adempiuto alla disposizione in materia di questo Comitato, pubblicata sul C.U. n 1 dell'1/7/2011. Per tali motivi, **revoca la sanzione dell'ammenda a carico della società Antessano Calcio pubblicata sul C.U. n. 106 del 4/5/2012, pag. 2572.**

GARA ANIELLO SGAMBATI – AUDAX CERVINARA DEL 17/3/2012

Il G.S.T., letto il referto arbitrale, sentito l'arbitro per chiarimenti risulta che al 93° minuto in seguito alla concessione di un calcio di rigore a favore della società ospitante, i calciatori di entrambe le squadre accerchiavano l'arbitro, alcuni per protestare ed altri per avallare la decisione del direttore di gara, nessuno di questi, però, si rendeva responsabile di comportamenti violenti, pertanto l'arbitro in sede di audizione precisava di aver utilizzato il termine rissa, nel referto arbitrale, in modo improprio, intendendo un semplice parapiglia ma senza alcuna conseguenza. Per tali motivi;

DELIBERA

di omologare il risultato di 2-2, acquisito sul campo ovvero. I provvedimenti disciplinari a carico dei sono già stati pubblicati sul C.U. n. 89 del 22 marzo 2012.

GARA GIUNGANO – RINASCITA FUORNI DEL 20/5/2012

Il G.S.T., letto il referto relativo alla gara innanzi indicata, rileva che la società Giungano inizialmente schierava in campo solo dieci calciatori; rileva altresì che nel corso della gara quattro calciatori della squadra locale per infortuni vari abbandonavano il campo per cui l'arbitro sospendeva la gara per la sopravvenuta inferiorità numerica della squadra locale. Per tali motivi, letta la Regola n. 3 del Regolamento del Gioco del Calcio, ed in applicazione dell'art. 17 del C.G.S.

DELIBERA

di infliggere alla società Giungano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 2-8, acquisito sul campo al momento della sospensione. In ordine ai provvedimenti disciplinari rimanda alla camicia di gara.

GARA AZZURRA NAPOLI – UOMO NUOVO NAPOLI DEL 20/ 5/2012

Il G.S.T., esaminati gli atti relativi alla gara in epigrafe, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per la mancata comunicazione, da parte della società Azzurra Napoli, dell'impianto sportivo dove disputare la gara medesima. Come da comunicazione del C.R. Campania, la medesima società Azzurra Napoli ha fatto pervenire all'Ufficio predisposto all'Attività Agonistica del C.R. medesimo la propria rinuncia alla gara in argomento. Tanto premesso, in applicazione dell'art. 53 delle N.O.I.F.

DELIBERA

di infliggere a carico della società Azzurra Napoli la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di € 300, relativa alla prima rinuncia (sanzione raddoppiata in ragione di rinuncia verificatasi nel corso delle ultime tre giornate di Campionato)

GARA CONTURSI TERME 1929 – MAGORNO del 19/5/2012

Il G.S.T., letto il referto relativo alla gara innanzi indicata, rileva che la società Magorno inizialmente schierava in campo undici calciatori; rileva, altresì, che nel corso della gara quattro calciatori della squadra ospite, per infortuni vari, abbandonavano il campo; rileva, infine, che a seguito di casuale infortunio altro calciatore di suddetta squadra abbandonava il campo per cui l'arbitro sospendeva la gara per la sopravvenuta inferiorità numerica della squadra Magorno. Per tali motivi, letta la Regola n. 3 del Regolamento del Gioco del Calcio ed in applicazione dell'art. 17 del C.G.S.;

DELIBERA

di infliggere alla società Magorno la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 6-0, acquisito sul campo al momento della sospensione. In ordine ai provvedimenti disciplinari rimanda alla camicia di gara.

GARA REAL PIETRASTORNINA – KARMA DEL 20/5/2012

Il G.S.T., letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza, non giustificata, della società Karma. In applicazione dell'art. 53, comma 2 delle N.O.I.F.

DELIBERA

di infliggere alla società Karma la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di € 300.00, relativa alla prima rinuncia (sanzione raddoppiata in ragione di rinuncia verificatasi nelle ultime tre giornate di gara). Fa obbligo alla società Karma di versare alla società Real Pietrastornina, quale indennizzo per il mancato incasso, la somma di € 80.00.

GARA E.F. PORTOFINO CLUB – CORYLETUM DEL 20/5/2012

Il G.S.T., letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza, non giustificata, della società Coryletum. In applicazione dell'art. 53, comma 2 delle N.O.I.F.

DELIBERA

di infliggere alla società Coryletum la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di € 500.00, relativa alla seconda rinuncia (sanzione raddoppiata in ragione di rinuncia verificatasi nelle ultime tre giornate di gara). Fa obbligo alla società Coryletum di versare alla società E.F. Portofino Club, quale indennizzo per il mancato incasso, la somma di € 80.00.

GARA C. DI Q. LEOPARDI CALCIO – CAPRESE DEL 19/5/2012

Il G.S.T., letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza, non giustificata, della società Caprese. In applicazione dell'art. 53, comma 2 delle N.O.I.F.

DELIBERA

di infliggere alla società Caprese la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di € 1000 (mille) relativa alla terza rinuncia (sanzione raddoppiata in ragione di rinuncia verificatasi nelle ultime tre giornate di gara). Fa obbligo alla società Caprese di versare alla società C.di Q. Leopardi Calcio, quale indennizzo per il mancato incasso, la somma di € 80.00.

GARA VILLA – CAVA 2000 DEL 20/5/2012

Il G.S.T., letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza, non giustificata, della società Cava 2000. In applicazione dell'art. 53, comma 2 delle N.O.I.F.

DELIBERA

di infliggere alla società Cava 2000 la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di € 300.00, relativa alla prima rinuncia (sanzione raddoppiata in ragione di rinuncia verificatasi nelle ultime tre giornate di gara). Fa obbligo alla società Cava 2000 di versare alla società Villa, quale indennizzo per il mancato incasso, la somma di € 80.00.

GARA BOYS FONTANELLE – REAL CANCELLO ARNONE DEL 20/5/2012

Il G.S.T., letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza, non giustificata, della società Real Cannello Arnone. In applicazione dell'art. 53, comma 2 delle N.O.I.F.

DELIBERA

di infliggere alla società Real Cannello Arnone la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di € 300.00, relativa alla prima rinuncia (sanzione raddoppiata in ragione di rinuncia verificatasi nelle ultime tre giornate di gara). Fa obbligo alla società Real Cannello Arnone di versare alla società Boys Fontanelle, quale indennizzo per il mancato incasso, la somma di € 80.00.

GARE DEL 25/ 4/2012

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 5/ 6/2012

FEOLA GIOVANNI (FULGOR TIMENDA PIGNATARO)

A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA FINO AL 6/ 6/2012

DE BIAGIO ANDREA (FULGOR TIMENDA PIGNATARO)

MALLORCA MARCELLINO (FULGOR TIMENDA PIGNATARO)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

TRIPALDELLA RINALDO GIOVANN (FOIANO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MIRRA ARMANDO (BAIA DOMIZIA CELLOLE)
SIMEONE CHRISTIAN (CLUB PONTE 98)

DE GIGLIO SABATINO (CASALE DI TEANO)
PENNA ROMUALDO (FULGOR TIMENDA PIGNATARO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII INFR

DE ROSA MAURO (REAL APICE) ZULLO MASSIMO (REAL APICE)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

GAGLIARDI MATTEO (CALVI) MARZANO ANGELO (CALVI)
CILENTO VITO (FULGOR TIMENDA PIGNATARO) DE VINCENTIS GIANLUCA (SAN SALVATORE TELESINO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)

ZULLO FRANCESCO (REAL APICE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

LUCCIOLA FRANCESCO (BAIA DOMIZIA CELLOLE) CARBONE ANTONIO (CALVI)
DIPALMA SALVATORE (CALVI) GUARRIELLO GIAMPIERO (CASALE DI TEANO)
COMPARE GIUSEPPE (CLUB PONTE 98) CONTI CLAUDIO (CLUB PONTE 98)
MARUCCI ANTONIO (FOIANO) BORRELLI GIUSEPPE (FULGOR TIMENDA PIGNATARO)
MASIELLO CARMINE (PIETRAMELARA) CROVELLA LUDOVICO (SPORTING PIETRELCINA)
LEVA MARCO (SPORTING PIETRELCINA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

MAZZONE GIUSEPPE (BAIA DOMIZIA CELLOLE) SANTAGATA GIANLUCA (PIETRAMELARA)

AMMONIZIONE (V INFR)

PALERMITI ANTONIO (CASALE DI TEANO) DI NUZZO MASSIMO (PIETRAMELARA)

AMMONIZIONE (II INFR)

RICCI ANTONIO (FOIANO) DE ROSA BIAGIO (PIETRAMELARA)

AMMONIZIONE (I INFR)

PARADISO GIUSEPPE (ATLETICO COSILINUM) IAMPIETRO CARLOS MATIAS (FOIANO)
LANZETTA NICOLA (FOIANO) MARTUCCI DARIO (FOIANO)
DE IESO GIUSEPPE (SPORTING PIETRELCINA) GENTILCORE MARIO (SPORTING PIETRELCINA)

GARE DEL 29/ 4/2012

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 15,00 CALVI
assenza F.P.

Euro 15,00 VISCIANO FIESTA
assenza F.P.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

SGAMBATI GIANCARLO (ABELLIUM 2010)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)

D ONOFRIO CARLO (VISCIANO FIESTA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

PUCELLA ALESSANDRO (REAL FRASSO) LA MANNA BIAGIO (VISCIANO FIESTA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

DE GENNARO LUIGI (ABELLIUM 2010) DE LUCIA ANTONIO (REAL FRASSO)

AMMONIZIONE (V INFR)

NAPOLITANO SABATO (ABELLIUM 2010) D ONOFRIO PIETRO (VISCIANO FIESTA)
SANTORELLI NICOLA (VISCIANO FIESTA)

AMMONIZIONE (II INFR)

SPERA CLAUDIO (ABELLIUM 2010) DE SENA GIUSEPPE (VISCIANO FIESTA)

AMMONIZIONE (I INFR)

LIMMATOLA LUCA (ABELLIUM 2010)

GARE DEL 2/ 5/2012**A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO****SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

DONADIO MARCO (NUOVA SALERNO)

lanciava il pallone nei confronti dell'arbitro, senza colpirlo, inoltre, rifiutava de mostrargli il numero della maglia.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR**

CASOLA CARLO (NUOVA SALERNO) ROMANO ALESSIO (NUOVA SALERNO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (X INFR)

LA VECCHIA ANGELO (SPORTING MADDALONI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)

SCOGLIO ANDREA (REAL TEANO CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

DELLA MONICA VINCENZO (NUOVA SALERNO)

AMMONIZIONE (II INFR)

CRISCUOLO DOMENICO (NUOVA SALERNO)

GARE DEL 6/ 5/2012**A CARICO DI SOCIETÀ****AMMENDA**

Euro 15,00 ATLETICO PORTICI 2009
assenza F.P.

Euro 15,00 SOCCAVALO CALCIO
assenza F.P.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

INGENITO RAFFAELE (ATLETIC S. MARIA LA CARITA) ALTAMURA LUIGI (ATLETICO PORTICI 2009)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII INFR**

MELE VINCENZO (SOCCAVALO CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

FERONE RAFFAELE (CHIAJA ROBORIS)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

DE ROSA FRANCESCO (ATLETIC S. MARIA LA CARITA)	INGENITO RAFFAELE (ATLETIC S. MARIA LA CARITA)
ESPOSITO FABIO (ATLETICO PORTICI 2009)	MANDA FABIO (ATLETICO PORTICI 2009)
MARCIANO MICHELE (ATLETICO PORTICI 2009)	RUGGIERO ADRIANO (CHIAJA ROBORIS)
SCUOTTO CARMINE (PROTOPISANI SOCCER)	CAPECE ALESSIO (SOCCAVALO CALCIO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

VITIELLO DARIO (CHIAJA ROBORIS)

AMMONIZIONE (V INFR)

DE ROSA PIETRO (CHIAJA ROBORIS)

AMMONIZIONE (II INFR)

DE STEFANO ANTONIO EMANUEL (SOCCAVALO CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

VICEDOMINI MICHELE (LETTERE)

GARE DEL 13/ 5/2012

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 15,00 DE APOTHEKER
assenza F.P.

Euro 15,00 LIBERATORE BULZARIELLO
assenza F.P.

Euro 10,00 VALLATESE
Per aver causato ritardo all'inizio della gara.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 12/ 6/2012

COVINO PASQUALE (GESUALDO)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ALVINO MAURIZIO (IL PAESE BELLIZZI IRPINO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

CONTINIELLO LUIGI (DINAMO MONTEVERDE) FAMIGLIETTI RAFFAELE (REAL STURNO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)

PEZZILLO ANGELO (DINAMO MONTEVERDE) CALLISTO DONATO (MOLINARA)
MORGANELLA DONATO (MOLINARA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

RAIMONDO PAOLO (DINAMO MONTEVERDE) CORNACCHIA ALESSANDRO (VALLATESE)
GISO GIANLUCA (VALLATESE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BIELE ANTONIO (MOLINARA) TERRACCIANO NICOLA (REAL SIRIGNANO)

AMMONIZIONE (V INFR)

GRAZIANO ALESSANDRO (DE APOTHEKER) COVINO FRANCESCO (GESUALDO)
CONTE ANTONIO (LIBERATORE BULZARIELLO)

AMMONIZIONE (II INFR)

GRAGNANO CARMINE (DE APOTHEKER) BOTTA ELIO (IL PAESE BELLIZZI IRPINO)

AMMONIZIONE (I INFR)

MARINO SALVATORE (CALCIO COLLE SANNITA) CHIEFFO MIRCO (LIBERATORE BULZARIELLO)
MASTRODONATO CLAUDIO (MOLINARA) LONGO MARCO (REAL STURNO)
PENTA DOMENICO (REAL STURNO)

GARE DEL 16/ 5/2012

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FEOLA ROMOLO (CASALE DI TEANO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LUONGO DOMENICO (CASTEL DI SASSO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

GUARRIELLO GIAMPIERO (CASALE DI TEANO) FERRARI PASQUALE (CASTEL DI SASSO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (X INFR)

GAGLIARDI BRUNO GERARDO (FUTURANSA NOCERA 2006)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

FEOLA ROMOLO (CASALE DI TEANO) CUSANO ANTONIO (CASTEL DI SASSO)
ESPOSITO RICCARDO (CASTEL DI SASSO)

AMMONIZIONE (IX INFR)

SENATORE VINCENZO (FUTURANSA NOCERA 2006)

AMMONIZIONE (VI INFR)

DE GIGLIO SABATINO (CASALE DI TEANO)

AMMONIZIONE (V INFR)

ROTONDO GIUSEPPE (CASALE DI TEANO)

GARE DEL 20/ 5/2012

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 30,00 AMOROSI
In quanto propri sostenitori ingiuriavano reiteratamente l'arbitro

Euro 15,00 AIROLA
Assenza F.P.

Euro 15,00 ARCI POSTIGLIONE
assenza F.p.

Euro 15,00 ATLETIC S.MARIA LA CARITA
Assenza F.P.

Euro 15,00 CARPINETO
Assenza F.P.

Euro 15,00 EPISCOPIO 2008
Assenza F.P.

Euro 15,00 ERCOLANESE
Assenza F.P.

Euro 15,00 LICUSATI ITALO CAMMARANO
assenza F.P.

Euro 15,00 MONTESANO 2006
assenza F.P.

Euro 15,00 PAOLO MASULLO F.C.
Assenza F.P.

Euro 15,00 REAL PERDIFUMO 2008
assenza F.P.

Euro 15,00 REAL ROVIGLIANO 2009
Assenza F.P.

Euro 15,00 REAL STURNO
assenza .P.

Euro 15,00 RISCATTO FRATTESE
grave ritardo.

Euro 15,00 S. ANNA
assenza F.P.

Euro 15,00 SPORTING GRIFO CAMPANIA
assenza F.P.

Euro 15,00 SPORTING VITULAZIO
assenza F.P.

Euro 15,00 VIS MONTORESE 1978
assenza F.P.

Euro 10,00 CALCIO COLLE SANNITA
ritardo.

Euro 10,00 LIBERATORE BULZARIELLO
ritardo.

Euro 10,00 M.C. REAL COLLIANO 2009
ritardo.

Euro 10,00 PESCO SANNITA
ritardo.

Euro 10,00 SANTOMENNA
ritardo.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 20/ 6/2012

COVELLONE DANIELE (REAL TEANO CALCIO)

A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA FINO AL 20/ 6/2012

ALTIERI SANTINO JOKOVA (SPORTING MADDALONI)

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 19/ 6/2012

CALABRESE MARIO (GAETANO ROMANELLI)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

MATRONE GIOVANNI (A.I.C.S. POSEIDON)

con pallone non a distanza di gioco, colpiva con un calcio alle costole un calciatore avversario, impedendogli di continuare la gara e veniva accompagnato in ospedale

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

GIRALDI MARCO (PRATA P.U. 2010)

per aver tentato di aggredire un avversario

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FERRARI VINCENZO (ATLETICO COSILINUM)

MARESCA CARLO (CLUB MANLIO DI MASI)

PARRELLA ALESSANDRO (PAOLO MASULLO F.C.)

ALTAMURA GIUSEPPE (PONTECAGNANO A.S.D.)

FIGLIO GERARDO (REAL PALAZZO)

DI CRESCE SEVERINO (CARINOLA)

FALIVENE GIUSEPPE (FI. PE)

D ANDREA EGILDO LUCA (PESCO SANNITA)

MARRAZZO LUIGI (REAL CONTURSI TERME)

GRANDE GIULIANO (SAMNIUM FAICCHIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

IMBIMBO ALESSIO	(AGNANO)	FEDERICO DOMENICO	(CARINOLA)
FUSELLA EMANUELE	(CASATORI CALCIO)	BORRELLI GIANDOMENICO	(FARNETUM)
DI DIO COSIMO	(FORZA E CORAGGIO)	RINALDI CARLO NINO	(MAGORNO)
TOSCANO ARMANDO	(MANZONI)	BARRICELLI BIAGIO	(MOLINARA)
DI PALMA GIOVANNI	(NOVI VELIA)	CIAMPA GIUSEPPE	(PIANO PIZZERIA LUCIA)
MARINO PASQUALE	(PRO ATENA CALCIO)	FAMIGLIETTI RAFFAELE	(REAL STURNO)
CAPRIGLIONE FRANCESCO	(VALLATESE)	FENIELLO MICHELE	(VALSELE)
VISPO GAETANO	(VIRTUS SANT ANASTASIA)		

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE XI INFR

AGLIARDI BRUNO GERARDO	(FUTURANSA NOCERA 2006)	LA VECCHIA ANGELO	(SPORTING MADDALONI)
------------------------	-------------------------	-------------------	----------------------

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII INFR

DI SPIRITO ANTONIO	(CARINOLA)	ESPERTI ANDREA	(CASTEL DI SASSO)
PILERCI ANIELLO	(CASTELNUOVO CILENTO)	DI GISI SABINO	(GALLUCCESE CALCIO)
IADANZA ANGELO	(REAL CAMPOLI)	FALCONE GIANLUCA	(REAL STELLA BATTIPAGLIA)
SCOGLIO ANDREA	(REAL TEANO CALCIO)	D AVANZO SAVERIO	(SPERONE)
CICALESE STEFANO	(VALLE 2005)	PAUDICE DANIELE	(VIRTUS SANT ANASTASIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

DE CHIARA ROCCO	(ANTESSANO CALCIO)	SICA DARIO	(ANTESSANO CALCIO)
DE CICCIO FELICE	(BRUSCIANESE CLUB AZZURRO)	BARONE CARLO	(CASAMARCIANO)
ESPOSITO RICCARDO	(CASTEL DI SASSO)	CONTI CLAUDIO	(CLUB PONTE 98)
FALIVENE GIUSEPPE	(FI. PE)	MARUCCI LORIS	(FOIANO)
MACCARIO NICOLA	(GALLUCCESE CALCIO)	SCOTTI MARCELLO	(JUVE MONDRAGONE)
COPPOLA GIUSEPPE	(JUVENES SCISCIANO)	DE LUCA MICHELE	(LICUSATI ITALO CAMMARANO)
SCARPITTA POMPEO	(LICUSATI ITALO CAMMARANO)	FORNATARO ALFREDO	(M.C. REAL COLLIANO 2009)
CASTALDO LUIGI	(MAS QUE UN CLUB)	PELLINO SALVATORE	(MAS QUE UN CLUB)
DAGOSTINO MATTEO	(PAOLO MASULLO F.C.)	PECORALE MARCO	(PAOLO MASULLO F.C.)
ACONE ALESSANDRO	(PARCO AQUILONE)	LETTIERI ANTONELLO	(PIXOUS 2002)
ZANNINI RICCARDO	(REAL PIEDIMONTE CALCIO)	CIAMPI FRANCESCO	(S. GIOVANNI DI S. GIORGIO)
SAVOCCHIA MARCO	(SAN SALVATORE TELESINO)	AGNANO DIEGO	(VILLANOVA 2006)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (X INFR)

AUTIERO ALESSANDRO	(AGNANO)	RECCOLANI FRANCESCO	(CARINOLA)
--------------------	----------	---------------------	------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)

DE GENNARO LUIGI	(ABELLIUM 2010)	NAPOLITANO GIUSEPPE	(ABELLIUM 2010)
RONDINONE GIUSEPPE	(BAYERN CAMIGLIANO)	CANDIELLO GIOVANNI	(BRUSCIANESE CLUB AZZURRO)
ADESSO ANTONIO	(CAGGIANESE)	LAURENZA CLEMENTE	(CASALE DI TEANO)
ESPOSITO GIUSEPPE	(CHIAIANO)	ROMANO GUGLIELMO	(GRAVIT WALTER LANDI)
RUBERTO GIUSEPPE	(IL MANDAMENTO)	COLAMARCO NUNZIO MANUEL	(LA MENNOLA)
BUSTO GUIDO ALESSANDR	(MELIZZANO CALCIO)	IANNONE PIERLUIGI ANIEL	(PIANO PIZZERIA LUCIA)
BUONANNO PASQUALE	(POL. MOIANO 2004)	LAICO MARIO	(PRO TEGGIANO)
DI FILIPPO GUGLIELMO	(REAL PALAZZO)	FIMIANI TRENTO VINCENZO	(REAL PALAZZO)
BALBO MATTEO	(REAL TEANO CALCIO)	DE STEFANO CARMINE	(RINASCITA BARRESE)
CIMMINO RAFFAELE	(RISCATTO FRATTESE)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

SCHIAVO GABRIELE	(AMALFI)	PICCIOCCHI GAETANO	(AMERICO CANONICO)
TAGLIAFIERRO MARIO	(AMOROSI)	LOMBARDI PASQUALINO	(AUDAX CERVINARA .10)
SABIA ANTONIO	(CAFASSO)	GRIPPO GIUSEPPE	(CAGGIANESE)
ABATE GIOVANNI	(CALCIO COLLE SANNITA)	DE PRISCO ADRIANO	(CARPINETO)
ACUNZO STEFANO	(CASAMARCIANO)	MAIONE GIORGIO	(CLUB AMICI DI LUZZANO)
CUOCO ROSARIO	(CLUB MANLIO DI MASI)	TURCO GIOVANNI	(DON PEPPE DIANA)
BARRA ANDREA	(FI. PE)	LANDI VINCENZO	(FI. PE)
FRANZESE LUCA	(FORZA E CORAGGIO)	PUGLIESE MARIO	(GESUALDO)
VITALE ALESSANDRO AGIL	(GRAVIT WALTER LANDI)	VINGELLI GIACOMO	(LICUSATI ITALO CAMMARANO)
SENESE COSIMO	(M.C. REAL COLLIANO 2009)	REGA VITTORIO	(MONTEFORTE)
RAMORA GERMANO	(MONTESANO 2006)	FIENGA GIANLUCA	(NUOVA SALERNO)
BUFANO GIUSEPPE	(OLEVANESE ARIANO)	ROSSINO VALENTINO	(OLEVANESE ARIANO)

CARLOMAGNO DOMENICO	(PIXOUS 2002)	BAVOSA FERNANDO	(POLISPORTIVA CALITRI)
D ARGENZIO MARCO	(PRATA P.U. 2010)	RUBINO GIUSEPPE	(PRO TEGGIANO)
CAMPANIELLO PASQUALE	(REAL FORMICOLA)	MARSEGLIA GIOVANNIANGELO	(REAL FORMICOLA)
MASTRANGELO MASSIMO	(REAL PALOMONTE)	ABBONDANDOLO MARCELLO	(REAL STURNO)
MONTANO CRISTIAN	(SANT ANDREA DI CONZA)	PINTO PIETRO	(SANTOMENNA)
CANTILE ENRICO GIUSEPPE	(SPORTING VITULAZIO)	TORBINO CA TELLO	(STABIA FRIENDS)
RAMMAIRONE GIUSEPPE	(TURTLES CASAPESENNA)	ALBANO CARMINE	(VALLE 2005)
ANACLERICO VINCENZO	(VALLE 2005)	SANTORIELLO GERARDO	(VINCENZO NIGRO BAGNOLIIRP)
ASCIERTO BRUNO	(VIRTUS GOTI 97)		

AMMONIZIONE (IX INFR)

DE FUSCO DARIO	(REAL TEANO CALCIO)	DI GUGLIELMO GAETANO	(SANT ANDREA DI CONZA)
CUOMO GIANLUCA	(STABIA FRIENDS)		

AMMONIZIONE (VI INFR)

TUFANO FABRIZIO	(AMOROSI)	PALERMITI ANTONIO	(CASALE DI TEANO)
IANNICIELLO VITO	(CLAUDIO OLIVA PASSOECLANO)	GUARI DAVIDE	(FOIANO)
IAMPIETRO CESAR MIGUEL	(FOIANO)	CIOFFI PAOLO	(FORZA E CORAGGIO)
CESARO PAOLO	(FUTURANSA NOCERA 2006)	PERRONE GIANLUCA	(GAETANO ROMANELLI)
OLIVA VINCENZO	(HONVEED COPERCHIA)	LANDI ROBERTO	(LIBERATORE BULZARIELLO)
DAVIDE CRISTIAN	(MANZONI)	PIRO ANTONIO	(MANZONI)
DI SENA ANDREA	(MELIZZANO CALCIO)	DI PALMA GIOVANNI	(NOVI VELIA)
PELLEGRINO MARCO	(PIXOUS 2002)	TORRE ALESSIO	(PIXOUS 2002)
DE NOVELLIS SALVATORE	(REAL FORMICOLA)	VOLPE RAFFAELE	(REAL FORMICOLA)
CURCIO ALESSIO	(REAL S. EGIDIO)	BRUNO GIUSEPPE	(REAL SOCCER)
TRAMONTANO ENRICO	(REAL TEANO CALCIO)	CIASULLO MAURIZIO	(VILLANOVA 2006)

AMMONIZIONE (V INFR)

OROPALLO LUIGI	(AIROLA)	GALLUCCI MARIO PIETRO	(AMOROSI)
VOTTA GIOVANNI	(ARCI POSTIGLIONE)	GRIECO GIUSEPPE	(BAYERN CAMIGLIANO)
REA VINCENZO	(BAYERN CAMIGLIANO)	DE PIETRO ANDREA	(BONITO)
ADESSO MICHELE	(CAGGIANESE)	FERRARA ALBERTO	(CALVI)
GAGLIARDI MATTEO	(CALVI)	AMORIELLO FRANCESCO	(CLUB AMICI DI LUZZANO)
PASSARO GIANLUCA	(ERCOLANESE)	BORRELLI ADRIANO	(FARNETUM)
CAROZZI STEFANO	(FERROVIA CALCIO SCAFATI)	SCOPPETTUOLO ANTONIO	(GRAVIT WALTER LANDI)
ROMEO MARCO	(HONVEED COPERCHIA)	SARNO CRISTIAN	(MACCHIA)
BUSSOLA MICHELE	(MANZONI)	PISCOPO LUCA	(MANZONI)
CARBONE CARMINE	(MIRACOLI CALCIO)	DEMARTINO DAVIDE	(OLEVANESE ARIANO)
RUGGIERO PIETRO	(PAOLO MASULLO F.C.)	IULIUCCI FILIPPO	(POL. MOIANO 2004)
CIANCI ROBERTO	(POLISPORTIVA CALITRI)	MANZILLO GENNARO	(REAL ROVIGLIANO 2009)
FERRENTINO MOSE	(REAL SOCCER)	MIGLINO FABIO	(REAL STELLA BATTIPAGLIA)
TOLOMEO FEDERICO	(REAL STELLA BATTIPAGLIA)	BEVILACQUA CRISTIAN	(REAL STURNO)
TRANCHEDONE MAURO	(REAL TEANO CALCIO)	RINALDI GIUSEPPE	(RINASCITA SANNICOLESE)
D ANDREA GINO	(SANT ANDREA DI CONZA)		

AMMONIZIONE (II INFR)

COLA ANTONELLO	(A.I.C.S. POSEIDON)	PIERRO LUIGI	(A.I.C.S. POSEIDON)
PICCIOCCHI PAOLO	(ABELLIUM 2010)	CORRADO LUIGI	(AIROLA)
ASTORINO ANTONIO	(ARCI POSTIGLIONE)	RUOTOLO ROMUALDO	(ARCI POSTIGLIONE)
DI MAIO GENNARO	(ATLETIC S. MARIA LA CARITA)	TRAMONTANO FELICE	(BRUSCIANESE CLUB AZZURRO)
LAMATTINA SEBASTIANO	(CAGGIANESE)	COLETTA PASQUALE	(CALCIO PUGLIANELLO)
MIGGIANI GENNARO	(CHIAIANO)	RUGGIERO MARIANO	(CHIAJA ROBORIS)
SESSA EMANUELE	(CHIUSANO)	BASSO FRANCESCO	(CLUB MANLIO DI MASI)
DE STEFANO MICHELE	(DINAMO SOLOFRA)	FERRANTE LUIGI	(DOMICELLA)
RAINONE BRUNO	(DOMICELLA)	PANE ANGELO	(ERCOLANESE)
RIVIELLO MIRKO	(FELITTO)	MANZO ALFONSO	(FERROVIA CALCIO SCAFATI)
INGALDI FRANCESCO	(FORZA E CORAGGIO)	BORRELLI LORENZO	(FULGOR TIMENDA PIGNATARO)
VITALE PASQUALE	(MONTERUSCELLO)	PIETOSO ANTONIO	(NUOVA POL. FRATTESE)
FESTA MARIO	(PRATA P.U. 2010)	RUBINO GERARDO	(PRO TEGGIANO)
FORLENZA GIUSEPPE	(REAL CONTURSI TERME)	CAPOBIANCO GIANLUCA	(REAL STURNO)
MAZZORANA DARIO	(REAL TEANO CALCIO)	PORTO GIANPAOLO	(SAMNIUM FAICCHIO)
GONNELLA ANTONIO	(SANTOMENNA)	CREDENDINO TOMMASO	(SOCCAVO CALCIO)
DELLO RUSSO GAETANO	(SORBO SERPICO)	PETRILLO LUIGI	(SORBO SERPICO)
DI TELLA GIUSEPPE	(SPORTING VITULAZIO)	GALLICCHIO GIANNI	(VALLATESE)
MUOLO ROBERTO	(VALLO SCALO)	FIERRO SALVATORE	(VINCENZO NIGRO BAGNOLIIRP)

AMMONIZIONE (I INFR)

COLANGELO DIEGO	(A.I.C.S. POSEIDON)	ANTONUCCI VINCENZO	(AGNANO)
MASI PASQUALE	(AIROLA)	ROMANO PASQUALE	(AIROLA)
BRANGI ANTONIO	(AMALFI)	TANCREDI TULLIO	(ANTESSANO CALCIO)
COZZI UGO	(BAYERN CAMIGLIANO)	PARRELLA MARIO	(BRUSCIANESE CLUB AZZURRO)
ORLANDO ANTONIO	(BUONABITACOLO SOCCER)	LANDOLFI MARIO V	(CAGGIANESE)
DI PAOLA STEFANO	(CALCIO COLLE SANNITA)	MARIANO MASSIMILIANO	(CAPRIGLIA SA)
ESPOSITO ANDREA	(CASATORI CALCIO)	PARILLO DOMENICO	(CASTEL DI SASSO)
COLECCHIA ANTONIO	(CIRGOMME SPORTING CLUB)	VIOLA MIRKO	(CLUB AMICI DI LUZZANO)
CHIAINO DONATO	(CONTRONE)	PELOSI EMILIANO	(DE APOTHEKER)
SABATINO COSTANTINO	(DE APOTHEKER)	PELUSO ALESSANDRO	(DOMICELLA)
MASSARO FILIBERTO	(DON PEPPE DIANA)	AMATO GIOVANNI	(GAETANO ROMANELLI)
LOMBARDO UMBERTO	(JUVE MONDRAGONE)	CERULLO FORTUNATO	(LIBERATORE BULZARIELLO)
COGLIANESE PIERO	(M.C. REAL COLLIANO 2009)	POSTIGLIONE PIETRO	(MANZONI)
FERRARA RAFFAELE	(MONTESANO 2006)	PUPPOLO ANTONIO	(MONTESANO 2006)
ABBISSINIA ANTONIO	(PESCO SANNITA)	PARCESEPE PIETRO	(PESCO SANNITA)
CIAMPA GIUSEPPE	(PIANO PIZZERIA LUCIA)	ALTAMURA GIUSEPPE	(PONTECAGNANO A.S.D.)
DEFALCO GENEROSO	(PRATA P.U. 2010)	HESSEN ABAULRAHMAN	(PRIMULA)
LAHRACH MOHAMED	(PRIMULA)	VICEDOMINI SALVATORE	(REAL CAMPOLI)
CERVONE LUIGI	(REAL FORMICOLA)	PARISI GAETANO	(REAL FORMICOLA)
D AMANDA ROBERTO	(REAL PALOMONTE)	MARCHESE PIERLUIGI	(RISCATTO FRATTESE)
NAPOLETANO ALESSANDRO	(SAMNIUM FAICCHIO)	BOUKRIM YASSINE	(SANT ANDREA DI CONZA)
PUGLIESE ANTONIO	(SANT ANDREA DI CONZA)	DIGENNARO GAETANO	(SANTA MARIA A VICO)
IANNITTI LUCA	(SPORTING PIETRELCINA)	PEDANA NICOLA	(TURTLES CASAPESENNA)
GIORDANO CIRO	(VIA MERCANTI SALERNO ASD)	CARLEO GIUSEPPE	(VIBOVILLA NEW STARS 2008)
ROMEIO ANDREA	(VILLANOVA 2006)	MARCIANO ALFONSO	(VIRTUS GOTI 97)
COLETTA PASQUALE	(VIRTUS SANT ANASTASIA)	DE STEFANO LUIGI	(VIS MONTORESE 1978)

GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE

GARE DEL 20/ 5/2012

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 15,00 SPORT NAPOLI
Assenza F.P.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

IACOMINO FRANCESCA (PRO CALCIO DONNE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

SENATORE SANDRA (FEMMINILE PONTECAGNANO)

AMMONIZIONE (V INFR)

DI MARO EMANUELA (NAPOLICALCIO FEMM.E ALTRO)

AMMONIZIONE (II INFR)

D EMILIO MARIAROSARIA (PRATER CLUB NAPOLI)

AMMONIZIONE (I INFR)

DE CHIARA ERSILIA (OASI S. ANASTASIA) MANZO MARIANNA (OASI S. ANASTASIA)
CAPOZZI ILARIA (SPORT NAPOLI)

GARE DEL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE C2

GARE DI PLAY-OFF DEL 19/ 5/2012

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 135,00 MALEVENTUM

propri sostenitori ingiuriavano e minacciavano, per tutta la durata della gara, l'Arbitro ed i calciatori avversari; inoltre, uno di essi scagliava all'indirizzo dell'Arbitro un accendino, senza colpire (Rapporti A. e C.C.).

Euro 15,00 SAN MARCO 2006

assenza F.P.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

IODICE VALENTINO (ATLETICO MARA MARCIANISE)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II INFR

COZZONE GUIDO (FUTSAL POMIGLIANO)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

ARRICHIELLO NICOLA (ATLETICO MARA MARCIANISE)

MADONNA MARIO (ATLETICO MARA MARCIANISE)

AQUINO MARCO (MALEVENTUM)

LANNI ALFONSO (MALEVENTUM)

VILLANI CRISTIAN (MALEVENTUM)

LAEZZA GIUSEPPE (SAN MARCO 2006)

GARE DEL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE D

RECLAMO SPORTING SCAFATI C/5 – GARA SPORTING SCAFATI / REAL S. GIUSEPPE DEL 21/4/2012

Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 104 del 27 aprile 2012, pag. 2512, visto il reclamo, ne rileva la ritualità e la tempestività; esaminate, altresì, le dichiarazioni dell'arbitro, sentito a chiarimenti, ed esperiti gli opportuni accertamenti, analizzata documentazione depositata innanzi a codesto Giudice da parte della società reclamante e viste le contro deduzioni della società Real San Giuseppe rileva che il reclamo medesimo nel merito è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. La reclamante si duole che la società Real San Giuseppe abbia fatto partecipare alla gara in epigrafe il calciatore Catapano Francesco (nato il 28.8.1981), in corso di squalifica al posto del calciatore Miranda Aniello (nato il 20.3.1983), indicato in distinta al n. 11 ed identificato come tale. Orbene, dall'esame degli atti ufficiali di gara, esperiti gli opportuni accertamenti, analizzando il punto di doglianza, è emerso che alla gara in epigrafe il calciatore indicato a nome del calciatore Miranda Aniello nato il 20.3.1983, indicato in distinta al n. 11 della società Real San Giuseppe, è stato identificato dall'arbitro prima della gara, a mezzo carta d'identità. Convocati altresì i calciatori innanzi indicati per ben due volte, gli stessi si sono ingiustificatamente sottratti all'esame dell'identità presso questo Giudice. Questo G.S.T., considerato che l'assenza dei calciatori innanzi citati alla convocazione, per ben due volte, sia da ritenere un'ingiustificata sottrazione all'esame dell'identità presso questo Giudice, desume come veritiera l'avvenuta sostituzione di persona tra il calciatore che ha effettivamente partecipato alla gara e quello che avrebbe formalmente dovuto parteciparvi. Ritenuto che tale motivo è di per sé sufficiente per l'accoglimento del reclamo e che tale comportamento configura le ipotesi di cui all'art. 17 del C.G.S., per tali motivi, in accoglimento del reclamo, ai sensi dell'art. 17 del C.G.S.

DELIBERA

di infliggere alla società Real San Giuseppe la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

RECLAMO SAN FELICE A CANCELLO C5 – GARA LE DUE TORRI MADDALONI / SAN FELICE A CANCELLO C5 DEL 28/04/2012

Il G.S.T., sciogliendo la riserva, di cui al C.U. n. 106 del 4.05.2012, pag. 2553, del C.R. Campania; visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società San Felice a Canello C5, nel rispetto dei termini abbreviati per le ultime quattro giornate di gara, osserva: la società reclamante ha chiesto la ripetizione della gara in epigrafe, non disputata per sua assenza sul campo di gioco, motivando la mancata presenza con una erronea comunicazione, da parte della società ospitante, la quale avrebbe segnalato alla società San Felice a Canello C5 che la gara non avrebbe potuto disputarsi alle ore 16.00 del 28.04.2012, ma alle ore 18.00 dello stesso giorno. La società reclamante puntualizza di essersi presentata sul campo di gioco alle ore 17.00, ovvero in tempo utile per il presunto orario di disputa della gara in epigrafe. La società San Felice a Canello C5 ha ulteriormente sottolineato, nel suo reclamo, di essere stata notiziata, dalla società di controparte della gara, che il campo di gioco non poteva essere libero, in quanto impegnato da una gara di categoria superiore (Serie C2) di Calcio a Cinque. Questo G.S.T., nel prendere atto di quanto rappresentato dalla società reclamante, rileva che il Comunicato Ufficiale del C.R. Campania indica, nella sua ultima stesura precedente la gara in esame, le ore 16.00 quale orario di gioco, nella data del 28.04.2012. Per tali motivi

DELIBERA

di infliggere, a carico della società San Felice a Canello C5, la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-6, nonché un punto di penalizzazione in classifica per rinuncia e l'ammenda di euro 150,00, relativa alla prima rinuncia a gara.

GARA AGOSTINO LETTIERI – S. ANDREA FUTSAL DEL 20/5/2012

Il G.S.T., letto il referto relativo alla gara innanzi indicata, preliminarmente rileva che l'assenza della Forza Pubblica; rileva, altresì, che al 30' del primo tempo, sul risultato di 5-1 a favore della squadra ospitante, il direttore di gara veniva aggredito dal sig. Petrone Gabriele, allenatore della squadra ospite, ricevendo due schiaffi (uno al volto ed uno al capo) che nel contempo lo ingiuriava ed insultava ripetutamente. Bloccato dall'intervento dei Commissari di Campo e dai calciatori di casa il Petrone veniva accompagnato fuori dal terreno di gioco da dove continuava nelle ingiurie nei confronti dell'arbitro. Mentre l'allenatore veniva allontanato dal campo di gioco il capitano della squadra ospite sig. Troisi Antonio, invece di placare gli animi si mostrava solidale con il comportamento del suo allenatore invitando la propria squadra ad abbandonare il terreno di gioco ed usando anche parole offensive nei confronti del direttore di gara. A tale invito i calciatori della squadra ospite abbandonavano il terreno di gioco per cui il direttore di gara decretava la sospensione definitiva della gara e dopo circa quindici minuti d'attesa, una volta ristabilita la calma, rientrava negli spogliatoi. Per tali motivi, letto l'art. 53, comma 2, delle N.O.I.F.

DELIBERA

di infliggere alla società S. Andrea Futsal la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 6-0, la penalizzazione di un punto in classifica; infligge, altresì, l'ammenda di € 300,00 (di cui € 100,00 imputabili al sig. Petrone Gabriele) per fatto violento avvenuto estremamente grave da parte di un proprio tesserato nei confronti dell'arbitro, in conformità di quanto sancito dall'art. 19, comma 6, del C.G.S., nuova formulazione. In ordine ai provvedimenti disciplinari a carico dei singoli rimanda alla camicia di gara.

CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE D: ESCLUSIONE DELLA SOCIETÀ REAL CASELLE 97

Il G.S., vista la rinuncia al prosieguo del Campionato di Calcio a 5 Serie D 2011/2012 della società Real Caselle 97, in applicazione degli artt. 53 n/ri 2,4,5,7 delle N.O.I.F.

DELIBERA

di escludere la società REAL CASELLE 97 dal prosieguo del Campionato di competenza. Rilevato inoltre, che la rinuncia si è verificata durante il girone di ritorno, tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perdute con il punteggio di 0-6 in favore della società con la quale essa avrebbe dovuto disputare la rispettiva gara fissata in calendario.

DISPONE

altresì, il decadimento d'autorità dal vincolo dei calciatori tesserati per la società REAL CASELLE 97, ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2, delle N.O.I.F.

GARA FARISEI – COPS SOCCER DEL 12/5/2012

Il G.S.T., letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza, non giustificata, della società Farisei. In applicazione dell'art. 53, comma 2, delle N.O.I.F.

DELIBERA

di infliggere alla società Farisei la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-6, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di € 300.00, relativa alla prima rinuncia (sanzione raddoppiata in ragione di rinuncia verificatasi nelle ultime tre giornate di gara).

GARA CITTÀ DI ARIANO – AGRIVESUVIO FONTENOVELLA DEL 19/5/2012

Il G.S.T., letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza, non giustificata, della società Agrivesuvio Fontanovella. In applicazione dell'art. 53, comma 2, delle N.O.I.F.

DELIBERA

di infliggere alla società Agrivesuvio Fontanovella la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-6, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di € 300.00, relativa alla prima rinuncia (sanzione raddoppiata in ragione di rinuncia verificatasi nelle ultime tre giornate di gara).

GARA ALFREDO IBELLI – DYNAMO CILLO DEL 20/5/2012

Il G.S.T., letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza, non giustificata, della società Dynamo Cillo. In applicazione dell'art. 53, comma 2, delle N.O.I.F.

DELIBERA

di infliggere alla società Dinamo Cillo la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-6, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di € 300.00, relativa alla prima rinuncia (sanzione raddoppiata in ragione di rinuncia verificatasi nelle ultime tre giornate di gara).

GARA CLUB PARADISO ACERRA – OLIMPIA CAPRI C. PECORARO DEL 20/5/2012

Il G.S.T., letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza, non giustificata, della società Olimpia Capri C. Pecoraro. In applicazione dell'art. 53, comma 2, delle N.O.I.F.

DELIBERA

di infliggere alla società Olimpia Capri C. Pecoraro la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-6, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di € 300.00, relativa alla prima rinuncia (sanzione raddoppiata in ragione di rinuncia verificatasi nelle ultime tre giornate di gara).

GARA FOOTBALL CLUB PROCIDA – FARISEI DEL 19/5/2012

Il G.S.T., letto il referto relativo alla gara innanzi indicata, rileva che la società Farisei inizialmente schierava in campo solo tre calciatori; rileva, altresì, che nel corso della gara un calciatore di suddetta squadra per infortunio vari abbandonava il campo per cui l'arbitro sospendeva la gara per la sopravvenuta inferiorità numerica della squadra Farisei. Per tali motivi, letta la Regola n. 3 del Regolamento del Gioco del Calcio ed in applicazione dell'art. 17 del C.G.S.

DELIBERA

di infliggere alla società Farisei la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6. In ordine ai provvedimenti disciplinari si rimanda alla camicia di gara.

GARE DEL 12/ 5/2012

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CICCHIELLO GIANMARCO (FUTSAL CASALDUNESE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

MORGANELLA DONATO (CLUB GIALLOOROSI SPATOLA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

LA TARGIA MARIANO (FCS FUTSAL CASALNUOVO)

AMMONIZIONE (V INFR)

COLAIACOLO CIRO (FCS FUTSAL CASALNUOVO)

AMMONIZIONE (II INFR)

PEZZUTO ANDREA (CLUB GIALLOOROSI SPATOLA)

VINDICE GIANCARLO (FCS FUTSAL CASALNUOVO)

MELILLO ANTONIO (FUTSAL CASALDUNESE)

GARE DEL 19/ 5/2012

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 15,00 CASORIA C5 AUREA CASH
Assenza F.P.

Euro 15,00 L ARCA FUTSAL
Assenza F.P.

Euro 15,00 SPORTING SCAFATI C5
Assenza F.P.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 20/ 6/2012

CARAFFA CARLO (VIRTUS TELESE CALCIO A 5)

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 20/ 5/2014

PETRONE GABRIELE (SANT ANDREA FUTSAL)

offendeva il d.d.g. colpendolo con due schiaffi al volto ed alla testa, ingiuriandolo nel contempo con frasi offensive, invitando più volte il d.d.g. medesimo allo scontro fisico. Dopo il suo allontanamento dal terreno di gioco, continuava con insulti ed offese all'arbitro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE

TROISI ANTONIO (SANT ANDREA FUTSAL)

solidale con il comportamento offensivo ed ingiurioso del suo allenatore, invece di placare gli istinti, incitava la propria squadra ad abbandonare il terreno di gioco, con frasi offensive ed ingiuriose nei confronti dell'arbitro.

MALGIERI ANTONIO (VIRTUS TELESE CALCIO A 5)
spintonava con le mani l'Arbitro all'altezza delle spalle.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MENDONE SIMONE (JUNIOR DOMITIA)

Ingiuriava e minacciava l'arbitro.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GRIECO GIUSEPPE (REAL AMICIZIA)

CERIELLO MARIO (REAL CAMPAGNA CALCIO A5)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CARDINALE FILIPPO (GIOVENTU CALCIO ARIANO)

CICCARINO SEVERINO (GOLDEN TEAM)

DELLA VENTURA CARMINE (SAN FELICE A CANCELLO C5)

SEMIOLI CARLO (SPORTING NOCERA C5)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

BALSAMO MASSIMILIANO (JUNIOR DOMITIA)

DE PASCALE GIOVANNI (LABS 360 SAN PIETRO)

BALLETTA SALVATORE (PEZZOTTESE FUTSAL 2004)

CERIELLO MARIO (REAL CAMPAGNA CALCIO A5)

TROISI ANTONIO (SANT ANDREA FUTSAL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)

ORLANDO GERARDO	(SAN MARTINO BREZZA)	MASIELLO GIUSEPPE	(TAB CASAGIOVE CALCIO)
-----------------	----------------------	-------------------	------------------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

ZUOTTOLO MARCELLO	(ATLETICO SAN MARZANO C5)	SANNINO GIOVANNI	(CERCO LA MILLENNIO)
CASAPULLA ANTONIO	(FOLGORE SAN VINCENZO)	LO CONTE TEODORO	(GRUP. AMATORIALE PALAZZISI)
REA FEDERICO	(REAL BIVIO PRATOLE)	ACAMPORA VINCENZO	(SAMMARITANA CALCIO A 5)
GILIBERTI MICHELE	(SANT ANDREA FUTSAL)	CAIAZZA MASSIMO	(TAB CASAGIOVE CALCIO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

SERPICO DANIELE	(LAUSDOMINI 2010)	SOLINAS FRANCESCO	(VIRTUS TELESE CALCIO A 5)
-----------------	-------------------	-------------------	----------------------------

AMMONIZIONE (V INFR)

PARMIGIANO NICOLA	(AGOSTINO LETTIERI)	D ANNA DIEGO	(CASORIA C5 AUREA CASH)
PUNZETTA RAIMONDO	(PARCO CITTA)	SATURNINO GIOVANNI	(PARCO CITTA)
ESPOSITO SABATINO	(REAL SANGIUSEPPE)	ORLANDO FRANCESCO	(SAN MARTINO BREZZA)
DEL PRETE ANDREA	(SOCCER VOMERO VIP CLUB)		

AMMONIZIONE (II INFR)

BAIA VINCENZO	(ATLETICO POMIGLIANO)	FERRARO VINCENZO	(CERCO LA MILLENNIO)
MILITO DOMENICO	(FUTSAL ROTA)	SPIEZIA MICHELE	(LAUSDOMINI 2010)
D ANNA GIOVANNI	(REAL AMICIZIA)	IGENITO RAFFAELE	(SAMMARITANA CALCIO A 5)
RUGGIERO PASQUALE	(SPORTING NOCERA C5)	OCONE FELICE GIUSEPPE	(SPORTING SOLOPACA CALCIO5)
BARBIERI ROBERTO	(VIRTUS TELESE CALCIO A 5)		

AMMONIZIONE (I INFR)

SCHIAVO GAETANO	(ATLETICO EOL C5 EBOLI)	LETIZIA VITO	(LABS 360 SAN PIETRO)
VECCHIARELLI MARIO	(MARIANO KELLER)	ZOLFO MICHELE	(PARCO CITTA)
VISONE MICHELE	(REAL SANGIUSEPPE)	IZZO ANTONIO	(TAB CASAGIOVE CALCIO)

COPPA CAMPANIA CALCIO A 5 JUNIORES

GARA FUTSAL AFRAGOLA – TRILEM NAPOLI WONDER LINE DEL 20/5/2012

Il G.S.T., letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza, non giustificata, della società Trilem Napoli Wonder Line. In applicazione dell'art. 53, comma 2, N.O.I.F.

DELIBERA

di infliggere alla società Trilem Napoli Wonder Line la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-6, nonché l'ammenda di € 150.00 e l'esclusione dalla Coppa Campania Juniores di Calcio a 5.

GARE DEL 12/ 5/2012

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CASTALDO VINCENZO	(REAL S. ERASMO C5)
-------------------	---------------------

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

MARRA CARMINE	(REAL S. ERASMO C5)	CARRABS ALFONSO	(SAN GREGORIO)
GUARINO GIUSEPPE	(SAN GREGORIO)	IUZZOLINO GIUSEPPE	(SAN GREGORIO)

GARE DEL 20/ 5/2012

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II INFR

IMPERATORE AGOSTINO	(UNITED COLOURS OF FUTSAL)
---------------------	----------------------------

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

MEROLA RICHARD	(REAL S. ERASMO C5)	COPPOLA DANIELE	(UNITED COLOURS OF FUTSAL)
----------------	---------------------	-----------------	----------------------------

GARE DEL CAMPIONATO CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C2

GARE DEL 20/ 5/2012

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 3/ 6/2012

TRAMPARULO CLEMENTE (CENTRO ESTER)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

DI MATTEO FILOMENA (PARROCCHIA S. MARIA A MARE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

RIGO FRANCESCA ROMAN (SEISEIDUE AVERSAFEMMINILE)

AMMONIZIONE (II INFR)

CASTALDO SABRINA (ROYAL TEVEROLA)

AMMONIZIONE (I INFR)

OCCHIATI CATERINA (PRIMAVERA CAVESE) PERSANO EMMA (ROBERTO GRIMALDI)

RISULTATI GARE DEL 19 MAGGIO 2012

54° INTERSOCIALE

GIRONE A			
BANCA POP. ANCONA	- FARMAX	3 - 2	
MINA JAMBO	- REAL MERGELLINA	4 - 3	
NEW NEAPOLIS	- SPORTING S. ARPINO	2 - 0	
REAL OPLONTI	- ATLETICO FLEGREO	0 - 2	
TEAM SOCCER	- CUBA LIBRE	1 - 3	
TIM BERETTA	- ORLANDO GROUP	1 - 3	

Ritardo del 7/1/2012			
CANON SERVICE	- TEAM SOCCER PIANURA	5 - 0	

Ritardi del 21/4/2012			
SUPERO SMA	- MEDINAT CUBA LIBRE	2 - 1	
CANON SERVICE	- MINA JAMBO	2 - 1	

13° INTERSOCIALE

GIRONE A			
APA	- GESIN	1 - 1	R
BIORES GRADED	- HOTEL AGORA	NP	
MEGARIDE	- OLD BOYS	3 - 2	
OLD SOCCER	- STELLA ROSSA 09	1 - 2	
POSILLIPO	- SANTA LUCIA	3 - 2	
VILLA MARGHERITA	- PROGRESSO BACOLI	3 - 0	

AMATORIALI OVER

Gara di finale			
APA	- ASSOSPORTIVA	4 - 1	

GIUSTIZIA SPORTIVA

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO 54° INTERSOCIALE

GARE DEL 21/ 4/2012

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (II INFR)

COMUNE ANTONIO (CUBA LIBRE)

PIACENTE CARLO

(CUBA LIBRE)

AMMONIZIONE (I INFR)

FRIZZIERO FAUSTO (SUPERO SMA)

GARE DEL 19/ 5/2012

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 25,00 REAL OPLONTI
assenza F.P. , Ritardo.

Euro 15,00 BANCA POP. ANCONA
Assenza F.P.

Euro 15,00 NEW NEAPOLIS
Assenza F.P.

Euro 15,00 TEAM SOCCER
Assenza F.P.

Euro 15,00 TIM BERETTA
Assenza F.P.

Euro 10,00 ATLETICO FLEGREO
Ritardo.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

CONTENTO GIUSEPPE (ATLETICO FLEGREO)
in reazione, colpiva con violenza un calciatore della squadra avversaria.

BARCO DAVIDE (REAL OPLONTI)
colpiva con uno schiaffo un calciatore della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BUONOCORE PASQUALE (FARMAX)
colpiva con un calcio un calciatore della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SORRENTINO GIOVANNI (ORLANDO GROUP)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

ARTIANO ALESSANDRO (NEW NEAPOLIS)

BARCO DAVIDE

(REAL OPLONTI)

GIULIANO CARLO (TEAM SOCCER)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (X INFR)

BARDI DOMENICO (FARMAX)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

ESOFACO MASSIMILIANO (ATLETICO FLEGREO)

INFIMO RICCARDO (MINA JAMBO)

AMMONIZIONE (IX INFR)

RUSSO PAOLO (REAL MERGELLINA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

SARNATARO RENATO (ATLETICO FLEGREO)

SELLITTI BRUNO (FARMAX)

AMMONIZIONE (V INFR)

NUMERATO LUIGI (MINA JAMBO)

PETITO CIRO (ORLANDO GROUP)

AMMONIZIONE (II INFR)

CAIANO LUCA (CUBA LIBRE)

GALASSO ALDO (FARMAX)

FRENNA MARIO (REAL MERGELLINA)

DI MAIO PIO ANGELO (REAL OPLONTI)

LA TARGIA ENNIO BENEDETTO (TEAM SOCCER)

AMMONIZIONE (I INFR)

PARZIALE GIULIO (FARMAX)

GARE DEL CAMPIONATO 13° INTERSOCIALE**GARE DEL 19/ 5/2012****A CARICO DI SOCIETÀ****AMMENDA**

Euro 15,00 POSILLIPO

Assenza F.P.

Euro 15,00 VILLA MARGHERITA

Assenza F.P.

A CARICO DI ALLENATORI**SQUALIFICA FINO AL 2/ 6/2012**

PANNACCIONE ERNESTO (SANTA LUCIA)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

DI NARDO ANGELO (POSILLIPO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR**

MINERVA GUIDO (POSILLIPO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

DE ROSA NICOLA (APA)

IMPROTA PASQUALE (OLD SOCCER)

CALIANO LUIGI (POSILLIPO)

BATISTA FRANCESCO (STELLA ROSSA 09)

SCOGNAMILLO GIOVANNI (VILLA MARGHERITA)

AMMONIZIONE (V INFR)

TARANTINO FRANCESCO (GESIN)

AMMONIZIONE (II INFR)

COZZOLINO ANGELO (GESIN)

CIMMELLI VITTORIO (OLD SOCCER)

CARNEVALE MARIO (PROGRESSO BACOLI)

MARTELLI GIANCARLO (PROGRESSO BACOLI)

NOVIELLO NICOLA (STELLA ROSSA 09)

AMMONIZIONE (I INFR)

RUSSO RAFFAELE	(GESIN)	DELLA ROCCA CLAUDIO	(POSILLIPO)
RUSSO GIOSUE	(SANTA LUCIA)	RUSSO RAFFAELE	(SANTA LUCIA)
FRANCHINI MASSIMILIANO	(VILLA MARGHERITA)	INNOCENTI ALFONSO	(VILLA MARGHERITA)

PROVVEDIMENTI NON RIPORTATI SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 10 MAGGIO 2012

GARE DEL 5/ 5/2012

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 15,00 SPORTING S. ARPINO
Assenza F.P.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

DE ROSA GRAZIANO	(REAL MERGELLINA)	FRIZZIERO TIZIANO	(REAL MERGELLINA)
TROISE FRANCESCO	(REAL MERGELLINA)	VOLPICELLI ANTONIO	(SPORTING S. ARPINO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

CHIARIELLO ANDREA (SPORTING S. ARPINO)

AMMONIZIONE (II INFR)

DI VILIO NICOLA (SPORTING S. ARPINO)

COMUNICAZIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

In ordine a reclami pendenti presso questo Ufficio, potenzialmente incidenti sulle gare di play-off e play-out dei Campionati Regionali del C.R. Campania, domani, venerdì 25 maggio 2012, su apposito Comunicato Ufficiale saranno pubblicate le delibere della Commissione Disciplinare Territoriale.

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

RIUNIONE DEL 21 MAGGIO 2012

Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; dott. Michelangelo Maria Liguori, dott. Serafino Mirone, avv. Anna Assunta Napoletano, Componenti; avv. Raffaele Baratta, Rappresentante A.I.A.

141. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CRAL FINCANTIERI STABIA – GARA CRAL FINCANTIERI STABIA / JUVE TERTULLIANO DELL'11.02.2012 – 1ª CAT.

La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo; ascoltato l'arbitro a chiarimenti, osserva: la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Primo Giudice (di cui alla delibera, pubblicata sul C.U. n. 78 del 23.02.2012 del C.R. Campania, alla pag. 1863), con la quale sono state inflitte, a carico della medesima società Cral Fincantieri Stabia, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché l'ammenda di euro 250,00, per comportamento antisportivo da parte dei propri tesserati (partecipazione a rissa) e per aver causato la sospensione della gara, unitamente ai calciatori avversari. La già richiamata delibera del G.S.T. è stata impugnata, con l'articolato reclamo in esame, da parte della società Cral Fincantieri Stabia. Le motivazioni a sostegno dell'atto d'impugnazione si imperniano su un aspetto essenziale. Invero, la reclamante ha sostenuto che la società Juve Tertulliano sia stata la sola ed unica responsabile della sospensione della gara, non soltanto, ma anche per avere, i suoi tesserati, dato inizio alla rissa. Al reclamo è stata anche allegata una corposa documentazione a supporto. Questa C.D.T., all'atto dell'audizione del direttore di gara (il cui referto ufficiale e le cui dichiarazioni suppletive, o in sede di audizione, configurano notoriamente fonte privilegiata di prova), ha doverosamente proceduto agli accertamenti di sua competenza. Deve sottolinearsi che, in merito al punto essenziale della vicenda,

144. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO COMPENSORIO MISCANO – GARA COMP. MISCANO / FONTANAROSA A. FORTUNATO DEL 25.02.2012 – 1ª CAT.

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; ascoltato l'arbitro a chiarimenti, osserva: la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Giudice di prime cure (delibera pubblicata sul C.U. n. 87, del 15.03.2012, alla pagina 2103, del C.R. Campania), con la quale era stata disposta la ripetizione della gara in epigrafe, mediante la sua rifissazione da parte del C.R. Campania. Nel caso del reclamo e nella vicenda in esame, è emersa, dalla dichiarazione rilasciata, in sede di audizione (in data 21.05.2012), da parte del direttore di gara, la responsabilità dei tesserati della società Fontanarosa A. Fortunato, in ordine all'interruzione della gara in epigrafe. In verità, anche in sede di audizione davanti a questa C.D.T., lo stesso arbitro ha riferito – ma con modalità di non assoluta chiarezza – che era giunto alla decisione di sospendere la gara, perché preoccupato per la propria incolumità fisica, a seguito delle minacce indirizzategli dai tesserati della società Fontanarosa A. Fortunato. In occasione della cennata audizione presso questa C.D.T., il direttore di gara ha specificato che "con i tesserati della squadra Fontanarosa si è creata una situazione di grave tensione, considerato anche che nessuno interveniva per calmare il sig. Pasquariello e rimettere la situazione nella normalità". Di conseguenza, anche sulla base dei maggiori ed inequivoci chiarimenti, forniti dal direttore di gara all'atto dell'audizione, questa C.D.T. giudica che la decisione adottata dal Giudice Sportivo di prime cure non possa essere condivisa. La ripetizione della gara, invero, favorirebbe, per un paradosso non compatibile con il fondamentale principio dell'attività sportiva – quello della lealtà –, la società che, nella circostanza, si era resa responsabile dell'interruzione della gara medesima e che, peraltro – circostanza non decisiva, ma certamente di rilevante significato sportivo – all'atto dell'interruzione era in svantaggio per 1-2. P.O.M.

DELIBERA

in riforma della decisione del G.S.T., di accogliere il reclamo proposto dalla società Compensorio Miscano, infliggendo alla società Fontanarosa A. Fortunato la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, C.G.S.; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

145. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO UOMO NUOVO NAPOLI – GARA UOMO NUOVO NAPOLI / SPORTING VITULAZIO DEL 12.02.2012 – 2ª CAT.

La C.D.T., letto il reclamo; ascoltati i due Commissari di Campo a chiarimenti, nell'odierna udienza; visti gli atti ufficiali, rileva l'infondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, dall'istruttoria espletata è emerso che, prima della gara in esame, il presidente della società reclamante ha reiterato il comportamento vietatogli con una precedente diffida, da parte del G.S.T., ovvero di fare indossare, alla propria squadra, magliette rappresentanti un simbolo di chiara propaganda ideologica. In particolare, il detto tentativo risulta sostanziatosi non solo in conseguenza di una nota richiesta di utilizzo delle magliette, ma anche in dipendenza dell'intento di usarle con affissione di una "copertura" del simbolo (uno "scudetto" adesivo), inidoneo allo scopo (poiché suscettibile di venire via nel corso della gara, a causa degli eventi di giuoco), nonché in dipendenza delle reiterate proteste fraposte nel frangente, concretizzatesi in frasi irrispettose ed ingiuriose nei confronti della Federazione (le quali certo non possono qualificarsi come libera manifestazione di pensiero, anche perché pronunciate al cospetto di Organi Ufficiali). Peraltro, la irrogata sanzione risulta equa ed adeguata alla verificatasi infrazione disciplinare. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Uomo Nuovo Napoli; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della reclamante.

146. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CLAUDIO OLIVA PASSO ECLANO – GARA CLAUDIO OLIVA PASSO ECLANO / PRATA P.U. DEL 31.03.2012 – 2ª CAT.

La C.D.T., letto il reclamo; visti gli atti ufficiali, osserva: la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Giudice di prime cure (delibera pubblicata sul C.U. n. 95, del 5.04.2012, alla pagina 2340, del C.R. Campania), con la quale erano state inflitte, a carico della società Claudio Oliva Passo Eclano, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, la

penalizzazione di un punto in classifica, nonché l'ammenda di euro 150,00, relativa alla prima rinuncia. La motivazione del G.S.T. era imperniata sull'omessa giustificazione e documentazione, da parte della società innanzi nominata, relativa alla mancata disputa della gara, determinata dall'occupazione, del terreno di gioco e dello spazio circostante, per uno spettacolo circense. Dagli atti ufficiali, invero, risulta esclusivamente un'annotazione refertata dal direttore di gara, il quale precisava che, "al termine del tempo di attesa, constatava la presenza al campo della sola squadra Prata P.U. e di un dirigente della squadra Claudio Oliva Passo Eclano... che mi consegna l'allegata documentazione". Essa si configurava in un'ordinanza del Sindaco del Comune di Grottaminarda, che, in data 30.03.2012, aveva disposto che lo stadio restasse "chiuso a tutte le attività agonistiche nella giornata di domenica 1 aprile 2012". Nel suo ricorso di seconda istanza a questa C.D.T., la società Claudio Oliva Passo Eclano ha documentato, anche mediante certificazioni a firma del Sindaco del Comune di Grottaminarda: che, come ufficialmente segnalato dai Carabinieri della Stazione di Grottaminarda, per il 1° aprile 2012 do vesse prendersi atto della "non agibilità del campo sportivo ad ospitare manifestazioni sportive, in quanto l'intera area antistante l'impianto sportivo comunale era occupata dalle attrezzature" di un Circo; che il giorno immediatamente successivo, con nota prot. n. 3392, il Sindaco aveva disposto, "per motivi di pubblica sicurezza la chiusura del campo sportivo per il giorno 01/04/2012"; che "il suddetto dispositivo veniva, vista la tarda ora, notificato dai Vigili Urbani al Presidente dell'ASD Claudio Oliva Passo Eclano... con la precisazione che il Comune aveva già provveduto all'inoltro al Comitato Regionale – LND – FIGC; infine, circostanza decisiva, ad avviso di questa C.D.T., "che in data 06.04.2012, su segnalazione dell'ASD Claudio Oliva, si prendeva atto dell'erronea trasmissione del fax all'AIA e non al Comitato Regionale – LND – FIGC". La certificazione, formalizzata, come già specificato in precedenza, dal Sindaco del Comune di Grottaminarda, ad avviso di questa C.D.T. è ampiamente idonea ad escludere, ad ogni effetto sportivo, la responsabilità della società ricorrente. Deve, dunque, giudicarsi come giustificata l'assenza alla gara della società Claudio Oliva Passo Eclano, la quale aveva ragionevolmente ritenuto che la comunicazione dell'impossibilità di disputa della gara fosse stata formalizzata e notificata, al competente C.R. Campania, a cura del Comune di Grottaminarda, che aveva emesso la relativa ordinanza a firma del Sindaco. Deve, di conseguenza, revocarsi la delibera del Giudice di prime cure, relativa alla punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, a carico della società Claudio Oliva Passo Eclano, in una con le sanzioni accessorie, anch'esse a suo carico, del punto di penalizzazione per rinuncia e dell'ammenda di euro 150,00, quale prima rinuncia. Dispone, infine, la trasmissione del fascicolo ai competenti uffici del C.R. Campania, per la rifissazione della gara. P.O.M.

DELIBERA

in riforma della decisione del G.S.T., di accogliere il reclamo proposto dalla società Claudio Oliva Passo Eclano, annullando le decisioni del G.S.T. a carico della nominata società, in ordine alla gara in epigrafe (punizione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0-3; un punto di penalizzazione in classifica; l'ammenda di euro 150,00 per rinuncia); dispone trasmettersi il fascicolo al C.R. Campania, per la rifissazione della gara; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

147. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO LAVORO.DOC BATTIPAGLIA C5 – GARA ATL. PAGANI C5 / LAVORO.DOC BATTIPAGLIA C5 DEL 12.11.2011 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società reclamante, che aveva presentato rituale richiesta di audizione, osserva: la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Giudice di prime cure (delibera pubblicata sul C.U. del C.R. Campania, n. 104 del 27.04.2012, alla pagina 2510), con la quale era stato rigettato, alla società medesima, il reclamo in prima istanza, per presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatista Bovino Cosimo. Tanto premesso, questa C.D.T. accoglie il ricorso presentato dalla società Lavoro.Doc Battipaglia C5, in quanto il Giudice Sportivo Territoriale, sicuramente per mero errore, aveva rigettato il reclamo proposto, ma soltanto per aver accertato la posizione regolare agli effetti del tesseramento e non agli effetti disciplinari, come, viceversa, richiesto dalla nominata società reclamante. Quanto, dunque, alla posizione del nominato calciatista agli effetti disciplinari, si rileva che, come dal C.U. n. 44 del 10.11.2011, alla pag. 858, a carico del calciatista Bovino Cosimo era stata pubblicata la squalifica per una giornata di gara, quale non

espulso dal campo. Orbene, la sanzione avrebbe dovuto essere scontata esattamente nella gara oggetto del reclamo in esame, in quanto prima gara ufficiale successiva alla pubblicazione della richiamata sanzione sul Comunicato Ufficiale. P.O.M.

DELIBERA

di accogliere senza rinvio al G.S.T. il reclamo, infliggendo, in riforma della delibera del medesimo G.S.T., ai sensi dell'art. 17, comma 5, lettera a), la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

ERRATA CORRIGE

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – C.U. N. 111 DEL 17 MAGGIO 2012, PAG. 2696

DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

RECLAMO UOMO NUOVO NAPOLI – GARA DON PEPPE DIANA / UOMO NUOVO NAPOLI DEL 29/01/2012

Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al C.U. 72 del 2.2.2011, pag. 1683, visto il reclamo, ... omissis

DELIBERA

di rigettare il reclamo e di disporre l'addebito della tassa sul conto della reclamante.

LEGGASI

RECLAMO UOMO NUOVO NAPOLI – GARA DON PEPPE DIANA / UOMO NUOVO NAPOLI DEL 29/01/2012

Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al C.U. 72 del 2.2.2011, pag. 1683, visto il reclamo, ... omissis

DELIBERA

di rigettare il reclamo, di omologare il risultato di 1 – 0 a favore della società Don Peppe Diana, acquisito sul campo; dispone, altresì, l'addebito della tassa reclamo sul conto della reclamante.

RISULTATI GARE DEL 19 FEBBRAIO 2012 – C.U. N. 78 DEL 23 FEBBRAIO 2012, PAG. 1854

Campionato di Seconda Categoria

FUTURANSA NOCERA 2006 CALIGÒ NOCERA 4 – 10

LEGGASI

Campionato di Seconda Categoria

FUTURANSA NOCERA 2006 CALIGÒ NOCERA 4 – 0

RISULTATI RITARDO RECUPERI GARE DEL 25 APRILE 2012 – C.U. N. 109 DEL 10 MAGGIO 2012, PAG. 2621

Campionato di Seconda Categoria

REAL SANT'EGIDIO PIANETA SPORT SARNO 2 – 0

LEGGASI

Campionato di Seconda Categoria

REAL SANT'EGIDIO PIANETA SPORT SARNO 0 – 2

RISULTATI RITARDI GARE DEL 29 APRILE 2012 – C.U. N. 111 DEL 17 MAGGIO 2012, PAG. 2683

Campionato di Seconda Categoria

CERASO DOPOLAVORO FERROVIARIO NP

LEGGASI

Campionato di Seconda Categoria

CERASO DOPOLAVORO FERROVIARIO 4 – 1

RISULTATI RITARDI GARE DEL 6 MAGGIO 2012 – C.U. N. 111 DEL 17 MAGGIO 2012, PAG. 2683

Campionato di Seconda Categoria

GRAVIT WALTER LANDI GESUALDO NP

LEGGASI

Campionato di Seconda Categoria

GRAVIT WALTER LANDI GESUALDO 0 – 2

RISULTATI RITARDI GARE DEL 13 MAGGIO 2012 – C.U. N. 111 DEL 17 MAGGIO 2012, PAG. 2682

Campionato di Seconda Categoria

RISCATTO FRATTESE AZZURRA NAPOLI NP
S. VINCENZO UNITIS REAL PALAZZO 2 – 10

LEGGASI

Campionato di Seconda Categoria

RISCATTO FRATTESE AZZURRA NAPOLI 2 – 2
S. VINCENZO UNITIS REAL PALAZZO 2 – 0

RISULTATI RITARDI GARE DELL'1-2 MAGGIO 2012 – C.U. N. 109 DEL 10 MAGGIO 2012, PAG. 2621

Coppa Campania Femminile

OASI S. ANASTASIA SPORT NAPOLI 5 – 1
REAL ARIENZO PRATER CLUB NAPOLI 0 – 14

LEGGASI

Coppa Campania Femminile

OASI S. ANASTASIA SPORT NAPOLI 1 – 5
REAL ARIENZO PRATER CLUB NAPOLI 14 – 0

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 31 maggio 2012.

Publicato in Napoli, affisso all'albo del C.R. Campania ed inserito sul suo Sito Internet il 24 maggio 2012.

Il Segretario
Vincenzo Pastore

Il Presidente
Salvatore Colonna



Settore Tecnico della F.I.G.C.

Comunicato Ufficiale

n°129-2011/2012

Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione a Collaboratore della Gestione Sportiva che avrà luogo presso il Comitato Regionale Campania dal 11.06.2012 al 22.06.2012.

1. La Lega Nazionale Dilettanti, con il supporto del Settore Tecnico e la collaborazione dell'A.D.I.S.E., indice ed organizza il Corso per l'abilitazione a Collaboratore della Gestione Sportiva.
2. Il Corso si propone di fornire i necessari supporti formativi e culturali a soggetti che potranno essere chiamati a svolgere, per conto di Società e Associazioni Sportive della Lega Nazionale Dilettanti, attività concernenti l'assetto organizzativo e/o amministrativo della Società o Associazione, ivi compresa la gestione dei rapporti aventi ad oggetto il tesseramento ed il trasferimento dei calciatori, nonché il tesseramento dei tecnici, nel rispetto delle norme dettate dall'ordinamento della F.I.G.C.
3. Al termine del Corso, a quanti avranno superato l'esame finale sarà rilasciato il Diploma, che costituirà il presupposto necessario per l'iscrizione nell'apposita Sezione dell'Elenco Speciale per Direttori Sportivi. La formalizzazione dell'inserimento in tale sezione sarà comunque subordinata alla ulteriore produzione dei documenti previsti dal Regolamento per l'Elenco Speciale in vigore.
4. Il programma didattico si articolerà in quarantotto ore complessive di lezioni e un esame la cui data verrà comunicata durante il Corso. Tutte le materie e gli argomenti oggetto di lezione dovranno essere, per contenuti e metodologie di insegnamento, mirati all'applicazione pratica di quanto previsto al punto 2.
5. Il Corso avrà svolgimento presso una struttura che verrà comunicata per tempo dal COMITATO REGIONALE CAMPANIA, con l'obbligo di frequenza per gli ammessi, ed inizierà l'11.06.2012, secondo il calendario e il programma delle lezioni che saranno comunicati per tempo. Inoltre, per motivi didattici, potranno essere previste trasferte di studio.
6. Hanno diritto a segnalare N° 2 nominativi (N° 1 per l'indirizzo tecnico e N° 1 per l'indirizzo amministrativo) le Società appartenenti ai Gironi G, H e I del Campionato Nazionale Serie D nella Stagione Sportiva 2011/2012.
7. In aggiunta ai candidati segnalati dalle Società aventi diritto, la Lega Nazionale Dilettanti può indicare N° 8 candidati in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 9) del presente bando.
8. Sarà compito della singola Società, per il tramite del proprio Presidente (Allegato A), presentare alla Segreteria del Corso la domanda di ammissione coi nominativi designati. Le persone indicate devono avere un rapporto di collaborazione con la Società proponente da dimostrare con la presentazione del Foglio Censimento depositato presso la Lega Nazionale Dilettanti - COMITATO INTERREGIONALE - in data antecedente al 1° gennaio 2012, ovvero, in mancanza di quest'ultimo, del tesseramento annuale federale conseguito entro la medesima data.
9. Per poter partecipare al Corso, gli allievi segnalati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o residenza in Italia da almeno 2 anni;
 - b) godimento dei diritti civili;
 - c) età minima di 25 anni (compiuti alla data di pubblicazione del presente bando);
 - d) licenza di Scuola Media Secondaria Inferiore;
10. Non potranno essere ammessi al Corso:
 - a) I candidati che, nella stagione sportiva 2010/11 ed in quella in corso, siano stati squalificati per più di 90 giorni;

- b) i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche in via non continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di provvedimento di un Organo della FIGC divenuto definitivo;
- 10 bis. I candidati che, durante la frequenza del Corso dello stesso, incorrano in una squalifica per più di 90 giorni verranno esclusi dal Corso stesso.
- 10 ter. I termini della sanzione decorrono dalla data della delibera definitiva.

11. La domanda di partecipazione al Corso (una per ogni candidato), con la specifica dell'indirizzo tecnico o amministrativo (allegato A) e completa anche del Modulo (allegato B) riservato al candidato compilato in ogni sua parte e sottoscritto, dovrà essere firmata dal Presidente della Società segnalante. Dovrà essere presentata con documentazione in originale: direttamente o fatta pervenire per corriere o per posta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a cura degli interessati, entro il 31.05.2012 al seguente indirizzo:

**F.I.G.C. – LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
CORSO COLLABORATORE DELLA GESTIONE SPORTIVA
VIA STRETTOLA S. ANNA ALLE PALUDI N° 115
80142 NAPOLI**

Alla domanda dovrà essere allegata copia del foglio di censimento depositato presso la Lega competente ovvero il tesseramento federale, così come descritto al precedente punto 8. Per l'invio a mezzo corriere o raccomandata vale la data di arrivo al Comitato Regionale certificata dal protocollo. Saranno prese in considerazione solo le domande pervenute o depositate entro le ore 20:00 del 31.05.2012.

12. L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati e dalle Società, costituisce violazione delle norme di legge e di comportamento con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, determina l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita.
13. La graduatoria completa dei candidati ammessi al Corso dovrà essere esposta all' Albo presso la sede del Comitato Organizzatore oltre che essere pubblicata sul sito internet www.settoretecnico.figc.it e su apposito Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico.
14. Gli ammessi al Corso dovranno versare entro il giorno 06.06.2012 alla Lega Nazionale Dilettanti, una quota di partecipazione di € 1.500,00 (millecinquecento/00) mediante bonifico bancario intestato alla Lega Nazionale Dilettanti, indicando come causale "Partecipazione al Corso per CGS – LND Campania", sul seguente IBAN:

**IT 78S 02008 05016 000400030336
Unicredit Agenzia ROMA PO B
Via Po 52, 00198 Roma**

Gli ammessi dovranno esibire alla segreteria del corso presso il Comitato Regionale Campania, il giorno previsto per l'inizio del corso, la copia dell'avvenuto bonifico ed il codice CRO. La mancata presentazione di tale documentazione comporta l'esclusione del candidato dal Corso.

15. Gli ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e quello del Comitato di Direzione del Corso presso il Comitato Regionale inerenti lo svolgimento del Corso.
16. Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del presente bando presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. o presso la sede del Comitato organizzatore della Lega Nazionale Dilettanti o scaricarlo dal sito internet www.settoretecnico.figc.it.
17. Per cause di forza maggiore il periodo di svolgimento del Corso potrà subire variazioni.
18. Fanno parte integrante del presente Bando l'allegato A (facsimile di domanda di ammissione al Corso) e l'allegato B (facsimile di autocertificazione).

Publicato in Firenze il 03/05/2012

*Il Segretario
Paolo Piani*

*Il Presidente
Roberto Baggio*

ALLEGATO A
(su carta intestata della Società)

Spett.le
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
L.N.D. - F.I.G.C
Collaboratore Gestione Sportiva
Via Strettola S. Anna alle Paludi n. 115
80142 - NAPOLI

Oggetto: Domanda di ammissione al **Corso per l'abilitazione a "Collaboratore della Gestione Sportiva"** indetto con Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico N° 129 del 3 Maggio 2012

Il sottoscritto _____
nato il _____ a _____ Prov. _____
in qualità di PRESIDENTE della Società _____
segnala il nominativo del Sig. _____
da ammettere a partecipare al Corso Speciale per l'abilitazione a "Collaboratore della Gestione Sportiva",
barrare l'indirizzo prescelto:

1) Indirizzo tecnico

2) Indirizzo amministrativo

bandito con C.U. N° 129 pubblicato il 3 Maggio 2012 dal Settore Tecnico.

Dichiara che il Sig. _____ svolge
attività con la Società presieduta dal sottoscritto ed è censito, come da documento depositato presso il Comitato
/ Divisione di appartenenza, in qualità di _____
dal _____ ovvero è tesserato in qualità di _____ dal
_____.

In fede

IL PRESIDENTE

(Firma e timbro della Società)

ALLEGATI

Foglio di censimento e/o tesseramento

Scheda informativa sottoscritta dal soggetto proposto

ALLEGATO B
RISERVATO AL CANDIDATO

Il sottoscritto _____
nato il _____ a _____ Prov. _____
residente in _____ Prov. _____ CAP _____
Via / Piazza _____ N° _____
Nell'esprimere la propria accettazione alla designazione da parte della Società

DICHIARA

1. di essere in regola con le disposizioni di cui ai Punti 8, 9, 10, 10 bis del bando relativo al **CORSO PER L'ABILITAZIONE A "COLLABORATORE DELLA GESTIONE SPORTIVA"** indetto con Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico N° 129 del 3 Maggio 2012

2. di essere in possesso del seguente titolo di studio:

- Diploma di Scuola Media Inferiore
- Diploma Scuola Media Superiore
- Diploma Isef
- Laurea

conseguito presso _____

3. di conoscere gli adempimenti ed i requisiti per conseguire l'iscrizione dei Collaboratori della Gestione Sportiva nell'apposita Sezione dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al Corso venga inviata al seguente indirizzo:

Via / Piazza _____ N° _____

CAP _____ Località _____ Prov. _____

telefono ___ / _____ cell. _____ CODICE FISCALE _____

indirizzo posta elettronica _____

Il sottoscritto inoltre dichiara di essere:

- consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni;
- consapevole che "l'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituisce violazione delle norme di legge e di comportamento con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, determina l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita" (Art. 12 del bando di cui al Comunicato Ufficiale n° 129 del 3 Maggio 2012).

In fede

(luogo e data)

(firma per esteso)

INFORMATIVA AI SENSI DELL' ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (nel prosieguo "Codice Privacy"), ed in relazione ai dati personali forniti alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo "FIGC"), sue componenti, settori e organi, sia centrali che periferici, mediante la compilazione della relativa modulistica federale e la produzione di documenti in occasione, in ragione o nel corso dell'attività svolta nell'ambito della FIGC (nel prosieguo collettivamente "i Dati"), la informiamo di quanto segue.

1. Finalità del trattamento - Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione, trasferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato all'espletamento da parte della FIGC - e, per quanto di competenza, nella veste di autonomi titolari, della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Professionisti Serie C, della Lega Nazionale Dilettanti, ivi inclusi i relativi organi, articolazioni periferiche e settori, nonché del CONI, delle organizzazioni internazionali cui la FIGC aderisca - dei compiti istituzionali ad essi demandati dalla legge statale nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti l'organizzazione e la gestione dell'attività calcistica in Italia (cc. dd. "Carte Federali"), norme che l'interessato dichiara di conoscere, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo le norme relative a:
 - a. il tesseramento e l'affiliazione di atleti, tecnici e società, i relativi contratti ed il controllo sulle società calcistiche;
 - b. l'organizzazione di attività finalizzate alla promozione, alla diffusione ed al miglioramento della tecnica, della tattica e dei valori dello sport tra i tesserati del settore professionistico, dilettantistico e giovanile;
 - c. l'organizzazione dei campionati, delle rappresentative nazionali, del settore tecnico, del settore arbitrale;
 - d. ogni altra attribuzione demandata agli enti sopra menzionati dalle Carte Federali e da ogni legge o regolamento inerente il settore sportivo-calcistico.
2. Modalità del trattamento - Il trattamento dei Dati è:
 - a. realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4 del Codice Privacy;
 - b. posto in essere sia con mezzi manuali che con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
 - c. svolto direttamente dall'organizzazione del titolare, o dai soggetti di cui al punto 1. che precede nella qualità di autonomi titolari, anche per mezzo dei propri dipendenti e/o collaboratori all'uopo preposti nella qualità di incaricati del trattamento.
3. Natura del conferimento dei Dati - Il conferimento dei Dati ed il relativo consenso alloro trattamento è strettamente necessario per l'espletamento dei compiti di cui al punto 1. che precede da parte dei soggetti ivi indicati, ed è pertanto obbligatorio.
4. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere - Il mancato conferimento dei Dati e/o del consenso renderà impossibile per l'interessato svolgere la propria attività in seno alla FIGC.
5. Comunicazione dei Dati - I Dati potranno essere comunicati ai soggetti indicati al punto 1) che precede perché gli stessi, nella qualità di autonomi titolari, diano corso al trattamento dei Dati per le finalità indicate al medesimo punto 1. I Dati potranno altresì essere comunicati agli organi di informazione ai fini di e nei limiti strettamente necessari per l'esercizio del diritto di cronaca.
6. Diffusione dei Dati - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1. a mezzo di Comunicati Ufficiali - come prescritto dall'art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere diffusi anche per mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC o degli altri soggetti di cui al punto 1., e/o per l'adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme sportive. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da parte del medesimo titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca.

7. Trasferimento dei Dati all'estero - I Dati potranno essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea o verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea per i fini di cui al punto 1. e nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 42 a 45 del Codice Privacy.
8. Diritti dell'interessato - La informiamo dei diritti che potrà esercitare con riferimento al trattamento dei Dati ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
 3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Titolare del trattamento e soggetti responsabili - Titolare del trattamento è la Federazione Italiana Giuoco Calcio, associazione riconosciuta di diritto privato con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, tel. 06 84911. Per esercitare i diritti di cui al precedente punto 8, l'interessato potrà rivolgersi al titolare ovvero, in caso esso sia stato designato in relazione alla specifica operazione di trattamento di interesse, al responsabile del trattamento, i cui nominativi sono indicati nella sezione "privacy" del sito Internet della FIGC, all'indirizzo www.figc.it.



n°141-2011/2012

Integrazione al Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione a Collaboratore della Gestione Sportiva che avrà luogo presso il Comitato Regionale Campania di cui al CU n. 129 del 03.05.2012.

Ad eventuale integrazione del numero massimo di partecipanti previsto in 74, il Comitato di Direzione del Corso potrà prendere in considerazione eventuali altre domande presentate da società dell'Eccellenza e della Promozione campana purché rispettino i requisiti richiesti dal CU n. 129 del 03.05.2012.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata con documentazione in originale: direttamente o fatta pervenire per corriere o per posta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a cura degli interessati, entro il 31.05.2012 al seguente indirizzo:

**F.I.G.C. – LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
CORSO COLLABORATORE DELLA GESTIONE SPORTIVA
VIA STRETTOLA S. ANNA ALLE PALUDI N° 115
80142 NAPOLI**

Per quanto riguarda requisiti e ogni altro aspetto si rimanda integralmente a quanto già previsto al sopracitato Comunicato Ufficiale.

Publicato in Firenze il 18/05/2012

*Il Segretario
Paolo Piani*

*Il Presidente
Roberto Baggio*

ALLEGATO A
(su carta intestata della Società)

Spett.le
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
L.N.D. - F.I.G.C
Collaboratore Gestione Sportiva
VIA STRETTOLA S. ANNA ALLE PALUDI N° 115
80142 NAPOLI

Oggetto: Domanda di ammissione al **Corso per l'abilitazione a "Collaboratore della Gestione Sportiva"** indetto con Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico N° 129 del 3 Maggio 2012 ed integrato dal CU N° 141 del 18 Maggio 2012

Il sottoscritto _____
nato il _____ a _____ Prov. _____
in qualità di PRESIDENTE della Società _____
segnala il nominativo del Sig. _____
da ammettere a partecipare al Corso Speciale per l'abilitazione a "Collaboratore della Gestione Sportiva",
barrare l'indirizzo prescelto:

- 1) Indirizzo tecnico
2) Indirizzo amministrativo

bandito con C.U. N° 129 pubblicato il 3 Maggio 2012 dal Settore Tecnico ed integrato dal CU N° 141 del 18 Maggio 2012.

Dichiara che il Sig. _____ svolge
attività con la Società presieduta dal sottoscritto ed è censito, come da documento depositato presso il Comitato / Divisione di appartenenza, in qualità di _____
dal _____ ovvero è tesserato in qualità di _____ dal _____.

In fede

IL PRESIDENTE

(Firma e timbro della Società)

ALLEGATI

Foglio di censimento e/o tesseramento
Scheda informativa sottoscritta dal soggetto proposto

ALLEGATO B
RISERVATO AL CANDIDATO

Il sottoscritto _____
nato il _____ a _____ Prov. _____
residente in _____ Prov. _____ CAP _____
Via / Piazza _____ N° _____
Nell'esprimere la propria accettazione alla designazione da parte della Società

DICHIARA

1. di essere in regola con le disposizioni di cui ai Punti 8, 9, 10, 10 bis del bando relativo al **CORSO PER L'ABILITAZIONE A "COLLABORATORE DELLA GESTIONE SPORTIVA"** indetto con Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico N° 129 del 3 Maggio 2012 ed integrato dal CU N° 141 del 18 Maggio 2012

2. di essere in possesso del seguente titolo di studio:

- Diploma di Scuola Media Inferiore
- Diploma Scuola Media Superiore
- Diploma Isef
- Laurea

conseguito presso _____

1. di conoscere gli adempimenti ed i requisiti per conseguire l'iscrizione dei Collaboratori della Gestione Sportiva nell'apposita Sezione dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al Corso venga inviata al seguente indirizzo:

Via / Piazza _____ N° _____

CAP _____ Località _____ Prov. _____

telefono ___ / _____ cell. _____ CODICE FISCALE _____

indirizzo posta elettronica _____

Il sottoscritto inoltre dichiara di essere:

- consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni;
- consapevole che "l'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituisce violazione delle norme di legge e di comportamento con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, determina l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita" (Art. 12 del bando di cui al Comunicato Ufficiale n° 129 del 3 Maggio 2012).

In fede

(luogo e data)

(firma per esteso)

INFORMATIVA AI SENSI DELL' ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (nel prosieguo "Codice Privacy"), ed in relazione ai dati personali forniti alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo "FIGC"), sue componenti, settori e organi, sia centrali che periferici, mediante la compilazione della relativa modulistica federale e la produzione di documenti in occasione, in ragione o nel corso dell'attività svolta nell'ambito della FIGC (nel prosieguo collettivamente "i Dati"), la informiamo di quanto segue.

1. Finalità del trattamento - Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione, trasferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato all'espletamento da parte della FIGC - e, per quanto di competenza, nella veste di autonomi titolari, della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Professionisti Serie C, della Lega Nazionale Dilettanti, ivi inclusi i relativi organi, articolazioni periferiche e settori, nonché del CONI, delle organizzazioni internazionali cui la FIGC aderisca - dei compiti istituzionali ad essi demandati dalla legge statale nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti l'organizzazione e la gestione dell'attività calcistica in Italia (cc. dd. "Carte Federali"), norme che l'interessato dichiara di conoscere, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo le norme relative a:
 - a. il tesseramento e l'affiliazione di atleti, tecnici e società, i relativi contratti ed il controllo sulle società calcistiche;
 - b. l'organizzazione di attività finalizzate alla promozione, alla diffusione ed al miglioramento della tecnica, della tattica e dei valori dello sport tra i tesserati del settore professionistico, dilettantistico e giovanile;
 - c. l'organizzazione dei campionati, delle rappresentative nazionali, del settore tecnico, del settore arbitrale;
 - d. ogni altra attribuzione demandata agli enti sopra menzionati dalle Carte Federali e da ogni legge o regolamento inerente il settore sportivo-calcistico.
2. Modalità del trattamento - Il trattamento dei Dati è:
 - a. realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4 del Codice Privacy;
 - b. posto in essere sia con mezzi manuali che con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
 - c. svolto direttamente dall'organizzazione del titolare, o dai soggetti di cui al punto 1. che precede nella qualità di autonomi titolari, anche per mezzo dei propri dipendenti e/o collaboratori all'uopo preposti nella qualità di incaricati del trattamento.
3. Natura del conferimento dei Dati - Il conferimento dei Dati ed il relativo consenso alloro trattamento è strettamente necessario per l'espletamento dei compiti di cui al punto 1. che precede da parte dei soggetti ivi indicati, ed è pertanto obbligatorio.
4. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere - Il mancato conferimento dei Dati e/o del consenso renderà impossibile per l'interessato svolgere la propria attività in seno alla FIGC.
5. Comunicazione dei Dati - I Dati potranno essere comunicati ai soggetti indicati al punto 1) che precede perché gli stessi, nella qualità di autonomi titolari, diano corso al trattamento dei Dati per le finalità indicate al medesimo punto 1. I Dati potranno altresì essere comunicati agli organi di informazione ai fini di e nei limiti strettamente necessari per l'esercizio del diritto di cronaca.
6. Diffusione dei Dati - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1. a mezzo di Comunicati Ufficiali - come prescritto dall'art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere diffusi anche per mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC o degli altri soggetti di cui al punto 1., e/o per l'adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme sportive. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da parte del medesimo titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca.

7. Trasferimento dei Dati all'estero - I Dati potranno essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea o verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea per i fini di cui al punto 1. e nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 42 a 45 del Codice Privacy.
8. Diritti dell'interessato - La informiamo dei diritti che potrà esercitare con riferimento al trattamento dei Dati ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
 3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Titolare del trattamento e soggetti responsabili - Titolare del trattamento è la Federazione Italiana Giuoco Calcio, associazione riconosciuta di diritto privato con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, tel. 06 84911. Per esercitare i diritti di cui al precedente punto 8, l'interessato potrà rivolgersi al titolare ovvero, in caso esso sia stato designato in relazione alla specifica operazione di trattamento di interesse, al responsabile del trattamento, i cui nominativi sono indicati nella sezione "privacy" del sito Internet della FIGC, all'indirizzo www.figc.it.

COMUNICATO UFFICIALE N°193
CAMPIONATO JUNIORES DILETTANTI 2011/2012
PRIMO TURNO - FASE NAZIONALE

1) RISULTATI GARE DEL 16 MAGGIO 2012

Girone A: ARENZANO – SARNICO	1 - 0
Girone B: BRIXEN – LIVENTINA GORGHENSE	0 - 0
Girone D: NARNESE – MACERATESE	0 - 1
Girone E: VIGOR PERCONTI – FERTILIA	5 - 0
Girone G: MANFREDONIA – POLICORO H.	3 - 0
Girone H: ROCCELLA – RIVIERA MARMÌ CUSTONACI	2 - 0

A seguito dei predetti risultati si riporta di seguito il programma delle gare successive:

sabato 19 maggio 2012 ore 15.30

Girone A: SARNICO – PRO SETTIMO E EUREKA	Centro Sportivo "Bortolotti" n. 1 – Sarnico (BG)
Riposa: ARENZANO	
Girone B: MANZANESE – BRIXEN	Campo Via Olivo 8 – Manzano (UD)
Riposa : LIVENTINA GORGHENSE	
Girone C: ROMAGNA CENTRO - RIGNANESE	Centro Sportivo Romagna Centro Campo n. 1 - Cesena
Girone D: MACERATESE – NARNESE	Campo "San Liberato" di Montecassiano (MC)
Girone E: FERTILIA – VIGOR PERCONTI	Campo Comunale "A. Cattaldi" Loc. Santa Maria La Palma – Alghero (SS) - Sintetico
Girone F: TERMOLI CALCIO 1920 – VASTO MARINA	Stadio "G. Cannarsa" di Termoli (CB)
Girone G: POLICORO H. – AGROPOLI	Campo Comunale di Policoro (MT)
Riposa: MANFREDONIA	
Girone H: RIVIERA MARMÌ CUSTONACI – ROCCELLA	Campo Comunale "Cornino" – Custonaci (TP) - sintetico

mercoledì 23 maggio 2012 ore 15.30

Girone A: PRO SETTIMO E EUREKA – ARENZANO	Campo "Renzo Valla" – Settimo Torinese (TO)
Riposa: SARNICO	
Girone B: LIVENTINA GORGHENSE – MANZANESE	Stadio Comunale di Motta Livenza (TV)
Riposa: BRIXEN	
Girone C: RIGNANESE – ROMAGNA CENTRO	Stadio Comunale Rignano Sull'Arno (FI)
Girone F: VASTO MARINA – TERMOLI CALCIO 1920	Campo "Aragona" di Vasto (CH)
Girone G: AGROPOLI – MANFREDONIA	Campo "R. Guariglia" – Agropoli (SA) ORE 16.30
Riposa: POLICORO H.	

2) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Sostituto Giudice Sportivo della L.N.D., Avv. Giuseppe LAVIGNA, assistito dal Rappresentante A.I.A. sig. Antonio Sauro, nel corso della riunione del 17 maggio 2012, ha adottato i seguenti provvedimenti:

A) DIRIGENTI **SQUALIFICA PER UNA GARA**

DELLA CORTE ANTONIO (RIVIERA MARMI CUSTONACI)
Per proteste all'indirizzo del Direttore di Gara. (Allontanato)

B) CALCIATORI ESPULSI **SQUALIFICA PER DUE GARE**

CRIVARO BRAIAN (LIVENTINA GORGHENSE)
Per avere lanciato uno sputo all'indirizzo delle gambe di un avversario che tuttavia non lo attingeva. (RA - RAA)

SQUALIFICA PER UNA GARA

DI MAGGIO ALESSANDRO (RIVIERA MARMI CUSTONACI) Espulso per doppia ammonizione.
BONARDI MATTEO (SARNICO) Espulso per doppia ammonizione.
WEISSTEINER MANUEL (BRIXEN) Per intervento falloso da ultimo uomo.

BADOCCO GIOVANNI (LIVENTINA GORGHENSE)
Per intervento falloso nei confronti di un avversario in azione di gioco.

D) CALCIATORI NON ESPULSI **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (1^A INFR.)**

PRILLER ANDREAS	BRIXEN	LORENZON GIACOMO	LIVENTINA GORGHENSE
EDENHAUSER LUKAS	BRIXEN	LA TORRE GIAMPIERO	MANFREDONIA
MELE COSIMO	POLICORO H.	COSPITO ROCCO	POLICORO H.
POLINI DANIEL	SARNICO	ALY LUCA	ARENZANO
CASALI RICCARDO	ARENZANO	ZECCA DANIELE	ARENZANO
GNANI ANDREA	FERTILIA	LUIU CRISTIAN	FERTILIA
ANGELUZZI MATTEO	NARNESE	LIZZI LEONARDO	NARNESE
MONTANARI NICOLA	MACERATESE	BATTISTINI TOMMASO	MACERATESE
RUSSO FRANCESCO	MACERATESE	GENNA ALESSIO	RIVIERA MARMI C.
D'AMICO ALESSIO	RIVIERA MARMI C.	CANNAVO ALESSIO O.	RIVIERA MARMI C.
LAARIBI MOHAMED	ROCCELLA	IENCO MATTIA	ROCCELLA
IACOPETTA STEFANO	ROCCELLA		

Il Sostituto Giudice Sportivo della L.N.D.
(Avv. Giuseppe LAVIGNA)

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 MAGGIO 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio



COMUNICATO UFFICIALE N°198

Roma,

CAMPIONATO JUNIORES DILETTANTI 2011/2012

Protocollo:

PRIMO TURNO - FASE NAZIONALE

1) RISULTATI GARE DEL 19 MAGGIO 2012

Girone A: SARNICO – PRO SETTIMO E EUREKA	0 - 1
Girone B: MANZANESE - BRIXEN	1 - 3
Girone C: ROMAGNA CENTRO – RIGNANESE	0 - 0
Girone D: MACERATESE - NARNESE	0 - 1 (3 - 4 d.c.r.)
Girone E: FERTILIA - VIGOR PERCONTI	2 - 3
Girone F: TERMOLI CALCIO 1920 – VASTO MARINA	2 - 3
Girone G: POLICORO H. – AGROPOLI	1 - 1
Girone H: RIVIERA MARMI CUSTONACI - ROCCELLA	2 - 0 (4 - 2 d.c.r.)

A seguito dei predetti risultati le Società NARNESE, RIVIERA MARMI CUSTONACI e VIGOR PERCONTI accedono ai quarti di finale del Campionato Juniores Dilettanti.

Si riporta di seguito il programma delle gare successive:

mercoledì 23 maggio 2012 ore 15.30

Girone A: PRO SETTIMO E EUREKA – ARENZANO Campo "Renzo Valla" – Settimo Torinese (TO)

Riposa: SARNICO

Girone B: LIVENTINA GORGHENSE – MANZANESE Stadio Comunale di Motta Livenza (TV)

Riposa: BRIXEN

Girone C: RIGNANESE – ROMAGNA CENTRO Stadio Comunale Rignano Sull'Arno (FI)

Girone F: VASTO MARINA – TERMOLI CALCIO 1920 Campo "Aragona" di Vasto (CH)

mercoledì 23 maggio 2012 ore 16.30 (seguito accordi Società interessate)

Girone G: AGROPOLI – MANFREDONIA Campo "R. Guariglia" – Agropoli (SA)

Riposa: POLICORO H.

2) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Sostituto Giudice Sportivo della L.N.D., Avv. Giuseppe LAVIGNA, assistito dal Rappresentante A.I.A. sig. Antonio Sauro, nel corso della riunione del 21 maggio 2012, ha adottato i seguenti provvedimenti:

**A) SOCIETA'
AMMENDE**

Euro 300,00 (MANZANESE)

Per avere, propri sostenitori, per tutta la durata della gara, rivolto espressioni irrispettose all'indirizzo del Direttore di Gara.

**B) CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER SETTE GARE**

GUIDOTTI JACOPO (TERMOLI CALCIO 1920)

Per avere, dopo la realizzazione di una rete da parte della propria squadra, rivolto espressioni offensive all'indirizzo del Direttore di gara, poggiando la propria fronte su quella dell'Arbitro. Alla notifica del provvedimento disciplinare mentre si allontanava dal terreno di gioco lanciava una borraccia all'indirizzo del Direttore di Gara senza tuttavia riuscire a colpirlo. Successivamente tentava di rientrare sul terreno di gioco andando incontro all'Ufficiale di Gara ma non vi riusciva grazie al tempestivo intervento di un Dirigente della propria Società.

SQUALIFICA PER UNA GARA

CESARIO MICHELE (VASTO MARINA) Espulso per doppia ammonizione.

**C) CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II^ INFR.)**

GNANI ANDREA	FERTILIA
LUIU CRISTIAN	FERTILIA
CANNAVO' ALESSIO O.	RIVIERA MARMI CUSTONACI
IENCO MATTIA	ROCCELLA
COSPITO ROCCO	POLICORO H.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I^ INFR.)

POMPOSELLI SIMONE	VIGOR PERCONTI	BOZZA MIRKO	RIGNANESE
SAHINI URIM	RIGNANESE	MARANZANO VITO	RIVIERA MARMI C.
MAZZARA GIUSEPPE	RIVIERA MARMI C.	PANAJA MARCO	ROCCELLA
MONTEROSSO FEDERICO	MACERATESE	BOSCO LUCA	MANZANESE
WEISS TIZIANO	BRIXEN	SALVITTO MASSIMO	PRO SETTIMO E.
PIOTTO MATTIA	PRO SETTIMO E.	COCOLA MICHAEL	PRO SETTIMO E.
GUIDOTTI JACOPO	TERMOLI CALCIO 1920	AUTUNNO MARCO	VASTO MARINA
PERINO GIANLUCA	TERMOLI CALCIO 1920	CATENARO STEFANO	VASTO MARINA
TESTA AMEDEO	TERMOLI CALCIO 1920	FARINA GIACOMO	VASTO MARINA
DE CURTIS PIERFRANCESCO	VASTO MARINA	PROCIDA FRANCESCO	AGROPOLI
CRISCI FRANCESCO	AGROPOLI		

Il Sostituto Giudice Sportivo della L.N.D.

(Avv. Giuseppe LAVIGNA)

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale deve essere effettuato a favore di questa Lega entro il 31 maggio 2012.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MAGGIO 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio



COMUNICATO UFFICIALE n. 201 Stagione Sportiva 2011-2012

La Lega Nazionale Dilettanti,

- visto il Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 52 del 10 agosto 2011;
- tenuto conto delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo di Lega nel corso delle riunioni del 9 Settembre 2011, del 21 Marzo 2012, del 3 Aprile 2012 e del 21 Maggio 2012, nonché delle intese da ultimo raggiunte con la componente interessata;

COMUNICA

che il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori dilettanti a decorrere dalla stagione sportiva 2011/2012 è stato stabilito negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati:

- Campionato Nazionale Serie D	E 10.000,00
- Campionato di Eccellenza	E 9.000,00
- Campionato di Promozione	E 7.000,00
- Campionato di 1 ^a Categoria	E 5.000,00
- Campionato di 2 ^a Categoria	E 2.500,00
- Campionato di 3 ^a Categoria (a partire dalla S.S. 2012-2013)	E 2.000,00
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A"	E 9.000,00
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A/2"	E 7.000,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie "A"	E 10.000,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie "A" (dalla S.S. 2012-2013)	E 2.000,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "A/2"	E 8.000,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "B"	E 5.000,00
- Campionato Regionale Serie C o C/1 Calcio a Cinque	E 2.500,00
- Campionato Juniores Nazionale	E 3.000,00
- Campionato Juniores Regionale	E 2.500,00
- Allenatore "squadre minori"	E 2.500,00
- Campionato Nazionale "Under 21" Calcio a Cinque	E 1.000,00

Gli accordi economici formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori debbono essere depositati presso le Divisioni, i Comitati o i Dipartimenti di appartenenza, unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura dell'Allenatore interessato, **entro 20 giorni dalla sottoscrizione e per la stagione sportiva 2011/2012 entro il termine del 31 maggio 2012**. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al Tecnico interessato.

F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@postalnd.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



Nell'ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le Società e l'Allenatore, dovrà essere depositata apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica sottoscritta da entrambe le parti. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società o dell'Allenatore interessato, **entro 20 giorni dalla sottoscrizione e, per la stagione sportiva 2011/2012, entro il termine del 31 maggio 2012.** Il tutto dovrà essere accompagnato dalla relativa richiesta di tesseramento del Tecnico; la Divisione, il Comitato o il Dipartimento competente avranno cura di trasmettere le richieste di tesseramento al Settore Tecnico della F.I.G.C. esclusivamente previa verifica del deposito dell'accordo economico o dichiarazione.

Per tutti gli Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra, non è obbligatorio il deposito dell'accordo economico o della dichiarazione, ferme restando l'obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso di controversia; le relative richieste di tesseramento dovranno essere inviate direttamente al Settore Tecnico. Per le Società **partecipanti, nella corrente stagione sportiva, al Campionato di 1ª categoria, di 2ª categoria e al Campionato Regionale Juniores, che si avvalgono della collaborazione di tecnici abilitati dal Settore Tecnico,** le relative richieste di tesseramento dovranno essere inviate entro la fine della stagione al Settore Tecnico.

Per gli Allenatori **con abilitazione professionistica,** tesserati con le Società dilettantistiche, resta valido quanto disposto con Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 52 del 10 Agosto 2011.

I premi di tesseramento annuale per gli allenatori dilettanti e gli importi derivanti dagli accordi economici per gli allenatori con abilitazione professionistica possono essere corrisposti in un massimo di dieci rate. In caso di contestazioni relative ai premi di tesseramento per gli Allenatori Dilettanti ed agli accordi economici per gli Allenatori con abilitazione professionistica, competente a decidere è il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

Le presenti disposizioni riferite ai premi di tesseramento annuale, per la corrente stagione sportiva 2011-2012, in favore degli Allenatori Dilettanti, si intendono sostitutive della precedente direttiva di cui al Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 52 del 10 Agosto 2011.

Si ricorda che è **fatto obbligo** alle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, al Campionato Nazionale Juniores, al Campionato di Eccellenza e al Campionato di Promozione, nonché ai Campionati Nazionali maschili e femminili di Calcio a Cinque – ivi compreso il Campionato Nazionale Under 21 - e ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, di affidare la prima squadra ad un Allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei Tecnici.

In deroga all'art. 40, del Regolamento della L.N.D., in attesa del complessivo riordino della materia, il tesseramento di Allenatori abilitati dal Settore Tecnico, iscritti nei ruoli ufficiali dei Tecnici, e' facoltativo per le Società partecipanti ai Campionati di Prima e di Seconda Categoria e per le squadre partecipanti ai Campionati Regionali Juniores. A decorrere dalla Stagione Sportiva 2012-2013, i Tecnici tesserati con Società partecipanti ai Campionati di 1ª Categoria, di 2ª Categoria, di 3ª Categoria e al Campionato Regionale Juniores dovranno possedere lo speciale titolo abilitativo per "Allenatore Dilettante", che sarà conseguito attraverso la partecipazione a Corsi specifici indetti dal Settore Tecnico e organizzati in via esclusiva dai Comitati Regionali della L.N.D.. I Tecnici non



abilitati, che nella corrente Stagione Sportiva hanno allenato in Società partecipanti ai Campionati di 1^a Categoria, di 2^a Categoria, di 3^a Categoria e al Campionato Regionale Juniores, saranno iscritti

3

d'ufficio ai Corsi per il conseguimento del titolo abilitativo per "Allenatore Dilettante", che si svolgeranno entro la Stagione Sportiva 2011/2012. Qualora, entro la corrente stagione sportiva, non fosse possibile indire un numero di Corsi per l'abilitazione di "Allenatore Dilettante" nella misura necessaria a completare le relative esigenze, gli Allenatori interessati potranno continuare ad esercitare la loro attività anche nella Stagione Sportiva 2012-2013, con l'obbligo di partecipare al primo Corso utile per il conseguimento dell'abilitazione di che trattasi.

Per quanto attiene alla conduzione tecnica delle squadre di Calcio a Cinque di Serie A e A2, è obbligatorio conseguire l'abilitazione di Allenatore di Calcio a Cinque di primo livello.

Un'eventuale deroga può essere accordata dal Comitato o dalla Divisione competente alle Società che, promosse dal Campionato Regionale al Campionato Nazionale di Calcio Femminile o promosse al Campionato Nazionale di Serie "B" di Calcio a Cinque oppure promosse al Campionato Regionale di Serie C di Calcio a Cinque, abbiano inteso confermare l'Allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente Stagione Sportiva.

La deroga scade al termine del primo corso per Allenatori dilettanti o di Calcio a Cinque successivo alla conferma dell'Allenatore che sia indetto dal Comitato Regionale nel cui territorio ha sede la Società, e per il quale l'Allenatore è **tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso**. Alle Società che partecipano al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie "C" o di Serie C/1 maschile, è fatto obbligo di affidare la prima squadra ad un Allenatore di Calcio a Cinque abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei Tecnici.

E' fatto obbligo alle Società che partecipano alle attività giovanili, di tesserare almeno un Allenatore abilitato avente la funzione di Allenatore "squadre minori".

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, sia venuto a cessare il rapporto con l'Allenatore tesserato, le Società interessate sono tenute a provvedere al tesseramento di un altro Allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.

Gli Allenatori esonerati prima dell'inizio del Campionato di competenza possono tesserarsi con altra Società nella stessa Stagione Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 MAGGIO 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Carlo Tavecchio)



Roma,

17 maggio 2012

Al Presidenti dei Comitati
e delle Divisioni della L.N.D.

Protocollo:

5530/CT/MC/sc

LORO SEDI

CIRCOLARE N°46

OGGETTO: provvedimenti legislativi statali interessanti l'organizzazione sportiva

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della nota del C.O.N.I., prot. n. 0000090/12, del 15 maggio 2012, inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati e le Divisioni in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio



Coni

Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali

Prot. n. 000090/12

Roma, 15 maggio 2012

- Alle Federazioni sportive nazionali
- Alle Discipline sportive associate
- Agli Enti di Promozione Sportiva
- Ai Comitati Regionali CONI
- Ai Comitati Provinciali CONI
- Alle Unità Direzionali Coni Servizi S.p.A.

Loro Sedi

Oggetto: provvedimenti statali interessanti l'organizzazione sportiva:

- A) *Legge 26 aprile 2012, n. 44, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, recante "Disposizioni in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento" – Cinque per mille, comunicazioni e adempimenti formali.*
- B) *Legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo":
Finanziamento CIP (6 mln di euro per il 2012);
Semplificazione procedure dismissione patrimonio immobiliare pubblico;
Norme settore turistico e EXPO.*
- C) *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2012:
Enti del volontariato. Proroga dei termini per la partecipazione al riparto del contributo del cinque per mille relativo agli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011.*
- D) *Decreto del Ministero della Salute 14 febbraio 2012, recante "Norme procedurali per l'effettuazione dei controlli antidoping di competenza della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la salute nelle attività sportive".*
- E) *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2011, n. 237, recante "Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio delle professioni di maestro di sci e maestro di snowboard".*
- F) *Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 20 febbraio 2012, n. 900, recante "Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2012".*

A) Legge 26 aprile 2012, n. 44, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, recante “Disposizioni in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”.

Nel Supplemento Ordinario n. 85 alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2012 è stata pubblicata la legge in oggetto, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge n. 16/2012, di cui si fornisce una sintetica informativa.

Il provvedimento consta di 22 articoli, ripartiti nei seguenti due titoli:

Titolo I – Semplificazioni in materia tributaria (articoli 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, 3-septies, 4, 4-bis, 4-ter);

Titolo II – Efficientamento e potenziamento dell'azione dell'amministrazione tributaria (articoli 5, 6, 7, 8, 9-10, 11, 12, 13 e 14).

Le misure adottate hanno principalmente rilievo generale e interessano, quindi, la generalità dei settori operativi.

Rilevanza particolare per il settore dello sport assumono le disposizioni che seguono.

Art. 2 – Cinque per mille - Comunicazioni e adempimenti formali. Il comma 2 dispone che i soggetti che hanno assolto in tutto o in parte gli adempimenti richiesti per l'ammissione al riparto della quota del cinque per mille possono, a decorrere dall'anno finanziario 2012, sempreché siano in possesso dei requisiti sostanziali richiesti alla data originaria di scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione, regolarizzare la propria posizione:

- presentando le domande d'iscrizione e provvedendo agli ulteriori adempimenti entro il 30 settembre;
- versando contestualmente, mediante il mod. F24, la sanzione di 258 euro, senza la possibilità di compensare il detto importo con altri crediti.

Art. 13 – Norma di copertura. Il comma 1-quinquies, nel disporre la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di ciascun ministero, ne esclude gli stanziamenti destinati al cinque per mille.

Delle altre disposizioni di carattere fiscale d'interesse generale recate dal provvedimento in trattazione si ritiene utile citare quelle di cui appresso.

Art. 3-quater. Termini per adempimenti fiscali. Recando modifiche all'art. 37 del d.l. n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, la norma dispone che gli adempimenti fiscali e il versamento di tributi, contributi INPS e di altre somme a favore dello Stato, delle regioni e dei comuni ed altri enti previdenziali, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese senza alcuna maggiorazione.

Art. 4- Fiscalità locale – IMU. Con tale articolo vengono, tra l'altro, apportate modifiche di rilievo alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), istituita in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, dall'art. 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Tale imposta, che ha come presupposto il possesso di immobili, è applicabile in tutti i comuni del territorio nazionale in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.

Relativamente all'art. 9 appena citato va osservato che esso, con il comma 8, riconosce l'applicabilità, ai fini IMU, delle esenzioni previste dall'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, tra le quali è ricompresa anche quella relativa agli immobili utilizzati dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività ricreative e sportive.

In virtù delle disposizioni recate dall'art. 91-bis del d.l. n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012, l'esenzione di cui sopra trova, però, applicazione soltanto se l'attività risulta svolta con modalità non commerciali.

Nel caso, poi, l'unità abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità, identificabile mediante strumenti catastali, nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale e, nel caso ciò non sia possibile, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile sulla base di apposita dichiarazione da presentare ai sensi di un decreto da emanare dal Ministro dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dall'entrata in vigore della citata legge n. 27/2012, ovvero entro il 28 giugno 2012.

Art. 18 – Misure di contrasto all'evasione. Il comma 18, recando modifiche all'art. 17, comma 1, terzo periodo, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, riduce da 10.000 euro a 5000 euro il limite fissato per le compensazione dei crediti IVA.

Il comma 22, integrando l'art. 52, primo comma, del DPR n. 633/1972, estende i poteri di accesso dell'Amministrazione finanziaria ai locali utilizzati dagli enti non commerciali e dalle ONLUS.

B) Legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo".

Nel Supplemento Ordinario n. 69/L alla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012 è stata pubblicata la legge in oggetto che reca "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo".

La legge in argomento presenta alcune disposizioni di diretto interesse per l'organizzazione sportiva.

Finanziamento CIP (6 mln di euro per il 2012)

L'art. 4, rubricato con il titolo "Semplificazione in materia di documentazione per le persone con disabilità e partecipazione ai giochi paralimpici", al comma 5 stabilisce che, al fine di dare continuità all'attività di preparazione in vista della partecipazione ai giochi paralimpici di Londra 2012, è autorizzata in favore del Comitato italiano paralimpico la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come rifinanziata dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Semplificazione procedure dismissione patrimonio immobiliare pubblico

L'art. 43 della presente legge prevede alcune disposizioni in tema di semplificazioni in ordine alla verifica dell'interesse culturale nell'ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.

In base al suddetto articolo, pertanto, al fine di accelerare i processi di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico di cui all'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, all'articolo 66 del decreto – legge 24 gennaio 2012, n. 1, all'articolo 27 del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e agli articoli 307, comma 10, e 314 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 66, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale, con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite modalità tecniche operative, anche informatiche, idonee ad accelerare le procedure di verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Norme settore turistico e EXPO

Infine, l'articolo 56 della legge stabilisce alcune importanti norme per il settore turistico e per l'EXPO.

In particolare, il citato articolo prevede che al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 ("Codice del Turismo"), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 22, comma 2, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *"e della promozione di forme di turismo accessibile, mediante accordi con le principali imprese turistiche operanti nei territori interessati attraverso pacchetti a condizioni vantaggiose per i giovani, gli anziani e le persone con disabilità senza oneri per la finanza pubblica"*;

b) all'articolo 27, comma 1, la lettera c) è abrogata.

I beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, individuati dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che hanno caratteristiche tali da consentirne un uso agevole per scopi turistici possono essere dati in concessione, secondo le modalità previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alle comunità, agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni di cui al medesimo articolo 48, comma 3, lettera c), del citato codice, attribuendo un titolo di preferenza alle cooperative di giovani di età non superiore a 35 anni. Per l'avvio e per la ristrutturazione a scopi turistici dell'immobile possono essere promossi dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport accordi e convenzioni con banche ed istituti di credito per finanziamenti a condizioni vantaggiose senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All'articolo 54, comma 1, del decreto – legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: “al 4” sono sostituite dalle seguenti: “all’11”.

C) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2012.

Enti del volontariato. Proroga di termini per la partecipazione al riparto del contributo del cinque per mille relativo agli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in oggetto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27 aprile 2012, dispone quanto segue:

- **la proroga al 31 maggio 2012** dei termini per l'integrazione documentale delle domande d'iscrizione presentate dagli enti del volontariato per la partecipazione al riparto del contributo del cinque per mille per gli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011;
- la validità delle domande d'iscrizione presentate, entro il 30 giugno 2010 per l'esercizio finanziario 2010 ed entro il 30 giugno 2011 per l'esercizio finanziario 2011, dagli enti del volontariato in possesso dei requisiti per l'accesso al beneficio alla data, rispettivamente, del 7 maggio 2010 e del 7 maggio 2011.

Interessati alle descritte proroghe dei termini sono tutti i soggetti rientranti tra gli enti del volontariato, vale a dire:

- le organizzazioni di volontariato;
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 460/1997;

- le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- le associazioni e le fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), del citato d.lgs. n. 460/1997, tra le quali sono da ricomprendere le ONLUS e le associazioni e fondazioni riconosciute con personalità giuridica di diritto privato che operano, ai sensi della norma appena citata, nel settore dello sport dilettantistico.

Gli adempimenti stabiliti dal DPCM 20 aprile 2012 per sanare l'irregolarità che hanno determinato l'esclusione degli enti del volontariato dal riparto del contributo del cinque per mille sono nel dettaglio illustrati nella Circolare n. 13/E del 4 maggio 2012, reperibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Vale, infine, aggiungere che il ripetuto DPCM 20 aprile 2012, con l'art. 3, prevede, in riferimento a tutti i soggetti destinatari del cinque per mille, che, a partire dall'esercizio finanziario 2011, "i termini di presentazione all'Agenzia delle Entrate delle domande di iscrizione per il riparto del cinque per mille e delle successive integrazioni documentali che scadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".

D) Decreto del Ministero della Salute 14 febbraio 2012, recante "Norme procedurali per l'effettuazione dei controlli antidoping di competenza della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la salute nelle attività sportive".

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 70 del 23 marzo 2012 il decreto del Ministero della Salute indicato all'oggetto che reca le "Norme procedurali per l'effettuazione dei controlli antidoping di competenza della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la salute nelle attività sportive".

Le disposizioni di cui al suddetto decreto si applicano ai controlli disposti ed effettuati dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, di seguito denominata Commissione, non rientranti nelle attività anti – doping previste e regolate dal Codice Mondiale Antidoping della WADA e dai relativi Standard internazionali, ai sensi di quanto disposto dalla legge 26 novembre 2007, n.230, in relazione ai quali trovano applicazione le Norme Sportive Antidoping deliberate dal CONI quale National Anti – Doping Organization, di seguito CONI/NADO, ed alle quali la commissione stessa si attiene.

Il controllo sanitario e anti – doping sulle attività sportive non agonistiche, sulle attività amatoriali giovanili anche agonistiche, viene svolto in tutte le discipline e pratiche sportive ed è effettuato sulle urine. La Commissione individua le occasioni nelle quali svolgere i controlli e le modalità di scelta dei soggetti da controllare.

E) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2011, n. 237, recante "Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio delle professioni di maestro di sci e maestro di snowboard".

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 70 del 23 marzo 2012 il decreto indicato all'oggetto.

In particolare, ai fini del regolamento in oggetto, il richiedente deve trasmettere all'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri istanza di riconoscimento del titolo di formazione professionale di maestro di sci o di maestro di snowboard conseguito in un Paese membro dell'Unione europea e la dichiarazione di prestazione di servizi occasionale e temporanea di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Allo stesso Ufficio per lo Sport deve essere trasmessa istanza di riconoscimento del titolo di formazione professionale relativo al maestro di sci o al maestro di snowboard conseguito in ambito non comunitario, nei casi disciplinati dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, ai quali sono applicabili le disposizioni del decreto per effetto dell'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007.

L'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri procede all'istruttoria delle domande di riconoscimento indicando apposita Conferenza di servizi, nel cui ambito vengono sentiti un rappresentante nazionale dell'Ordine o Collegio professionale interessato ed uno della Federazione sportiva corrispondente.

Il riconoscimento del titolo professionale è disposto con motivato decreto direttoriale, che è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

E' inoltre precisato che l'Ufficio per lo Sport, nei casi in cui il riconoscimento del titolo, in conformità al parere espresso dalla Conferenza di servizi, è subordinato al superamento delle misure compensative di cui all'articolo 22 del decreto legislativo, adotta il decreto direttoriale di determinazione delle misure compensative. Copia del predetto decreto è trasmessa al richiedente ai fini dell'avvio delle procedure relative alla prova d'esame.

Pertanto, qualora non risultino soddisfatti i requisiti previsti dall'articolo 21 del decreto legislativo, il riconoscimento può essere subordinato al compimento di una prova attitudinale stabilita dall'Autorità competente a seguito della Conferenza di servizi.

La prova attitudinale prevista dall'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo, consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze, le competenze e le abilità necessarie per l'esercizio della professione e si articola in una prova tecnica ed una teorica.

F) Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 20 febbraio 2012, n. 900, recante "competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2012".

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 68 del 21 marzo 2012 la circolare di cui all'oggetto, recante "Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2012".

In primo luogo, si rappresenta che l' articolo 9, comma 1, del d.lgs n. 285/1992 (nuovo codice della strada) specifica che sulle strade ed aree pubbliche le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche possono essere disputate solo se regolarmente autorizzate.

In particolare, per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le Federazioni sportive nazionali competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 162 e 163 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalle Regioni per le strade regionali; dalle Province per le strade provinciali; dai Comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.

Pertanto, la presente circolare è essenzialmente indirizzata alle Regioni, Province e Comuni in qualità di Enti che autorizzano lo svolgimento delle gare, ferma restando, ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. 12 settembre 2000, l'attività di supporto per lo svolgimento dei compiti trasferiti da parte delle Prefetture.

Allo scopo di evitare appesantimenti procedurali, in base alla circolare in oggetto la procedura per il rilascio delle autorizzazioni nel caso di competizioni motoristiche che interessano strade appartenenti ad Enti diversi deve rimanere quella delineata dai richiamati artt. 162 e 163 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Più precisamente le autorizzazioni sono di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie appartenenti alla rete stradale di interesse nazionale; delle Regioni per le competizioni motoristiche su strade Regionali e per competizioni che interessano più Province e Comuni; delle Province per le competizioni motoristiche su strade Provinciali e per competizioni che interessano più Comuni; dei Comuni per le competizioni motoristiche su strade esclusivamente Comunali.

In ordine alle competizioni che interessano più Regioni o più Province e Comuni di Regioni diverse l'autorizzazione può essere rilasciata dalla Regione da cui ha inizio la competizione.

In coerenza con quanto espresso dall'articolo 9, comma 2, del Nuovo Codice della Strada, l'Ente che autorizza acquisisce il nulla osta degli altri enti proprietari di strade su cui deve svolgersi la gara. Dalla presente disciplina restano escluse le manifestazioni che non comportano lo svolgersi di una gara intesa come la competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi

vicendevolmente ed in cui non è prevista alcuna classifica. Non rientrano, pertanto, in tale disciplina le manifestazioni che non hanno carattere agonistico.

Per esse restano in vigore le consuete procedure di autorizzazione previste dal Titolo III del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza).

Il comma 3 dell'art. 9 del Nuovo Codice della Strada prevede che, per l'effettuazione di tutte le competizioni motoristiche che si svolgono su strada ed aree pubbliche, di competenza delle Regioni o Enti locali, i promotori devono preliminarmente richiedere il nulla-osta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale.

Nell'intento di operare uno snellimento di procedure è prevista la predisposizione di un programma delle competizioni da svolgere nel corso di ogni anno, sulla base delle proposte avanzate dagli organizzatori, tramite le competenti Federazioni sportive nazionali, entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Non rientrano nella presente disciplina le gare che si svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano percorse strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del Nuovo Codice della Strada, e quelle che si svolgono su brevi circuiti provvisori, le gare karting, le gare su piste ghiacciate, le gare di formula challenge, le gimkane, le gare di minimoto, supermotard e similari purché con velocità di percorrenza ridotta.

Analogamente può non essere richiesto il nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le manifestazioni di regolarità amatoriali, per i raduni e per le manifestazioni di abilità di guida (slalom) svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata (inferiore a 3 km), appositamente attrezzati per evidenziare l'abilità dei concorrenti, con velocità di percorrenza ridotta e che non creino limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario.

Per velocità di percorrenza ridotta si intende una velocità per tutto il percorso inferiore a 80 Km/h, poiché il superamento di tale soglia farebbe di fatto ricadere la manifestazione tra le ordinarie competizioni di velocità.

Non sono, invece, consentite le gare di velocità da svolgersi su circuiti cittadini i cui effetti possono creare disagio o essere di intralcio o impedimento alla mobilità urbana dei veicoli e dei pedoni ed alla sicurezza della circolazione, ed in particolare dei trasporti urbani.

E', peraltro, necessario che l'ente competente, quale che sia il tipo di manifestazione sportiva, acquisisca comunque il preventivo parere del CONI, espresso dalle competenti Federazioni sportive nazionali, e ciò anche per verificare il <carattere sportivo> delle competizioni stesse, al cui ambito appare logico ricondurre tutte le caratteristiche che garantiscano, sotto il profilo della tipologia della gara, ma anche della professionalità degli organizzatori, i presupposti per uno svolgimento delle iniziative ordinato e conforme ai canoni di sicurezza. Il preventivo parere del CONI non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui

all'art. 60 del Nuovo codice della strada, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico- sportive della federazione di competenza.

Nel caso di svolgimento di una competizione motoristica non prevista nel programma annuale (comma 5, art. 9), gli organizzatori devono chiedere il nulla-osta alla Direzione Generale per la Sicurezza Stradale almeno sessanta giorni prima della gara, motivando il mancato inserimento nel programma.

In tal caso, la richiesta di nulla-osta deve essere corredata, tra l'altro, dal parere favorevole del CONI, espresso attraverso il visto di approvazione delle competenti Federazioni sportive nazionali, ovvero attestazione che la manifestazione è organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza.

E', inoltre, stabilito che, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del Nuovo Codice della Strada, l'Ente competente può autorizzare, per comprovate necessità, lo spostamento della data di effettuazione di una gara prevista nel programma, su richiesta delle Federazioni sportive competenti, dando comunicazione della variazione alla predetta Direzione Generale.

Sono state, altresì, prese in esame e definite le proposte avanzate dagli organizzatori per il tramite della C.S.A.I. (Commissione sportiva automobilistica italiana) e della F.M.I. (Federazione motociclistica italiana) per la redazione del programma delle gare automobilistiche e motociclistiche da svolgere nell'anno 2012. Le proposte sono state distinte in:

- gare che si sono già svolte nell'anno precedente e per le quali la Direzione Generale per la Sicurezza Stradale ha verificato che non si sono create gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, per effetto dello svolgersi delle gare stesse, e per le quali la stessa Direzione ha già concesso il nulla- osta (Allegato A);
- gare di nuova formulazione interessanti percorsi che non trovano riscontro nelle manifestazioni già effettuate nell'anno precedente, per le quali la predetta Direzione dovrà procedere a specifica istruttoria per il rilascio del nulla-osta ad ogni singola gara (allegato B).

Infine, la circolare in argomento rende noto, negli elenchi allegati e costituenti parte integrante del provvedimento medesimo, il calendario delle gare automobilistiche e motociclistiche da svolgersi nell'anno 2012 sulla base delle sottoindicate differenti specialità di gara:

- elenco n. 1 (Auto) di cui:
 - a) gare di velocità auto;
 - b) gare di regolarità auto (rally);
- elenco n. 2 (Moto) di cui:
 - a) gare di velocità moto.

Resta inteso che il suddetto nulla-osta non vincola gli Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione se – per qualsiasi motivo – una determinata gara sia stata oggetto di segnalazione negativa, durante lo scorso anno, non ancora nota a questo Ministero.

Nei casi in cui gli organizzatori dovranno, per motivate e documentate necessità, cambiare il percorso di gara rispetto alla precedente edizione, occorrerà comunque il parere delle competenti Federazioni e dovrà essere rispettata la procedura prevista per il rilascio del nulla-osta per le gare fuori programma.

Cordiali saluti.



IL SEGRETARIO GENERALE
(Raffaele Pagnozzi)



RICHIESTA DI OMOLOGAZIONE

CAMPO DI CALCIO A11

Comune di:

Richiedente:

Recapito del richiedente (Località - Via/Strada – c.a.p.)

(Tel. Cell. E.mail):

Nominativo del Tecnico redattore della perizia:

Recapiti telefonici del Tecnico:

Responsabile della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008

Documenti allegati:

1. Assunzione di responsabilità
2. Copia del documento di identità del dichiarante
3. Relazione Tecnica giurata
4. Copia del documento di identità del Tecnico
5. Copia del certificato di agibilità
6. Planimetria quotata
7. Rilievo fotografico
8. Copia della ricevuta di versamento di euro 100,00
-
9. Verbale sull'illuminamento del terreno di gioco
10. Copia del contratto di gestione o titolo di proprietà
11. Eventuale copia dell'omologazione manto in erba sintetica

Riservato Commissione Impianti Sportivi della F.I.G.C.

**ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' CAMPO DI CALCIO A11
STAGIONE SPORTIVA 2012/2013**

RILASCIATA DAL:

- SINDACO
- PROPRIETARIO
- CONCESSIONARIO/GESTORE

Il sottoscritto _____, nato a _____ (_____) il ____/____/____ e residente a _____ (_____) in via _____ n. _____ (c.a.p. _____) Tel. _____ cell. _____ e.mail. _____, nella qualità in qualità di: (*Sindaco/Proprietario/Concessionario-Gestore*) _____ dell'impianto calcistico denominato _____ ubicato nel comune di _____ (Prov. di _____) (c.a.p. _____) in località _____ via _____ n. _____,

ATTESTA

- La perfetta idoneità, da ogni punto di vista normativo, sulla sicurezza, agibilità e decoro del sopraccitato campo di calcio A11, degli annessi servizi e strutture, la conformità degli impianti e l'efficienza di tutte le attrezzature;
- Il rilascio di agibilità dell'impianto da parte degli Enti Competenti (Commissione di Vigilanza) con scadenza il _____ (v. allegato);
- Di rispettare le prescrizioni d'uso dell'Ente proprietario/concessionario che ne hanno valutato i rischi ed hanno approntato le misure di prevenzione volte alla gestione delle emergenze e degli incendi.

DICHIARA**Che l'impianto**

- a) **Può essere destinato alla pubblica fruizione per una capienza massima di n. _____ (_____) persone.**
- b) **Non può essere destinato alla pubblica fruizione e pertanto, si consente la disputa degli incontri calcistici esclusivamente a "porte chiuse", senza la presenza del pubblico.**

Che l'intero impianto sportivo, risponde alle normative tecniche vigenti, vista la relazione tecnica non ostantiva rilasciata dal signor (*Ingegnere – Architetto – Geometra*) _____ in qualità di (*libero professionista o tecnico comunale*) _____ iscritto al collegio di ⁽¹⁾ _____ col n. _____ che **attesta con perizia giurata⁽¹⁾**, la conformità dell'impianto per lo svolgimento dell'attività calcistica in condizioni di igiene e sicurezza per tutti gli utenti.

Che l'intero impianto sportivo sarà sottoposto a controlli e verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate per garantire le migliori condizioni di manutenzione, di sicurezza, d'igiene, di decoro e di fruibilità;

Che durante lo svolgimento della partita sarà presente il soggetto, regolarmente formato, che garantirà la gestione delle emergenze/sicurezza all'interno dell'impianto sportivo (D.Lgs. 81/08);

Che il recinto di giuoco NON / E' DOTATO d'illuminazione artificiale, che permette l'inizio e la prosecuzione delle gare (v. verbale allegato);

Che l'impianto sportivo consente l'avvicinamento e la manovra dei mezzi di soccorso.

Che ogni eventuale modifica all'impianto, in data successiva a quella dell'omologazione, sarà tempestivamente comunicato all'Ufficio Impianti Sportivi del C.R. Campania della Lega Nazionale Dilettanti – F.I.G.C.

Che all'inizio di ogni stagione calcistica il richiedente si impegna ad inviare, a mezzo lettera raccomandata, all'Ufficio Impianti Sportivi del C.R. Campania della Lega Nazionale Dilettanti – F.I.G.C., la copia del registro delle verifiche e controlli periodici effettuati. **In mancanza di tale certificazione comporterà automaticamente la decadenza di validità della omologazione stessa..**

Allegati (obbligatori):

1. Perizia tecnica con i relativi allegati ;
2. Copia del certificato di agibilità dell'Impianto;
3. Copia della concessione o del titolo di proprietà (escluso i Comuni);
4. Eventuale copia dell'omologazione manto in erba sintetica.
5. Copia della ricevuta versamento di euro 100,00 (il pagamento potrà essere eseguito a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a: Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Campania, oppure a mezzo bonifico bancario intestato a LEGA NAZIONALE DILETTANTI – COMITATO REGIONALE CAMPANIA, IBAN IT 62F030020340800000380130. Nell'ipotesi di versamento a mezzo bonifico, occorrerà indicare la causale del versamento e gli estremi identificativi del versante: Ente, Comune o Società.

_____/_____/_____
(Luogo e data)

IL DICHIARANTE

(Firma leggibile e timbro)

A tal fine consapevole delle conseguenze derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, dalla falsità negli atti e dall'uso di atti falsi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara che quanto sopra corrisponde a verità.

_____/_____/_____
(Luogo e data)

IL DICHIARANTE

(Firma leggibile e timbro)
(Allegare copia del documento di identità del dichiarante – L. 15/5 1997 n. 127)

N.B.: L'istruttoria della pratica potrà essere iniziata solo conseguentemente alla presentazione della documentazione di cui sopra.

¹⁾Soltanto per il libero professionista

RELAZIONE TECNICA

IMPIANTO DI CALCIO A 11

Oggetto:

CAMPO SPORTIVO DENOMINATO	
---------------------------	--

COMUNE		C.A.P.		PROVINCIA	
--------	--	--------	--	-----------	--

LOCALITA'		FRAZIONE	
-----------	--	----------	--

VIA/STRADA		CIVICO	
------------	--	--------	--

AGIBILITA' RILASCIATE		DATA _____ VALIDITA' FINO AL _____	SPETTATORI N° _____
--------------------------	--	---------------------------------------	------------------------

Il sottoscritto:

Ing./Arch./Geom.	
------------------	--

in qualità di:

<input type="checkbox"/>	Libero Professionista	<input type="checkbox"/>	Tecnico Comunale (non compilare i quadri a e b)
--------------------------	-----------------------	--------------------------	---

a) iscritto all'Ordine Professionale:

DELLA PROVINCIA DI		NUMERO ORDINE	
--------------------	--	---------------	--

b) con studio in:

COMUNE		C.A.P.		PROVINCIA	
--------	--	--------	--	-----------	--

LOCALITA'		FRAZIONE	
-----------	--	----------	--

VIA/STRADA		CIVICO	
------------	--	--------	--

su incaricato del signor (Cognome e Nome):

--

nella qualità di (Sindaco/Proprietario/Concessionario//Gestore):

--

redige la presente Perizia Giurata* relativa alla descrizione dello stato dei luoghi dell'impianto sportivo in oggetto ed alla rispondenza dello stesso alle normative vigenti. In appendice alla presente relazione si allega planimetria in scala dell'impianto e documentazione fotografica che mostra in particolare la distanza dalle linee laterali alla recinzione del terreno di gioco, sui quattro lati.

L'impianto di cui si tratta verrà utilizzato per le attività sportive relative al giuoco del calcio per i campionati di:

Eccellenza/Promozione 1° e 2° Categoria 3° Categoria, S.G.S., Amatoriale

è destinato alla pubblica fruizione per una massima capienza di N° _____
(_____) (spettatori + atleti + accompagnatori) (ai sensi art. 4 DPR 311/2001) persone / oppure non è destinato alla pubblica fruizione e pertanto gli incontri calcistici si svolgeranno esclusivamente a porte chiuse, senza la presenza del pubblico.

DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI

DIMENSIONI E SEGNAZIONE DEL TERRENO DI GIOCO

Il terreno di giuoco dell'impianto de quo è un rettangolo con le seguenti dimensioni:

Lunghezza m. _____ Larghezza m. _____

Le segnature sono rispettose del regolamento del Giuoco del Regolamento Calcio (regola 1).

CARATTERISTICHE DEL TERRENO DI GIOCO

La superficie del terreno in terra battuta in erba naturale in erba sintetica è piana, permeabile, dotata di necessaria elasticità e resistenza meccanica e non presenta buche avvallamenti e dossi di entità superiore a 3 cm. Tale superficie presenta una pendenza verso i lati non superiore allo 0,5% ed un accettabile drenaggio del terreno. Lungo tutto il perimetro del rettangolo di giuoco è presente una fascia di larghezza minima di ml 1,50 (campo per destinazione) complanare con il terreno stesso e della stessa natura, priva di asperità, pozzetti, caditoie ed ostacoli al camminamento ed al giuoco.

Per i manufatti (pali, muri, fossi, pozzetti, caditoie, cordoli, ecc.) installati oltre il campo per destinazione, cioè cm 150, è garantita la sicurezza e l'incolumità dei calciatori.

PORTE, AREA /ARCO D'ANGOLO, PANCHINE, PUBBLICITA'

Le porte, con pali e traversa in metallo (alluminio), di colore bianco a sezione ellittica con l'asse maggiore di cm. _____ hanno luce di (m. 7,32) m. _____ l'altezza di (m 2,44) m. _____ (è consentita la tolleranza massima - + di 2 cm) sono conforme al regolamento ed alla normativa vigente e non presentano deformazioni, né sporgenze. Dietro le porte sono appese reti a norma con maglie di (max 12 cm) cm. _____ che risultano opportunamente distanziate nella parte superiore (dalla traversa) di almeno 50 cm e nella parte inferiore almeno 150 cm, agganciate con tiranti in _____ e zavorra in _____. I ganci e la zavorra non presentano sporgenze e sono del tipo antinfortunistico. I pali tenderete sono opportunamente coibentati con materiale antiurto.

Il tutto è conforme alla normativa UNI EN 748 del luglio 1997 per il Tipo 1 e Topo 2.

Su ogni angolo, verso l'interno del campo, è tracciato un quarto di circonferenza con un raggio di cm. 100.

Le bandierine d'angolo (misura minima cm 45 x 45) sono rispettose del regolamento del Giuoco del Regolamento Calcio (regola 1). Hanno un'altezza non inferiore a cm 150 dal suolo e non terminano a punta nella parte superiore. Esse sono snodate in modo da abbattersi in caso d'urto fortuito da parte dei partecipanti al giuoco.

Le panchine hanno la lunghezza minima di ml 6.00 sono poste lungo il margine _____ (orientamento) del terreno di giuoco. Esse sono adeguatamente protette e coperte da una tettoia in _____, non presentano spigoli o ritti che pregiudicano l'incolumità per gli occupanti. Distanza dalla linea laterale almeno ml 2,00. Le parti di ferro hanno adeguata messa a terra.

Per quanto riguarda la pubblicità non sono presenti cartelloni nel campo per destinazione.

PROTEZIONE AREA DI RIGORE

Alle spalle delle porte la rete di recinzione presenta altezze idonee a proteggere i terzi da eventuali danni provocati dalla fuoriuscita del pallone (viabilità, persone, case, ecc.).

INGRESSO ATLETI SUL TERRENO DI GIOCO

Il percorso dagli spogliatoi al terreno di gioco, avviene in modo che gli ufficiali di gara e gli atleti hanno tutte le garanzie, le protezioni idonee agli effetti della loro incolumità.

RECINZIONE INTERNA

La recinzione interna del recinto di gioco, di altezza minima di mt. 2,20 dal piano di calpestio degli spettatori, è costituita da (descrivere le caratteristiche di tutti i lati):

Tale recinzione è capace di sopportare una spinta orizzontale di circa 80 Kg/m applicata al punto più alto.

Gli interassi di sostegno distano min. mt 2,00 e non presentano pericolo.

Essa si presenta integra ed offre caratteristiche di assoluta sicurezza.

Il **cordoletto/muretto/muro** di sostegno della recinzione offre caratteristiche di assoluta sicurezza nel caso di urto accidentale da parte dei calciatori.

La recinzione è / non è dotata di almeno due varchi (D.M. n. 61 del 18.3.1996) regolamentari di accesso al terreno di gioco, in corrispondenza di ogni settore riservato al pubblico. I cancelli ed i serramenti dei varchi si presentano il perfetto stato di manutenzione e di efficienza.

ACCESSI ALL'IMPIANTO

L'ingresso avviene in modo che gli ufficiali di gara e gli atleti hanno tutte le garanzie, le protezioni idonee agli effetti della loro incolumità

SPOGLIATOI ATLETI, UFFICIALI DI GARA SERVIZI RELATIVI E ARREDAMENTI

La struttura degli spogliatoi, realizzata nel rispetto delle normative CONI (delibera 1379 del 25.6.2008) e F.I.G.C., si presenta in condizioni accettabili di igiene e decoro. La struttura assicura la massima incolumità per i fruitori.

L'arredamento (*attaccapanni, lettino per i massaggi, pedane, ecc*) ed i servizi igienici (*WC-lavabi-orinato-docce*) sono decorosi, in perfetto stato manutentivo e rispondenti al numero prescritto dalle normative di cui sopra.

La struttura è / non è fornita di secondo spogliatoio per gli ufficiali di gara e di un locale infermeria opportunamente attrezzato (*obbligatori per i campionati di eccellenza e promozione*)

ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE DEL TERRENO DI GIUOCO

Il campo di calcio in questione è **provvisto / è sprovvisto** di impianto di illuminazione artificiale del terreno di gioco ed i lux sono compatibili all'attività calcistica per i campionati della L.N.D., come risulta da schema allegato;

PARCHEGGIO RISERVATO AGLI ATLETI ED UFFICIALI DI GARA

L'impianto è / non è dotato, in conformità al D.M. n. 61 del 18.3.1996, di un'area di servizio annessa agli spogliatoi, ben delimitata e protetta per consentire lo stazionamento e la manovra dei mezzi di soccorso e dei mezzi della forza pubblica (*almeno un pullman e 3 autovetture*)

RECINZIONE PERIMETRALE ESTERNA (Obbligatoria per camp. Ecc. e Prom.)

E' costituito da una protezione di altezza non inferiore di m 2.50, secondo le normative vigenti (D.M. n. 61 del 18.3.1996)

L'IMPIANTO E' FORNITO DI:

- Segnaletica;
- Illuminazione emergenza (spogliatoi e pubblico);
- Acqua potabile;
- Acqua calda;
- Mezzi estinzione degli incendi;
- Riscaldamento spogliatoi;
- Cassetta di pronto soccorso;
- Zone di divisione tifosi locali da tifosi ospiti;
- Zona esterna adibita ad aree di parcheggio;

CAPACITA' SPETTATORI

La capienza totale spettatori è di n° _____ (_____) così suddivisa:

Posti tribuna n° _____; Posti gradoni per n° _____; Posti parterre n° _____

DATI CATASTALI

COORDINATE GEOGRAFICHE

Il sottoscritto, altresì, ha verificato:

L' idoneità, da ogni punto di vista normativo, sulla sicurezza, agibilità e decoro del sopraccitato campo di calcio, degli annessi servizi e strutture, la conformità degli impianti e l'efficienza di tutte le attrezzature;

La regolarità della messa a terra e degli dispositivi contro le scariche atmosferiche (spogliatoi-recinzione-panchine, ecc.);

La certificazione di conformità degli impianti tecnologici;

La certificazione sulla staticità e l'agibilità degli spogliatoi e spazi adibiti al pubblico;

L'agibilità da parte degli enti competenti;

La rispondenza dei mezzi antincendio;

La rispondenza dei percorsi separati tra atletici e spettatori;

La rispondenza degli impianti igienico-sanitari secondo le normative vigenti;

L'adeguata segnalazione di sicurezza;

La rispondenza del rilievo planimetrico e fotografico.

Verbale sul livello di illuminamento artificiale del terreno di giuoco;

CONCLUSIONI

Per tutto quanto sopra riportato, si può concludere affermando che il Campo Sportivo in oggetto, sito nel

Comune di _____ (Prov. di _____),

denominato _____, risponde alle regole ed a tutte le

normative vigenti Nazionali, Regionali, del CONI e FIGC, in particolare per la sicurezza, l'igiene ed il decoro.

La conformità dell'impianto permette il regolare svolgimento per l'attività calcistica dilettantistica A11.

Allegati:

Copia certificato di agibilità;

Schema di illuminamento del terreno di giuoco;

Planimetria quotata

Rilievo fotografico come da schema (n° 18 foto).


Data,.....

Firma e Timbro

(*) La perizia redatta dal un libero professionista (no tecnico comunale) dovrà essere giurata.

Alla perizia redatta dal **Tecnico Comunale** dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento del tecnico.

Direzione foto



Indicare orientamento

VERBALE

del collaudo ai soli fini sportivi dell'impianto di illuminazione del campo di calcio sito in _____


_____ (Prov.) _____ Via _____

Località _____

Capienza n° _____

spettatori _____

Ente proprietario _____



- 1. Lux _____
- 2. Lux _____
- 3. Lux _____
- 4. Lux _____
- 5. Lux _____
- 6. Lux _____
- 7. Lux _____
- 8. Lux _____
- 9. Lux _____
- 10. Lux _____
- 11. Lux _____
- 12. Lux _____
- 13. Lux _____
- 14. Lux _____
- 15. Lux _____
- 16. Lux _____
- 17. Lux _____
- 18. Lux _____
- 19. Lux _____
- 20. Lux _____
- 21. Lux _____

Sulla base delle misurazioni effettuate nei ventuno punti fissi, verificata l'uniformità di illuminamento, il valore medio orizzontale risulta lux _____

OSSERVAZIONI VARIE

_____ li _____

IL TECNICO INCARICATO

OMOLOGAZIONE

Con riferimento al presente verbale, constatata la conformità alle norme sancite dal Consiglio Federale, si omologa ad ogni effetto sportivo l'impianto di illuminazione.

IL FIDUCIARIO REGIONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

IL PRESIDENTE



RICHIESTA DI OMOLOGAZIONE

CAMPO DI CALCIO A5

Comune di:

Richiedente:

Recapito del richiedente (Località - Via/Strada – c.a.p.)

(Tel. Cell. E.mail):

Nominativo del Tecnico redattore della perizia e recapito telefonico:

Responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08:

Documenti allegati:

1. Assunzione di responsabilità
2. Copia del documento di identità del dichiarante
3. Relazione Tecnica giurata
4. Copia del documento di identità del Tecnico
5. Copia del certificato di agibilità
6. Planimetria quotata
7. Rilievo fotografico
8. Copia della ricevuta di versamento di euro 100,00
9. Verbale sull'illuminamento del terreno di gioco
10. Copia del contratto di gestione o titolo di proprietà

Riservato Commissione Impianti Sportivi della F.I.G.C.

**ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' CAMPO DI CALCIO A11
STAGIONE SPORTIVA 20 ____/20 ____**

RILASCIATA DAL:

- SINDACO
- PROPRIETARIO
- CONCESSIONARIO/GESTORE

Il sottoscritto _____, nato a _____ (_____) il ____/____/____ e residente a _____ (_____) in via _____ n. _____ (c.a.p. _____) Tel. _____ cell. _____ e.mail. _____, nella qualità in qualità di: (*Sindaco/Proprietario/Concessionario-Gestore*) _____ dell'impianto calcistico denominato _____ ubicato nel comune di _____ (Prov. di _____) (c.a.p. _____) in località _____ via _____ n. _____,

ATTESTA

- La perfetta idoneità, da ogni punto di vista normativo, sulla sicurezza, agibilità e decoro del sopraccitato campo di calcio A5, degli annessi servizi e strutture, la conformità degli impianti e l'efficienza di tutte le attrezzature;
- Il rilascio di agibilità dell'impianto da parte degli Enti Competenti (Commissione di Vigilanza) con scadenza il _____ (v. allegato);
- Di rispettare le prescrizioni d'uso dell'Ente proprietario/concessionario che ne hanno valutato i rischi ed hanno approntato le misure di prevenzione volte alla gestione delle emergenze e degli incendi.

DICHIARA**Che l'impianto**

- a) **Può essere destinato alla pubblica fruizione per una capienza massima di n. _____ (_____) persone.**
- b) **Non può essere destinato alla pubblica fruizione e pertanto, si consente la disputa degli incontri calcistici esclusivamente a "porte chiuse", senza la presenza del pubblico.**

Che l'intero impianto sportivo, risponde alle normative tecniche vigenti, vista la relazione tecnica non ostantiva rilasciata dal signor (*Ingegnere – Architetto – Geometra*) _____ in qualità di (*libero professionista o tecnico comunale*) _____ iscritto al collegio di ⁽¹⁾ _____ col n. _____ che **attesta con perizia giurata⁽¹⁾**, la conformità dell'impianto per lo svolgimento dell'attività calcistica in condizioni di igiene e sicurezza per tutti gli utenti.

Che l'intero impianto sportivo sarà sottoposto a controlli e verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate per garantire le migliori condizioni di manutenzione, di sicurezza, d'igiene, di decoro e di fruibilità;

Che durante lo svolgimento della partita sarà presente il soggetto, regolarmente formato, che garantirà la gestione delle emergenze/sicurezza all'interno dell'impianto sportivo (D.Lgs. 81/08);

Che il recinto di gioco NON / E' DOTATO d'illuminazione artificiale, che permette l'inizio e la prosecuzione delle gare (v. verbale allegato);

Che l'impianto sportivo consente l'avvicinamento e la manovra dei mezzi di soccorso.

Che ogni eventuale modifica all'impianto, in data successiva a quella dell'omologazione, sarà tempestivamente comunicato all'Ufficio Impianti Sportivi del C.R. Campania della Lega Nazionale Dilettanti – F.I.G.C.

Che all'inizio di ogni stagione calcistica il richiedente si impegna ad inviare, a mezzo lettera raccomandata, all'Ufficio Impianti Sportivi del C.R. Campania della Lega Nazionale Dilettanti – F.I.G.C., la copia del registro delle verifiche e controlli periodici effettuati. **In mancanza di tale certificazione comporterà automaticamente la decadenza di validità della omologazione stessa.**

Allegati (obbligatori):

1. Perizia tecnica con i relativi allegati ;
2. Copia del certificato di agibilità dell'Impianto;
3. Copia della concessione o del titolo di proprietà (escluso i Comuni);
4. Eventuale copia dell'omologazione manto in erba sintetica.
5. Copia della ricevuta versamento di euro 100,00 (il pagamento potrà essere eseguito a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a: Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Campania, oppure a mezzo bonifico bancario intestato a LEGA NAZIONALE DILETTANTI – COMITATO REGIONALE CAMPANIA, IBAN IT 62F030020340800000380130. Nell'ipotesi di versamento a mezzo bonifico, occorrerà indicare la causale del versamento e gli estremi identificativi del versante: Ente, Comune o Società.

_____/____/____
(Luogo e data)

IL DICHIARANTE

(Firma leggibile e timbro)

A tal fine consapevole delle conseguenze derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, dalla falsità negli atti e dall'uso di atti falsi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara che quanto sopra corrisponde a verità.

_____/____/____
(Luogo e data)

IL DICHIARANTE

(Firma leggibile e timbro)
(Allegare copia del documento di identità del dichiarante – L. 15/5 1997 n. 127)

N.B.: L'istruttoria della pratica potrà essere iniziata solo conseguentemente alla presentazione della documentazione di cui sopra.

¹⁾Soltanto per il libero professionista

RELAZIONE TECNICA

IMPIANTO DI CALCIO A 11

Oggetto:

CAMPO SPORTIVO DENOMINATO	
---------------------------	--

COMUNE		C.A.P.		PROVINCIA	
--------	--	--------	--	-----------	--

LOCALITA'		FRAZIONE	
-----------	--	----------	--

VIA/STRADA		CIVICO	
------------	--	--------	--

AGIBILITA' RILASCIATE		DATA _____ VALIDITA' FINO AL _____	SPETTATORI N° _____
--------------------------	--	---------------------------------------	------------------------

Il sottoscritto:

Ing./Arch./Geom.	
------------------	--

in qualità di:

<input type="checkbox"/>	Libero Professionista	<input type="checkbox"/>	Tecnico Comunale (non compilare i quadri a e b)
--------------------------	-----------------------	--------------------------	---

a) iscritto all'Ordine Professionale:

DELLA PROVINCIA DI		NUMERO ORDINE	
--------------------	--	---------------	--

b) con studio in:

COMUNE		C.A.P.		PROVINCIA	
--------	--	--------	--	-----------	--

LOCALITA'		FRAZIONE	
-----------	--	----------	--

VIA/STRADA		CIVICO	
------------	--	--------	--

su incaricato del signor (Cognome e Nome):

--

nella qualità di (Sindaco/Proprietario/Concessionario//Gestore):

--

redige la presente Perizia Giurata* relativa alla descrizione dello stato dei luoghi dell'impianto sportivo in oggetto ed alla rispondenza dello stesso alle normative vigenti. In appendice alla presente relazione si allega planimetria in scala dell'impianto e documentazione fotografica che mostra in particolare la distanza dalle linee laterali alla recinzione del terreno di gioco, sui quattro lati.

L'impianto di cui si tratta verrà utilizzato per le attività sportive relative al giuoco del calcio A5 per i campionati di:

è destinato alla pubblica fruizione per una massima capienza di N° _____
(_____) (spettatori + atleti + accompagnatori) (ai sensi art. 4 DPR 311/2001) persone / oppure non è destinato alla pubblica fruizione e pertanto gli incontri calcistici si svolgeranno esclusivamente a porte chiuse, senza la presenza del pubblico.

DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI

DIMENSIONI E SEGNATURE E CARATTERISTICHE DEL RETTANGOLO DI GIOCO

Il rettangolo di giuoco dell'impianto de quo ha le seguenti dimensioni:

Lunghezza m. _____ Larghezza m. _____

Le segnature sono rispettose del regolamento del Giuoco Calcio A5 (regola 1).

La superficie è ricoperta in legno / materiale sintetico e si presenta piana, liscia e priva di asperità.

Lungo tutto il perimetro del rettangolo di giuoco è presente una fascia di larghezza minima di m. **1,00** denominato "campo per destinazione", complanare con il terreno stesso e della stessa natura, priva di asperità, pozzetti, caditoie ed ostacoli al camminamento ed al giuoco.

Per i manufatti (pali, muri, fossi, pozzetti, caditoie, cordoli, ecc.) installati oltre il campo per destinazione è garantita la sicurezza e l'incolumità dei calciatori.

PORTE

Le porte, poste al centro di ciascuna linea di porta, sono costituite da due pali verticali, equidistanti dagli angoli e distanti tra loro, all'interno, **metri 3**.

I pali sono congiunti alla loro sommità da una sbarra trasversale che risulta ad un'altezza dal terreno di **metri 2** (misurata dal bordo inferiore) e parallela ad esso. I pali e la sbarra trasversale hanno lo stesso spessore di **cm. 8**. Dietro le porte sono fissate, ai pali ed alla traversa, le reti, che, risultano opportunamente sostenute con materiale antinfortunistico e distanziate nella parte superiore (*dalla traversa*) di **cm 80** e nella parte inferiore **cm 100**.

Il colore dei pali e della traversa è diverso rispetto alla segnatura del rettangolo di giuoco.

PANCHINE

Le panchine hanno la lunghezza minima di **m. 4,50** e sono poste lungo il margine _____ (*orientamento*) del terreno di giuoco. Esse sono adeguatamente protette e coperte da una tettoia in _____, non presentano spigoli o ritti che pregiudicano l'incolumità per gli occupanti. Distanano dalla linea laterale almeno **ml. 1,00**. Le parti di ferro hanno adeguata messa a terra.

PROTEZIONE AREA DI RIGORE

Alle spalle delle porte la rete di recinzione presenta altezze idonee a proteggere i terzi da eventuali danni provocati dalla fuoriuscita del pallone (viabilità, persone, case, ecc.).

INGRESSO ATLETI SUL TERRENO DI GIOCO

Il percorso dagli spogliatoi al terreno di giuoco, avviene in modo che gli ufficiali di gara e gli atleti hanno tutte le garanzie, le protezioni idonee agli effetti della loro incolumità.

RECINZIONE INTERNA

La recinzione interna del recinto di giuoco, di altezza minima di mt. 2,20 dal piano di calpestio degli spettatori, è costituita da (descrivere le caratteristiche di tutti i lati):

Tale recinzione è capace di sopportare una spinta orizzontale di circa 80 Kg/m applicata al punto più alto.

Gli interassi di sostegno distano min. mt 2,00 e non presentano pericolo.

Essa si presenta integra ed offre caratteristiche di assoluta sicurezza.

Il **cordoletto/muretto/muro** di sostegno della recinzione offre caratteristiche di assoluta sicurezza nel caso di urto accidentale da parte dei calciatori.

La recinzione è / non è dotata di almeno due varchi (D.M. n. 61 del 18.3.1996) regolamentari di accesso al terreno di gioco, in corrispondenza di ogni settore riservato al pubblico. I cancelli ed i serramenti dei varchi si presentano il perfetto stato di manutenzione e di efficienza.

ACCESSI ALL'IMPIANTO

L'ingresso avviene in modo che gli ufficiali di gara e gli atleti hanno tutte le garanzie, le protezioni idonee agli effetti della loro incolumità

SPOGLIATOI ATLETI, UFFICIALI DI GARA SERVIZI RELATIVI E ARREDAMENTI

La struttura degli spogliatoi, realizzata nel rispetto delle normative CONI (delibera 1379 del 25.6.2008) e F.I.G.C., si presenta in condizioni accettabili di igiene e decoro. La struttura assicura la massima incolumità per i fruitori.

L'arredamento (*attaccapanni, lettino per i massaggi, pedane, ecc*) ed i servizi igienici (*WC-lavabi-orinatoio-docce*) sono decorosi, in perfetto stato manutentivo e rispondenti al numero prescritto dalle normative di cui sopra.

La struttura è / non è fornita di secondo spogliatoio per gli ufficiali di gara e di un locale infermeria opportunamente attrezzato

ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE DEL TERRENO DI GIUOCO

Il campo di calcio in questione è **provvisto / è sprovvisto** di impianto di illuminazione artificiale del terreno di gioco ed i lux sono compatibili all'attività calcistica, come risulta da schema allegato;

PARCHEGGIO RISERVATO AGLI ATLETI ED UFFICIALI DI GARA

L'impianto è / non è dotato, in conformità al D.M. n. 61 del 18.3.1996, di un'area di servizio annessa agli spogliatoi, ben delimitata e protetta per consentire lo stazionamento e la manovra dei mezzi di soccorso e dei mezzi della forza pubblica (*almeno un pullman e 3 autovetture*)

L'IMPIANTO E' FORNITO DI:

- Segnaletica;
- Illuminazione emergenza (spogliatoi e pubblico);
- Acqua potabile;
- Acqua calda;
- Mezzi estinzione degli incendi;
- Riscaldamento spogliatoi;
- Cassetta di pronto soccorso;
- Zone di divisione tifosi locali da tifosi ospiti;
- Zona esterna adibita ad aree di parcheggio;

CAPACITA' SPETTATORI

La capienza totale spettatori è di n° _____ (_____) così suddivisa:

Posti tribuna n° _____; Posti gradoni per n° _____; Posti parterre n° _____

DATI CATASTALI

COORDINATE

LATITUDINE:
LONGITUDINE:
GPS COORDINATES:

Il sottoscritto, altresì, ha verificato:

L' idoneità, da ogni punto di vista normativo, sulla sicurezza, agibilità e decoro del sopraccitato campo di calcio, degli annessi servizi e strutture, la conformità degli impianti e l'efficienza di tutte le attrezzature;

La regolarità della messa a terra e degli dispositivi contro le scariche atmosferiche (spogliatoi-recinzione-panchine, ecc.);

La certificazione di conformità degli impianti tecnologici;

La certificazione sulla staticità ed agibilità degli spogliatoi e spazi adibiti al pubblico;

L'agibilità da parte degli enti competenti;

La rispondenza dei mezzi antincendio;

La rispondenza dei percorsi separati tra atletici e spettatori;

La rispondenza degli impianti igienico-sanitari secondo le normative vigenti;

L'adeguata segnalazione di sicurezza;

La rispondenza del rilievo planimetrico e fotografico.

Verbale sul livello di illuminamento artificiale del terreno di giuoco;

CONCLUSIONI

Per tutto quanto sopra riportato, si può concludere affermando che il Campo Sportivo in oggetto, sito nel

Comune di _____ (Prov. di _____),

denominato _____, risponde alle regole ed a tutte le normative vigenti Nazionali, Regionali, del CONI e FIGC, in particolare per la sicurezza, l'igiene ed il decoro.

La conformità dell'impianto permette il regolare svolgimento per l'attività calcistica A5.

Allegati:

Copia certificato di agibilità;

Schema di illuminamento del terreno di giuoco;

Planimetria quotata

Rilievo fotografico come da schema (n° _____ foto).


Data,.....

Firma e Timbro

(*) La perizia redatta dal un libero professionista (no tecnico comunale) dovrà essere giurata.

Alla perizia redatta dal **Tecnico Comunale** dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento del tecnico.

Direzione foto




Indicare orientamento

VERBALE

del collaudo ai soli fini sportivi dell'impianto di illuminazione del campo di calcio sito in _____

_____ (Prov.) _____ Via _____

Località _____
Capienza n° _____ spettatori - Ente proprietario



- 1. Lux _____
- 2. Lux _____
- 3. Lux _____
- 4. Lux _____
- 5. Lux _____
- 6. Lux _____
- 7. Lux _____
- 8. Lux _____
- 9. Lux _____
- 10. Lux _____
- 11. Lux _____
- 12. Lux _____
- 13. Lux _____
- 14. Lux _____
- 15. Lux _____
- 16. Lux _____
- 17. Lux _____
- 18. Lux _____
- 19. Lux _____
- 20. Lux _____
- 21. Lux _____

Sulla base delle misurazioni effettuate nei ventuno punti fissi, verificata l'uniformità di illuminamento, il valore medio orizzontale risulta lux _____

OSSERVAZIONI VARIE

_____ li _____

IL TECNICO INCARICATO

OMOLOGAZIONE

Con riferimento al presente verbale, constatata la conformità alle norme sancite dal Consiglio Federale, si omologa ad ogni effetto sportivo l'impianto di illuminazione.

IL FIDUCIARIO REGIONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

IL PRESIDENTE
